

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	16
DIFESA (IV)	»	32
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	48
FINANZE (VI)	»	90
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	97
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	105
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	106
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	116
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	122
AFFARI SOCIALI (XII)	»	127
AGRICOLTURA (XIII)	»	138
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	139

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	161
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	163

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. Atto n. 76 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	5

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza della presidente della II Commissione, Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.

Atto n. 76.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 10 aprile scorso.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi espressi dalla V Commissione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento. Rammenta, inoltre, che le Commissioni dovranno esprimere il parere di competenza entro la giornata odierna.

Sergio VALLOTTO (Lega), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome della collega per la II Commissione, onorevole Barbutto, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Nicola PELLICANI (PD), valutando positivamente l'introduzione nell'ordinamento di una disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi in materia di emissioni inquinanti, osserva che sarebbe opportuno prevedere un principio di progressività in relazione al tonnellaggio delle navi, irrogando sanzioni maggiori per navi di maggiore tonnellaggio. Ritiene improprio che alle navi di 5000 tonnellate vengano irrogate sanzioni identiche a quelle irrogate alle navi da 15000 tonnellate, i cui livelli di inquinamento sono oggettiva-

mente molto più alti. Riporta al riguardo l'esperienza della laguna di Venezia, nella quale sono presenti per lo più navi di grosso tonnellaggio, ossia navi cargo e petroliere, per le quali l'effetto dissuasivo della sanzione sarebbe limitato.

Chiede pertanto ai relatori di introdurre un'apposita osservazione nel parere.

Sergio VALLOTTO (Lega), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome della collega Barbuto, non ritiene necessaria l'introduzione di tale principio nella proposta di parere.

Chiara BRAGA (PD) ribadisce la richiesta formulata dal collega Pellicani, rilevando come l'introduzione del criterio di progressività sottolineerebbe la volontà delle Commissioni di dare un segnale di maggiore efficacia al contenuto della di-

sciplina sanzionatoria, al pari di quanto fatto dai relatori con l'osservazione introdotta nella proposta di parere presentata. Osserva che l'entità delle sanzioni rischia di essere irrisoria per navi di grande tonnellaggio e invita pertanto i relatori a fare un'ulteriore riflessione volta all'introduzione del criterio di progressività nella proposta di parere, eventualmente motivando le ragioni della contrarietà.

Sergio VALLOTTO (Lega), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome della collega Barbuto, ribadisce la posizione precedentemente espressa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazione presentata dai relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.
Atto n. 76.**

PARERE APPROVATO

Le Commissioni II e VIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

premesso che:

il provvedimento in esame introduce sanzioni amministrative per la violazione di alcuni obblighi posti a carico delle imprese di navigazione dal regolamento UE 2017/757;

in particolare, il regolamento prevede, al fine di ridurre le emissioni di gas serra nel settore del trasporto marittimo, un articolato sistema di comunicazione, monitoraggio e verifica di tali emissioni a carico delle navi di grandi dimensioni, vale a dire superiori a 5.000 tonnellate di stazza lorda, che transitano nei porti dell'Unione europea, imponendo agli Stati membri (articolo 20) di introdurre sanzioni a carico delle imprese di navigazione inadempienti;

lo stesso regolamento prevede che tali sanzioni debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive;

lo schema di decreto legislativo è adottato sulla base dell'articolo 2 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), che delega il Governo ad adottare, « fatte salve le norme penali vigenti », disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di en-

trata in vigore della legge di delegazione europea, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

rilevato che:

in base all'articolo 2, la mera violazione dell'obbligo di predisporre il piano di monitoraggio (previsto dall'articolo 6 del Regolamento) e di aggiornarlo con cadenza almeno annuale (previsto dall'articolo 7 del Regolamento), non è sanzionata in via autonoma poiché l'illecito si configura solo quando a tali omissioni si accompagna la successiva violazione degli obblighi di monitoraggio, con la previsione di una sanzione più severa rispetto a quella da applicare a chi – avendo adempiuto agli obblighi iniziali – ometta il successivo monitoraggio,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo, prevenendo una sanzionabilità in via diretta delle violazioni per la mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio ovvero per il mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui ai richiamati articoli 6 e 7 del Regolamento (UE) 2015/757.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia, di Mauro Ronco, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova e presidente del Centro studi Livatino, di rappresentanti del Consiglio nazionale forense e di Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 maggio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia, di Mauro Ronco, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova e presidente del Centro studi Livatino, di rappresentanti del Consiglio nazionale

forense e di Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.25.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e VI (Finanze)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
12.10 alle 12.30 e dalle 20.35 alle 20.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Atto n. 79 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 8

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione, Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

Atto n. 79.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 30 aprile 2019.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite VII e XI proseguono l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente

regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, rinviato nella seduta dello scorso 30 aprile.

Ricorda che in tale seduta le relatrici, deputata Carbonaro per la VII Commissione e deputata De Lorenzo per la XI Commissione, hanno svolto le relazioni sul provvedimento.

Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendono intervenire.

Anna ASCANI (PD) chiede chiarimenti sulle modalità con le quali le Commissioni riunite procederanno alle eventuali audizioni sul provvedimento, che erano state richieste da alcuni gruppi e che il presidente Gallo aveva ipotizzato informalmente che si potessero svolgere congiuntamente con la 7^a Commissione permanente del Senato, alla quale il provvedimento è assegnato in sede consultiva, la quale tuttavia, a quanto le risulta, sta già procedendo con l'attività conoscitiva di sua competenza.

Giorgia LATINI, *presidente*, fa presente che, poiché la 7^a Commissione permanente del Senato ha già avviato lo svolgimento delle audizioni informali nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, come correttamente riferito dalla deputata Ascani, le Commissioni riunite VII e XI potranno valutare di procedere alle audi-

zioni richieste nel corso della prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	10
Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.	
Audizione di rappresentanti di Milan Center for food law and policy; Osservatorio Placido Rizzotto; Terra ! Onlus; Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; Oxfam Italia; Goel-Gruppo Cooperativo; SOS Rosarno e Associazione No Cap	10

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza della vicepresidente della XIII Commissione Susanna CENNI, indi del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 11.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Susanna CENNI (PD), *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.

Audizione di rappresentanti di Milan Center for food law and policy; Osservatorio Placido Rizzotto; Terra ! Onlus; Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; Oxfam Italia; Goel-Gruppo Cooperativo; SOS Rosarno e Associazione No Cap.

Giovanni VENEGONI, *senior researcher del Milan Center For Food Law And Policy*; Jean René BILONGO, *responsabile dell'Osservatorio Placido Rizzotto*, Fabio CI-CONTE, *direttore di Terra ! Onlus*, Davide PATI, *Membro della Presidenza nazionale*

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Giorgia CECCARELLI, *Agricoltura and food security policy advisor di Oxfam Italia*, Gerhard BANTEL, *vicepresidente di Goel-Gruppo Cooperativo*, Giuseppe PUGLIESE, *Socio fondatore e componente del Consiglio Direttivo Sos Rosarno*, Angelo Raffaele CONSOLI, *responsabile dell'ufficio esteri dell'Associazione No Cap* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Marzio LIUNI (Lega), Davide TRIPIEDI (M5S), Antonio VISCOMI (PD), Susanna CENNI (PD), Paolo PARENTELA (M5S) e Antonella INCERTI (PD).

Jean René BILONGO, *responsabile dell'Osservatorio Placido Rizzotto*, risponde ai quesiti formulati.

Filippo GALLINELLA (M5S) *presidente*, ringrazia gli auditi per i loro interventi. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Alessandro Bernasconi, Professore ordinario di procedura penale presso l'Università di Brescia, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura » 11

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 506 Morani (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 11

ALLEGATO (*Parere approvato*) 15

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Emendamenti C. 1074-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 14

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Esame emendamenti C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva 14

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. Esame emendamenti C. 1616, approvata dal Senato 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 maggio 2019.

Audizione di Alessandro Bernasconi, Professore ordinario di procedura penale presso l'Università di Brescia, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 506 Morani.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione.

Segnala, in linea generale, come la proposta di legge apporti alcune modifiche alla disciplina in materia di assegno di divorzio, recata dall'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, il quale, al comma 6, stabilisce che il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Fino al 2017 la giurisprudenza, integrando la scarna normativa in materia, ha concordemente affermato che il presupposto per concedere l'assegno di mantenimento fosse costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che fosse necessario provare uno stato di bisogno dell'avente diritto.

Tale orientamento giurisprudenziale è stato modificato da alcune pronunce rese dalla Prima sezione civile della Corte di cassazione nel 2017 e nel 2018, che hanno sancito il superamento del criterio del mantenimento del tenore di vita matrimoniale e l'introduzione, quale parametro per la valutazione della sussistenza o meno del diritto all'assegno, del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del coniuge richiedente.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, infine, nel 2018, hanno disatteso il criterio dell'indipendenza economica proposto dalla Prima Sezione, pur condividendo l'abbandono del criterio tradizionale del tenore di vita matrimoniale: le Sezioni Unite hanno infatti affermato che all'assegno di divorzio in favore dell'ex

coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970; ciò richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri stabiliti dalla norma citata, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

La Corte ha precisato anche che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Passando a esaminare il contenuto della proposta di legge, la quale si compone di due articoli, l'articolo 1, ai commi 1 e 2, interviene sull'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, ripartendo su due commi (6 e 7) i contenuti dell'attuale sesto comma ed aggiungendo due ulteriori commi 8 e 9.

In base al nuovo comma 6 del richiamato articolo 5, con la sentenza di divorzio il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno, tenuto conto di una serie di circostanze elencate dal successivo settimo comma.

Rispetto alla normativa vigente, che collega il diritto di uno dei due coniugi a percepire l'assegno quando sprovvisto di mezzi adeguati (o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), la riforma elimina tale presupposto e dunque non esplicita le finalità (assistenziali o com-

pensative) dell'istituto. La discrezionalità del giudice nell'attribuzione dell'assegno non è più ancorata al presupposto della debolezza economica di uno dei due coniugi. Inoltre, sopprimendo il riferimento alla somministrazione periodica dell'assegno, la riforma apre alla possibilità di attribuzioni *una tantum*.

Al riguardo osserva come, diversamente dal vigente comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, non viene esplicitato che l'obbligo grava sull'altro coniuge.

Nel nuovo comma 7 dell'articolo 5 la proposta di legge inserisce una serie di circostanze che il giudice deve valutare ai fini della decisione sull'attribuzione dell'assegno. Si tratta di parametri parzialmente diversi da quelli che attualmente valgono a determinare il *quantum* da riconoscere al coniuge economicamente più debole.

In particolare:

l'attuale ampio concetto di « condizioni dei coniugi » (che per la giurisprudenza comprende le condizioni sociali e di salute, l'età, le consuetudini ed il sistema di vita dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale ed ambientale in cui si vive, in quanto idonei ad influenzare le capacità economiche e di guadagno dei coniugi) è sostituito da quello più specifico di « condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio » e sono esplicitate come circostanze autonome l'età e lo stato di salute del richiedente;

il richiamo attuale alle ragioni che hanno motivato la cessazione del matrimonio è soppresso;

la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi; peraltro, per quanto riguarda il reddito, l'intervento di riforma specifica che si deve tener conto del reddito netto;

sono confermati gli altri elementi già considerati dall'attuale sesto comma dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970; la durata del matrimonio è tuttavia indicata nella proposta di legge come elemento valutativo autonomo;

sono, poi, aggiunti ulteriori elementi di valutazione quali l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili o non economicamente indipendenti; la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive, anche in ragione della mancanza di una adeguata formazione professionale, quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali: si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale.

Con il nuovo comma 8 la proposta di legge introduce nel predetto articolo 5 della legge n. 898 un'altra innovazione all'attuale disciplina, prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea (« dovuta a ragioni contingenti o superabili »), il tribunale possa attribuire l'assegno anche solo per un periodo determinato.

Con l'inserimento di un nuovo comma 9 nell'articolo 5 della legge n. 898 la proposta di legge afferma che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o stabile convivenza del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza.

Riguardo al dettato del nuovo comma 9 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, segnala l'opportunità di sopprimere, per ragioni di coordinamento normativo, l'attuale comma 10 dell'articolo 5 della legge n. 898, il quale esclude l'obbligo di corresponsione dell'assegno in caso di nuove nozze, in quanto tale previsione è assorbita dal nuovo comma 9.

L'articolo 1, comma 3, inoltre, conferma l'applicazione delle nuove disposizioni sull'assegno di divorzio anche allo scioglimento delle unioni civili, già prevista dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 76 del 2016. Le modifiche a tale ultima disposizione hanno, infatti, natura di coordinamento con la illustrata novella dell'articolo 5 della legge sul divorzio.

L'articolo 2 della proposta di legge reca una norma transitoria in base alla quale le

nuove norme sull'attribuzione dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si segnala come la proposta di legge intervenga sulla materia « ordinamento civile », di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato*).

Emanuele PRISCO (FdI) esprime un orientamento contrario sul provvedimento in esame, ritenendo che l'impostazione conferita dal testo all'istituto dell'assegno di mantenimento sia superata dalla realtà concreta dei fatti, ponendosi in contrasto, peraltro, con il costante orientamento giurisprudenziale affermatosi più di recente. Riterrebbe più opportuno, infatti, prevedere un assegno di solidarietà, in presenza di determinate condizioni, piuttosto che un assegno di mantenimento riconosciuto a prescindere, facendo notare che alla base di tale intervento normativo sembra esservi una visione legata ad altre epoche storiche, non attinente ai tempi attuali.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Emendamenti C. 1074-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI (Lega) *presidente*, in sostituzione del relatore, Forciniti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, informa che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 4 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1074-A, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Evidenzia quindi come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del Presidente.

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 maggio 2019.

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Esame emendamenti C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

Esame emendamenti C. 1616, approvata dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (C. 506 Morani).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 506 Morani, recante « Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione;

rilevato, per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge intervenga sulla materia « ordinamento civile », attribuita all'esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla nuova formulazione del sesto comma dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, come modifi-

cato dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, la quale prevede che con la sentenza di divorzio il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno, tenuto conto di una serie di circostanze elencate dal successivo settimo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare che l'obbligo grava sull'altro coniuge, come indicato dal vigente sesto comma dell'articolo 5 della legge n. 898;

b) con riferimento al nuovo nono comma nell'articolo 5 della legge n. 898, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge, il quale afferma che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o stabile convivenza del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, per ragioni di coordinamento normativo, l'attuale decimo comma dell'articolo 5 della legge n. 898, il quale esclude l'obbligo di corresponsione dell'assegno in caso di nuove nozze, in quanto tale previsione è assorbita dal nuovo nono comma.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	31

ATTI DEL GOVERNO:

Intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo. Atto n. 80 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	21
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; <i>b)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. C. 1678 Petrocelli, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ...	24
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; <i>b)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. C. 1679 Petrocelli, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996. C. 1797 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	28

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché

tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VI Commissione). (*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elisa SIRAGUSA, *relatrice*, sottolinea, in via generale, che il decreto-legge in

esame si inserisce nell'ambito delle iniziative assunte da ciascuno Stato membro dell'UE per affrontare lo scenario, poco auspicabile, di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo.

Rileva che l'entrata in vigore dell'accordo di recesso concordato nel novembre 2018 ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'UE resta infatti la modalità migliore per gestire in termini chiari e ordinati l'uscita del Regno Unito e porre le basi per negoziare tra le Parti un forte partenariato futuro. A tale riguardo, ricorda che al termine del Consiglio europeo straordinario del 10 aprile scorso, i 27 Paesi dell'UE hanno accordato al Regno Unito una proroga del termine di recesso al 31 ottobre 2019. Segnala che si è concordato che, in questo lasso di tempo, il Regno Unito potrà approvare l'accordo di recesso pattuito con Bruxelles e in tal caso la *Brexit* avverrà anche prima del 31 ottobre. Altrimenti, il Governo inglese potrà avanzare proposte nuove inerenti alla dichiarazione politica, ma non all'accordo di recesso, ovvero revocare unilateralmente la notifica di recesso.

Osserva che, tenuto conto dell'incertezza che ancora caratterizza lo scenario politico britannico, il Governo italiano, in stretto raccordo con la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'UE, ha dunque avviato e finalizzato anche paralleli preparativi per il caso di recesso senza accordo.

Sottolinea che, pertanto, le norme del decreto-legge saranno superate ove, entro il 31 ottobre 2019, fosse recepito dal Regno Unito l'accordo di recesso già concordato con l'Unione europea. Analogamente, le norme in esame sarebbero prive di operatività ove il Regno Unito esercitasse l'opzione di revocare la notifica di recesso dall'Unione.

Osserva che, in via generale, le disposizioni del decreto-legge in esame hanno l'obiettivo principale di garantire, anche con misure legislative: la tutela dei diritti dei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono in Italia; la tutela della stabilità finanziaria e della continuità operativa dei mercati e

dei settori bancario, finanziario e assicurativo, sia localizzati in Italia sia nel Regno Unito, anche al fine di evitare rischi di liquidità e di garantire certezza delle transazioni; la promozione di un'adeguata preparazione delle imprese e la gestione di emergenze relative ad alcuni ambiti settoriali come, ad esempio, trasporti, dogane, sanità, agricoltura, ricerca, istruzione e altri settori in cui dovessero essere necessari interventi.

Segnala che il decreto-legge, originariamente composto di 24 articoli, ha già subito diverse aggiunte nel corso dell'*iter* di esame presso il Senato. Fatta eccezione per l'articolo 1, che inerisce la materia delle telecomunicazioni ed estende l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo alla banda larga cosiddetta « 5G », le altre disposizioni attengono a molteplici profili applicativi dei principi comunitari della libera circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi, di cui all'articolo 26, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Rinviando alla relazione illustrativa svolta presso la Commissione di merito per la descrizione complessiva dei nuovi istituti, illustra le norme di competenza della Commissione Affari esteri. Si tratta, in particolare, delle disposizioni per la tutela dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito e dei cittadini britannici presenti sul nostro territorio alla data del recesso (Capo II, sezione II, articoli 14-16), nonché di quelle relative alla partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali (Capo II, sezione III, articoli 18-19).

In particolare, evidenzia che l'articolo 14 reca disposizioni in materia di soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. Nello specifico, profila una disciplina transitoria volta a far sì che tali soggetti conseguano – al ricorrere di determinate condizioni – o un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno « per residenza ». Osserva che, decorso il periodo transitorio – e dunque a decorrere

dal 1° gennaio 2021 – tali soggetti sono considerati, ai fini del soggiorno in territorio italiano, quali cittadini di Stato non membro dell'Unione europea. Sottolinea che la condizione per l'ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo è un soggiorno regolare in territorio italiano, protrattosi in modo continuativo da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito.

Ricorda che con le modifiche introdotte al Senato al comma 2 dell'articolo 14 si prevede l'applicazione, ai fini della continuità del soggiorno, delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2007, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Evidenzia che tale norma prevede che la continuità del soggiorno non sia pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo. Sottolinea che per « familiare » si intende: il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

Rileva che il comma 4 dispone per il caso in cui difetti il requisito di regolare soggiorno continuativo in Italia da almeno cinque anni alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Precisa che i cittadini del Regno Unito iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e

i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea possono richiedere al questore – entro il 31 dicembre 2020 – un permesso di soggiorno « per residenza », con validità quinquennale e rinnovabile alla scadenza.

Segnala che i successivi commi 6 e 7 normano la disciplina « a regime », a decorrere dal 1° gennaio 2021. Al riguardo, osserva che il trattamento giuridico dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari diviene pari a quello riservato dalla normativa vigente ai cittadini di Stato non membro dell'Unione europea, salvo che non abbiano conseguito un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno « per residenza », secondo la disciplina sopra menzionata.

Sottolinea che il successivo articolo 15 detta una disciplina transitoria circa l'applicazione delle norme relative alla concessione della cittadinanza italiana, prevedendo che i cittadini del Regno Unito siano equiparati ai cittadini dell'Unione europea, se abbiano maturato il requisito di legale residenza protrattasi per almeno quattro anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e qualora presentino domanda entro il 31 dicembre 2020. Ricorda che, diversamente, si applicano i termini previsti dall'articolo 9, lettera f), della legge n. 91 del 1992, vale a dire la concessione della cittadinanza allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Evidenzia il disposto dell'articolo 16 che mira al potenziamento dei servizi consolari presenti nel Regno Unito, a beneficio di cittadini – ufficialmente oltre 330.000 – e imprese ivi presenti. In particolare, il comma 1 dell'articolo 16 autorizza: a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito; b) la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per assegni ed indennità a

favore del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero; c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per migliorare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.

Osserva che il comma 2 eleva di 50 unità il contingente massimo di personale a contratto, rideterminandolo in 2.920 unità, che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere, per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, secondo quanto previsto dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Rileva che il comma 3 interviene sulla disciplina della decorrenza degli effetti di talune dichiarazioni rese agli uffici consolari, inserendo un nuovo comma 9-bis nell'articolo 6 della legge n. 470 del 1988, concernente l'Anagrafe e censimento degli italiani all'estero. Precisa che la disposizione novellata stabilisce che il cittadino italiano che trasferisce la sua residenza da un comune italiano all'estero oppure cambia la residenza o l'abitazione all'estero deve farne dichiarazione all'ufficio consolare competente entro novanta giorni.

Segnala che nel corso dell'esame al Senato, è stata inserita una norma, il comma 3-bis, che reca una modifica all'articolo 159 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 in materia di rimborsi spese del personale a contratto impiegato durante viaggi di servizio. Ricorda che l'articolo 159 stabilisce che al personale a contratto sia corrisposta un'indennità giornaliera in aggiunta alle spese di viaggio: con la novella proposta, si prevede che, in aggiunta alle spese di viaggio, sia corrisposto il rimborso delle spese di vitto e di alloggio sostenute.

Evidenzia che gli oneri economici relativi alle misure previste dall'articolo 16 sono quantificati, ai sensi del comma 4, in 5,87 milioni di euro per l'anno 2019, in 6,29 milioni di euro per l'anno 2020, in 5,34 milioni di euro per l'anno 2021 ed in cifre mediamente superiori ai 5 milioni di

euro per gli anni successivi, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Segnala che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato inserito anche l'articolo 17-bis, che fa salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020. In particolare, rileva che la norma prevede che siano fatte salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data del recesso. Si stabilisce altresì che le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della cooperazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Sottolinea che l'articolo 18 autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) resosi necessario per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca. Ricorda che l'aumento di capitale avviene nella forma di sottoscrizione di ulteriori azioni di capitale a chiamata. A Tale riguardo, richiama la relazione illustrativa, che spiega che la perdita del capitale sottoscritto dal Regno Unito (pari a circa 39,2 miliardi di euro, equivalenti a una quota del 16 per cento del capitale totale) farebbe venir meno circa 100 miliardi di attività del portafoglio della BEI. Ciò costringerebbe la Banca a ridurre l'ammontare dei propri prestiti, attualmente pari a circa 65-70 miliardi di euro l'anno. Segnala che la riduzione dei prestiti potrebbe a sua volta causare il declassamento della Banca da parte delle agenzie di *rating*. Per tali motivi, la BEI ha presentato una proposta formale per la sostituzione del capitale da parte dei ri-

manenti Stati membri in modo da lasciare inalterato il capitale sottoscritto totale. Precisa che la sottoscrizione dell'aumento di capitale ammonta a 6.885.963.864 euro (comma 2) e comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia dal 16,1 al 19,2 per cento. Ricorda che soltanto il 9 per cento del capitale totale della BEI è stato effettivamente versato dai Paesi membri, mentre la restante quota è rappresentata da capitale a chiamata. Evidenzia che il capitale effettivamente versato dal Regno Unito, pari a circa 3,5 miliardi di euro, verrà sostituito dalla Banca con le proprie riserve, mentre gli Stati membri sono chiamati a sottoscrivere la restante quota di capitale a chiamata, pari a circa 35,7 miliardi di euro.

Passando all'articolo 19, evidenzia che esso è volto a rafforzare la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai negoziati condotti in ambito europeo e internazionale, tenuto conto del fatto che negli ultimi anni, anche a seguito della crisi economico-finanziaria, all'aumento del numero e della complessità dei temi oggetto di discussione non è corrisposto un adeguato potenziamento dell'organico. Segnatamente, rileva che i commi da 1 a 3 disciplinano le facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei ed internazionali in materia economico-finanziaria, prevedendo l'assunzione, tramite apposite procedure concorsuali, fino a 30 unità di personale con alta e specifica professionalità, in aggiunta alle facoltà assunzionali già riconosciute al Ministero stesso.

Precisa che agli oneri assunzionali – pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020 – si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Pubblico impiego, istituito dalla legge n. 232 del 2016, da ultimo rifinanziato con la legge di bilancio per il 2019.

Segnala che, con le modifiche introdotte al Senato, è stato modificato il comma 1 e sono stati inseriti i nuovi commi 1-bis e 1-ter. Le modifiche proposte incrementano lo stanziamento per in-

dennità destinate al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e recano disposizioni inerenti le articolazioni periferiche degli uffici del medesimo Ministero.

Sottolinea la rilevanza del comma 4 dello stesso articolo 19, che modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE. Tali disponibilità sono costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimento effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla BEI nei Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo. Rileva che la modifica introdotta dal comma 4 prevede che sia possibile, annualmente, riassegnare una parte di tali risorse ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzarla per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali.

Alla luce di quanto fin qui espresso, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 maggio 2019. – Presidenza della presidente Marta GRANDE. – Interviene la viceministra agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 12.25.

Intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo.

Atto n. 80.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

Simone BILLI (Lega), *relatore*, nel ricordare che le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo all'estero si terranno nei giorni 24 e 25 maggio prossimi, fa presente che la legge 24 gennaio 1979, n. 18, sulla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, è stata parzialmente novellata dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante « Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo », convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, che – in attuazione della direttiva comunitaria n. 109 del 1993, concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini – ha ribadito la possibilità per i cittadini italiani residenti o comunque presenti per motivi di studio o di lavoro negli Stati membri dell'Unione di non avvalersi del diritto di partecipare alla elezione dei rappresentanti dello Stato di residenza e di optare per la partecipazione all'elezione dei rappresentanti dell'Italia, esprimendo tuttavia il proprio voto nel Paese estero di residenza.

Segnala che, in base alla normativa vigente, per il cittadino italiano residente in altro Paese membro dell'Unione, che voglia esercitare il suo diritto di voto nel Paese europeo di residenza, si pone pertanto la seguente alternativa: *a)* ai sensi delle norme sulla cittadinanza dell'Unione, il cittadino residente in altro Stato membro ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di voto nel comune di residenza. A tal fine deve presentare al sindaco di quel

comune domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta presso lo stesso comune. In questo caso l'elettore voterà per i rappresentanti al Parlamento europeo del Paese in cui risiede; *b)* chi non intenda avvalersi della predetta facoltà può votare per l'elezione di rappresentanti italiani al Parlamento europeo in sezioni elettorali appositamente istituite nel Paese di residenza. Come nel passato, questa seconda facoltà riguarda anche i cittadini che si trovino in altro Stato membro per ragioni di lavoro o di studio, e che facciano pervenire nei termini stabiliti apposita domanda al consolato competente. Le intese in esame si riferiscono evidentemente solo a questa seconda ipotesi.

Osserva che l'articolo 7 della citata legge del 1979, sul procedimento elettorale prevede che: « La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonché la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonché a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione ».

Rileva che l'espressione del parere è prevista dal successivo articolo 25 della legge, ai sensi del quale il Governo, sentito il parere espresso dalle competenti Commissioni del Senato e della Camera, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a emanare un comunicato, che è allegato al

provvedimento, attestante il raggiungimento delle intese in questione nei diversi Stati membri dell'Unione europea.

Evidenzia che per la consultazione elettorale la procedura, in verità piuttosto complessa, è dunque così articolata: il Governo italiano raggiunge intese con ciascun Paese dell'Unione e tali intese dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi a quello italiano; il Governo, sentito il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, accerta che si siano verificate le condizioni previste dalla legge e conseguentemente autorizza il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale a procedere alla fase successiva; il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito dell'autorizzazione ricevuta, emanerà un comunicato attestante, per ciascun Paese dell'Unione, che sono state raggiunte le intese. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale comunicato è condizione necessaria all'esercizio del diritto di voto nel territorio degli altri Stati; successivamente il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, emanerà norme di attuazione delle intese citate.

Ciò premesso, sottolinea che l'esame del provvedimento in titolo avviene, dunque, con regolarità in vista di ogni elezione per il rinnovo del Parlamento europeo. In questa specifica circostanza il provvedimento riguarda le intese stipulate con 26 Paesi dell'Unione europea, con l'eccezione del Regno Unito. Ricorda che, come precisa la lettera del Sottosegretario Ricardo Merlo alla Presidenza delle due Camere ad illustrazione del provvedimento, « a seguito delle recenti evoluzioni dello scenario relativo alla *Brexit* e come effetto delle decisioni assunte in relazione ai nuovi termini di recesso decisi dal Consiglio europeo, la documentazione verrà integrata con ogni consentita urgenza con quella relativa al Regno Unito, dove la prevista intesa è in corso di formalizzazione ». Ricorda che, con una successiva lettera del 17 aprile, lo stesso sottosegretario ha trasmesso copia delle note verbali

concernenti la formalizzazione dell'intesa anche con il Regno Unito che, come noto a seguito del rinvio dei termini per l'uscita e in difformità rispetto a quanto riporta la stessa nota verbale del *Foreign and Commonwealth Office* del 16 aprile scorsa allegata al provvedimento, prenderà a sua volta parte alle elezioni europee. Al riguardo, evidenzia che, in caso di *Brexit*, i deputati europei eletti nel Regno Unito decadrebbero dalla carica e, in base alla decisione del Consiglio europeo n. 937 del 2018, tali seggi verrebbero redistribuiti tra i Paesi membri dell'Unione europea: pertanto, segnala che l'Italia guadagnerebbe tre seggi aggiuntive al Parlamento europeo senza la necessità di indire elezioni suppletive.

In generale, osserva che le intese con gli altri Stati membri dell'Unione europea hanno lo scopo di garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli elettori all'estero.

Sottolinea che i principi di cui tali intese devono garantire il rispetto sono: la parità dei partiti politici italiani; la libertà di riunione al fine di svolgere la campagna, quantomeno in luoghi chiusi; la libertà di propaganda elettorale in lingua italiana, attraverso radio, televisione e stampa, previ accordi con gli enti gestori; la segretezza e la libertà del voto; l'applicazione della legislazione italiana all'interno delle sezioni elettorali, la vigilanza esterna della polizia locale. Ricorda, inoltre, che deve essere garantito che nessun pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda o alle operazioni elettorali.

In merito alle intese in oggetto, segnala che, nella premessa di una accettazione generalizzata dei principi sopra citati e menzionati dalla normativa del 1979, alcuni Paesi hanno posto talune condizioni: Estonia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Slovacchia, Slovenia, Ungheria hanno posto limiti di carattere logistico, chiedendo che le operazioni elettorali si tengano presso i locali dell'Ambasciata, dei consolati, dei consolati onorari o, in un caso, anche presso l'istituto italiano di

cultura. Rileva che Lussemburgo, Polonia e Portogallo si sono raccomandati che la campagna informativa sia organizzata in modo da non ingenerare nessuna confusione con quella svolta dalle autorità locali. La Danimarca ha stabilito che la campagna elettorale non è consentita prima di tre mesi dalla data delle elezioni.

Precisa che nessun Paese ha posto limiti espliciti allo svolgimento di manifestazioni pubbliche in luoghi prossimi alle sezioni o ha interdetto l'utilizzo dei media pubblici per la propaganda elettorale, come era avvenuto, invece, da parte del Belgio nelle precedenti elezioni europee. Ricorda che nella precedente elezione la Lettonia aveva acconsentito a manifestazioni e riunioni politiche soltanto previa autorizzazione, condizione oggi non più apposta da tale Paese.

Segnala, inoltre, che la comunità italiana in Svizzera non potrà partecipare alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo votando *in loco*, pur trattandosi di Paese dichiarato partner speciale dell'UE.

Tutto ciò premesso, sottolinea l'esigenza che la Commissione esprima quanto prima il parere di competenza. Osserva, infatti, che solo una volta acquisito il predetto parere, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale potrà emettere un comunicato attestante, per ciascun Paese dell'Unione, il raggiungimento delle intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti negli Stati dell'Unione. Evidenzia che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di tale comunicato è condizione necessaria per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani negli altri Stati membri, che avrà luogo tra meno di un mese.

Alla luce di quanto fin qui rappresentato propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Laura BOLDRINI (LeU) chiede chiarimenti circa la facoltà per i nostri connazionali nel Regno Unito di votare per i candidati italiani o, in alternativa, per i candidati britannici al Parlamento euro-

peo e se da parte delle autorità locali sono previste specifiche iniziative informative rivolte ai nostri connazionali.

Simone BILLI (Lega), *relatore*, fa presente che i connazionali residenti nel Regno Unito ed iscritti all'AIRE possono optare se votare *in loco* per rappresentanti italiani o per quelli britannici.

Ivan SCALFAROTTO (PD), nel dare risposta alla collega Boldrini, segnala che i nostri connazionali iscritti all'AIRE hanno già ricevuto comunicazione dalle autorità britanniche sulle diverse modalità di voto anche rispetto alla facoltà di esercitare tale diritto rispetto a rappresentanti del Paese di origine.

Laura BOLDRINI (LeU) integra il proprio quesito chiedendo al relatore se i cittadini italiani non iscritti all'AIRE e temporaneamente residenti nel Regno Unito per motivi di studio o lavoro devono dunque rientrare in Italia per partecipare al voto.

Ivan SCALFAROTTO (PD), intervenendo nuovamente in risposta alla collega Boldrini, segnala che tali cittadini possono votare in Gran Bretagna se hanno provveduto ad avanzare richiesta presso le nostre autorità entro i termini previsti dalla normativa.

Simone BILLI (Lega), *relatore*, conferma a sua volta quanto rappresentato dal collega Scalfarotto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 12.45.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.

C. 1678 Petrocelli, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristian ROMANIELLO, *relatore*, ricorda che la Repubblica di Belarus o Bielorussia è un Paese dell'Europa orientale abitato da poco meno di dieci milioni di abitanti, privo di sbocchi al mare e stretto territorialmente fra Polonia, Lituania, Lettonia, Russia e Ucraina. Indipendente dal 1991, il Paese, guidato ininterrottamente dal 1994 dal Presidente della Repubblica Lukasenka, è l'unico fra gli Stati europei a non far parte del Consiglio d'Europa.

Segnala che Minsk, dopo aver allentato per anni i rapporti con i Paesi dell'Unione europea, è ora impegnata in un cauto percorso di riavvicinamento. Sottolinea che la stessa Unione europea, nonostante il Consiglio abbia deciso lo scorso febbraio di prorogare ancora per un anno alcune misure restrittive nei confronti dell'ex Repubblica sovietica – misure quali l'embargo sulle armi e il divieto di esportare beni utilizzabili a fini di repressione interna – ha di recente riconosciuto in documenti ufficiali i passi in avanti compiuti da Minsk per il miglioramento delle relazioni bilaterali, a partire dalla sua partecipazione proattiva al Partenariato orientale e dalla ripresa del dialogo in materia di diritti umani, ed espresso apprezzamento per il ruolo costruttivo svolto dalla Bielorussia nella regione.

Evidenzia che il testo del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Petrocelli, ripropone, sia pure parzialmente e limitatamente ai soli due Accordi con la Bielorussia, il disegno di legge di ratifica di

numerosi trattati internazionali bilaterali proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura (A.S. 2812) che, presentato il 4 maggio 2017, fu esaminato ed approvato dalla Commissione affari esteri del Senato in data 11 ottobre 2017, senza peraltro poter vedere completato il proprio iter di esame parlamentare per la chiusura della legislatura stessa.

Rileva che i due Accordi con la Bielorussia oggetto della ratifica, rispettivamente in materia di cooperazione scientifica e tecnologica e di cooperazione culturale, sono composti ciascuno di 11 articoli, e definiscono il quadro giuridico entro cui far continuare a far crescere la collaborazione bilaterale, anche attraverso il coinvolgimento della società civile.

Osserva che il primo dei due Accordi è finalizzato a promuovere lo sviluppo della cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia, su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto degli obblighi internazionali dei due Paesi (articolo 1), in particolare nei settori della ricerca fondamentale ed applicata, della tecnologia industriale e dell'innovazione (articolo 3). Sottolinea che la cooperazione potrà essere attuata nelle forme dello scambio di documentazione e d'informazioni scientifico-tecnologiche, di scienziati e specialisti, nonché per la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e progettazione, per l'organizzazione di seminari e conferenze e per il sostegno alla commercializzazione di progetti congiunti (articolo 4).

Precisa che ad una Commissione mista è affidato il compito di dare attuazione all'Accordo e di verificarne l'applicazione (articolo 7). Segnala che è, inoltre, espressamente previsto che le disposizioni dell'Accordo non debbano pregiudicare i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali o, nel caso del nostro Paese, dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 8).

Sottolinea che l'Accordo sulla cooperazione culturale è, a sua volta, finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività comuni per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito culturale (articolo 1), che potranno assumere, tra le altre,

le forme dell'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche, della promozione di contatti tra enti ed associazioni culturali, della traduzione di opere letterarie, dell'intensificazione dei rapporti tra istituzioni museali (articolo 2).

Evidenzia il richiamo alla tutela del patrimonio culturale immateriale e nei confronti delle espressioni più vulnerabili delle differenti identità culturali, come richiesto dalle Convenzioni UNESCO del 1972, del 2003 e del 2005 (articoli 3 e 4). Osserva che il compito di coordinare e monitorare l'applicazione dell'Accordo è affidato ad una Commissione mista culturale (articolo 8).

Rileva che il progetto di legge in esame, modificato nel corso dell'*iter* al Senato, si compone di cinque articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi italo-bielorussi in materia di cooperazione culturale e di cooperazione scientifico-tecnologica.

Segnala che l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria: il comma 1 autorizza la spesa di 105.000 euro per il 2019 e il 2020, e di 109.720 euro a decorrere dal 2021, per l'attuazione dell'Accordo italo-bielorusso di cooperazione scientifica e tecnologica.

Precisa che il comma 2 autorizza la spesa di 65.020 euro per il 2019 e il 2020, nonché di 67.100 euro a decorrere dal 2021, per l'attuazione dell'Accordo culturale italo-coreano.

Rileva che il comma 3 rinviene le coperture della spesa prevista per l'attuazione dei due Accordi – complessivamente 170.020 euro per il 2019 e il 2020 e 176.820 euro a decorrere dal 2021 – con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2019-2021 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Auspica una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del progetto di legge in esame affinché l'implementazione della co-

operazione scientifica e tecnologica possa rappresentare un tassello importante per il rafforzamento dei rapporti bilaterali.

Sottolinea che l'Italia può infatti essere considerata da Minsk un interlocutore d'importanza strategica, oltre che un punto di riferimento prezioso nel suo percorso di avvicinamento all'Unione europea.

Laura BOLDRINI (LeU) segnala alla Commissione che il più recente rapporto di *Amnesty International* definisce la Bielorussia un vero e proprio regime autoritario, nel quale non sono rispettati gli standard minimi dello Stato di diritto; in cui sono represses duramente le manifestazioni pacifiche di protesta; dove è stato reiteratamente vietato l'ingresso al Comitato per i diritti umani dell'ONU; dove non è riconosciuto il diritto di asilo ai rifugiati, che vengono invece espulsi senza alcuna tutela e rimpatriati in modo forzato; in cui ci sono gravi limitazioni al pluralismo politico e alla libertà di stampa, di riunione e di associazione ed è tuttora in vigore la pena capitale, che è stata applicata in un caso recente. Pertanto, pur concordando sulla opportunità di mantenere una interlocuzione con la Bielorussia, finalizzata a contribuire alle iniziative di *institution building*, rileva la necessità di accompagnare la ratifica degli accordi in esame con l'approvazione di un ordine del giorno in Assemblea, auspicabilmente condiviso da tutti i gruppi, che impegni il Governo a richiamare le autorità bielorusse al rispetto dei diritti fondamentali contestualmente al rilancio del dialogo bilaterale.

Ivan SCALFAROTTO (PD), associandosi alle considerazioni della collega Boldrini, ribadisce che il regime bielorusso è una dittatura conclamata, responsabile di gravi e inaccettabili violazioni dei diritti umani, sebbene anche alcuni Paesi membri dell'Unione europea destino più di qualche preoccupazione in tema di rispetto delle libertà fondamentali. L'accordo in titolo offre l'occasione per il Governo italiano per indirizzare la Bielorussia verso un percorso di avvicinamento agli *standard*

del buongoverno. Si associa, dunque, alla proposta di presentare un ordine del giorno che esprima le preoccupazioni e le richieste dell'Italia al Governo bielorusso in materia di rispetto dello Stato di diritto.

Cristian ROMANIELLO, *relatore*, ricorda che l'Unione europea, pur avendo prorogato alcune misure restrittive nei riguardi della Bielorussia sulla base delle violazioni riscontrate in materia di diritti umani, ha dato atto di alcuni progressi maturati da tale Paese in questo ambito. Si riserva, pertanto, di valutare la proposta dei colleghi Boldrini e Scalfarotto sulla presentazione di un ordine del giorno condiviso.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE, evidenziando che in politica estera, a fronte di palesi violazioni dello Stato di diritto, si può decidere di cessare ogni interlocuzione con gli Stati in questione in nome dei valori delle democrazie liberali oppure di impostare un dialogo volto a promuovere gradualmente l'adesione a tali valori, dichiara la propria personale propensione verso questo secondo approccio, da applicare anche nei riguardi della Bielorussia, in cui certamente si registrano delle criticità.

Vito COMENCINI (Lega) esprime riserve sulle considerazioni della collega Boldrini circa l'assenza, in Bielorussia, di tutele per i richiedenti asilo, dal momento che il Paese ospita molti profughi ucraini sfollati dalla regione ucraina del Donbass.

Laura BOLDRINI (LeU) ribadisce che i suoi rilievi si basano su un rapporto di *Amnesty International* fondato su dati ed informazioni oggettive e che documenta in Bielorussia l'assenza di una specifica normativa che disciplini la procedura di riconoscimento dello status di rifugiato. Tale carenza è confermata da taluni episodi di rimpatrio forzato a danno di cittadini ceceni.

Vito COMENCINI (Lega) precisa che fornirà un'apposita documentazione che

attesta l'accoglienza in Bielorussia di profughi ucraini, di cui evidentemente il rapporto di *Amnesty International* non tiene conto.

Laura BOLDRINI (LeU) precisa a sua volta che il riconoscimento della protezione internazionale implica l'adesione alla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e l'adozione di una conforme legislazione interna atta a disciplinare i profili procedurali. La Bielorussia, come numerosi altri Paesi, non presenta nessuno dei due requisiti ma ciò non esclude che possa ospitare sul proprio territorio stranieri in fuga da altri Paesi ai quali però non può riconoscere lo status internazionale di rifugiato.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.

C. 1679 Petrocelli, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vito COMENCINI, *relatore*, ricorda che il progetto di legge in esame, d'iniziativa parlamentare, ripropone, sia pure parzialmente e limitatamente ai soli due accordi con la Corea del Sud, un progetto di legge (l'A.S. 2813) che – presentato nel corso della XVII legislatura ed esaminato dalla Commissione Affari esteri del Senato il 28

giugno 2017 – non poté vedere completato il proprio *iter* parlamentare per la chiusura della legislatura stessa. Segnala che nelle legislature XV e XVI non erano mancati peraltro mancati analoghi provvedimenti finalizzati ad autorizzare le ratifiche degli accordi in oggetto il cui *iter* tuttavia non si era concluso.

Osserva che gli Accordi in via di ratifica sono finalizzati a definire la cornice giuridica entro cui far crescere la già ottima collaborazione fra Italia e Corea del Sud nei settori delle arti, della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia.

Rileva, in particolare, che con il primo dei due testi, quello sulla cooperazione culturale, che si compone di 22 articoli, le Parti esprimono il comune auspicio a voler promuovere la cooperazione, bilaterale e multilaterale, nei settori delle arti, della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale ed archeologico, dei giovani e dello sport (articoli 1 e 2).

Evidenzia che l'Accordo prevede l'adozione d'iniziative finalizzate ad incoraggiare l'insegnamento delle rispettive lingue nei due territori, nonché ad agevolarne lo studio (articolo 3), a promuovere lo scambio di documenti ed esperti (articolo 4), le collaborazioni universitarie e quelle fra gli enti governativi competenti in materia di spettacolo e cultura (articoli 6-7). Sottolinea la rilevanza anche delle previsioni relative allo sviluppo della cooperazione diretta fra musei ed istituzioni archeologiche (articolo 11), all'assegnazione di apposite borse di studio per studenti e insegnanti (articolo 13) e finalizzate a prevenire e a eliminare il traffico illegale di opere d'arte (articolo 14). Segnala che il testo prevede inoltre l'istituzione di una Commissione mista preposta all'attuazione delle misure del Trattato (articolo 19).

Sottolinea che l'Accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, composto di 11 articoli e di un annesso sulla proprietà intellettuale, è finalizzato a superare un precedente Trattato bilaterale di settore risalente al 1984, e a promuovere lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse (articolo 1), sia sul piano bilate-

rale – in particolare mediante la stipula di specifici accordi fra Ministeri, istituzioni, università e centri di ricerca coinvolti nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica (articolo 2) – che su quello multilaterale (articolo 3).

Rileva che tra i settori prioritari individuati per la collaborazione, vengono indicati – fra gli altri – quelli della fisica, della chimica, dell'energia, delle telecomunicazioni, delle nanotecnologie, dell'agricoltura, dell'industria alimentare, dell'ingegneria elettronica e civile, e dei trasporti (articolo 4). Osserva che tra le attività di cooperazione il testo annovera lo scambio di esperti e di informazioni, l'organizzazione congiunta di seminari, la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e formazione e l'erogazione di borse di studio (articolo 5).

Segnala che il testo prevede, inoltre, un sostegno specifico alle attività di cooperazione da parte dei rispettivi Governi, sia pure nei limiti delle disponibilità dei fondi (articolo 6) e l'impegno per una tutela della proprietà intellettuale (articolo 7), nei termini specificati dall'annesso all'Accordo medesimo. Evidenzia che è affidato ad una Commissione mista il compito di dare attuazione all'Accordo e di verificare l'applicazione (articolo 8).

Sottolinea che il disegno di legge, modificato nel corso dell'*iter* al Senato, si compone di cinque articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi italo-coreani in materia di cooperazione culturale e di cooperazione scientifico-tecnologica.

Osserva che l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria: il comma 1 autorizza la spesa di 180.000 euro per il 2019 e il 2020, e di 190.450 euro a decorrere dal 2021, per l'attuazione dell'Accordo culturale italo-coreano. Il comma 2 autorizza la spesa di 610.000 euro per il 2019 e il 2020, nonché di 624.720 euro a decorrere dal 2021, per l'attuazione dell'Accordo Italo-coreano di cooperazione scientifica e tecnologica.

Conclusivamente, sottolinea come la Corea rappresenti oggi uno dei *leader*

mondiali in questo settore e quindi è grande l'attenzione che il Governo coreano dà agli investimenti e alla ricerca sull'innovazione tecnologica, con l'obiettivo di far parte dei dieci Paesi *leader* in tale ambito.

Ritiene importante che l'Italia, che intende porsi in una posizione strategica in estremo Oriente, profilandosi sempre di più come Paese capace di produrre eccellenze tecnologiche e di stabilire sinergie con Stati *partner* particolarmente avanzati, veda la Corea del Sud come interlocutore privilegiato.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.

C. 1797 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino CABRAS (M5S), *relatore*, ricorda che la Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, è volta a realizzare la collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di estradizione.

Sottolinea che l'obiettivo è migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati sia l'esecuzione delle condanne, tenuto conto che è interesse comune degli

Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace.

Segnala che, adottata dal Consiglio il 27 settembre 1996, la Convenzione è stata firmata lo stesso giorno, a Dublino, dagli Stati membri dell'UE. Rileva che si tratta della seconda convenzione adottata in materia di estradizione dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea. Osserva che la prima convenzione, firmata a Bruxelles il 10 marzo 1995 e vertente sull'istituzione di una procedura semplificata di estradizione, non è stata ratificata dall'Italia.

Come sottolineato nella relazione illustrativa che correda il provvedimento in esame, evidenzia che le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino impegnano soltanto gli Stati appartenenti all'Unione europea, a differenza di quanto avviene maggior parte degli accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa, che invece ammettono l'adesione di Stati esterni al Consiglio stesso.

Rileva che la Convenzione in esame è volta, infatti, a completare e migliorare il funzionamento di due convenzioni concluse a suo tempo nell'ambito del Consiglio d'Europa: si tratta, in particolare, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e anche della Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 1977.

Precisa che la Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, è in vigore a livello internazionale dal 18 aprile 1960. Ricorda che l'Italia ha proceduto alla ratifica – con talune riserve – ai sensi della legge n. 300/1963. Osserva che la Convenzione prevede l'estradizione, tra le Parti, di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena e che essa non è applicabile ai reati considerati politici ed ai reati militari, ed ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. Sottolinea che, in materia fiscale, l'estradizione è accordata unicamente per quei reati o per quelle categorie di reati che le Parti avranno indicato. Evidenzia che l'estradizione può essere rifiutata anche

quando la persona richiesta rischia la condanna a morte nello Stato richiedente. Ricorda che alla Convenzione hanno aderito, oltre agli Stati membri del Consiglio d'Europa, anche Israele, Sudafrica e Repubblica di Corea.

Segnala che la Convenzione europea per la repressione del terrorismo, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977 ed in vigore dal 4 agosto 1978, è stata ratificata – con riserva – da parte dell'Italia con la legge n. 719/1985.

Osserva che, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, come precisato nella relazione illustrativa, gli Stati membri considerano il miglioramento delle procedure di estradizione una questione d'interesse comune « che rientra nella cooperazione prevista dal titolo VI del Trattato sull'Unione europea (nella forma vigente alla data della stipulazione della Convenzione) e segnatamente dall'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) ».

Sottolinea che la Convenzione di Dublino nasce dalla decisione degli Stati membri dell'Unione europea di considerare l'estradizione una questione di interesse comune – che rientra nella cooperazione prevista dal titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – e di considerare necessario, inoltre, integrare la disciplina prevista dalla Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957.

Con riferimento al contenuto, evidenzia che la Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 consta di 20 articoli preceduti da un preambolo.

Segnala la rilevanza, in particolare, degli articoli 5, in forza del quale nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto, ai fini dell'applicazione della Convenzione, come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico, ovvero un reato determinato da motivi politici, e dell'articolo 7 che detta la disciplina dell'estradizione dei nazionali.

Rileva che la domanda di estradizione non può essere rifiutata per il fatto che l'estradando è cittadino dello Stato mem-

bro richiesto, come invece previsto dall'articolo 6, lettera a) della Convenzione europea di estradizione.

Osserva che l'articolo 8 dispone che l'estradizione non possa essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte. È espressamente previsto che lo Stato membro richiesto abbia la facoltà di non applicare tale disposizione quando la domanda di estradizione è basata sui fatti che, secondo la sua legge penale, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato membro.

Sottolinea che il disegno di legge di ratifica – già presentato nel corso della XIII e della XIV legislatura senza che ne venisse ultimato l'iter di approvazione – si compone di quattro articoli.

Segnala che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione della Convenzione di Dublino.

Rileva che l'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie e stabilisce che agli oneri derivanti dalle disposizioni della Convenzione, valutati in euro 15.231 annui a decorrere dal 2019 per spese di missione ed euro 4.000 annui a decorrere dalla medesima annualità per altre spese, si provveda mediante riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Conclusivamente, sottolinea che la Convenzione in esame pone il condivisibile obiettivo di ampliare lo spazio giudiziario europeo, garantendo una più ampia collaborazione rispetto a quella tradizionalmente offerta agli Stati con i quali esistono rapporti di cooperazione internazionale.

Laura BOLDRINI (LeU) chiede chiarimenti sull'utilità di ratificare un accordo così risalente nel tempo.

Pino CABRAS (M5S), *relatore*, precisa che la ratifica di tale accordo, inserendosi nel processo di integrazione europea in materia di cooperazione giudiziaria, contribuisce ad assicurare la necessaria coerenza alle procedure di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, ad oggi non del tutto assicurata.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE ribadisce che l'accordo è essenziale per migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale relativa ai reati, in particolare quelli connessi al terrorismo, commessi prima dell'introduzione del mandato

di arresto europeo, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Laura BOLDRINI (LeU) ringrazia la viceministra Del Re per l'esauritivo chiarimento.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22/2019, recante: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (C. 1789 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per i profili di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, approvato dal Senato;

esaminate, in particolare, le disposizioni volte a garantire la tutela dei diritti dei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono in Italia alla data del recesso;

valutate positivamente le misure volte al potenziamento dei servizi consolari presenti nel Regno Unito, che prevedono appositi stanziamenti finalizzati all'acquisto di immobili adibiti ai servizi consolari

e alla ristrutturazione degli stessi; al miglioramento dei servizi in termini di tempestività ed efficacia; all'assunzione di personale;

preso atto della modifica introdotta alla disciplina dell'«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» in relazione alla decorrenza dei termini di iscrizione del cittadino;

esprimendo apprezzamento per le misure finalizzate ad autorizzare la partecipazione italiana all'aumento di capitale necessario per la sostituzione della quota del Regno Unito nella Banca europea per gli investimenti, nonché a rafforzare le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dei consessi internazionali, anche in vista della Presidenza italiana del G20,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate: Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Giovanni Nistri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	32
SEDE CONSULTIVA:	
DL 22/2019 – Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	35
Sulla missione di studio presso il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) svolta il 26 febbraio 2019	35
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	39
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	35
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti all'emendamento 10.4 della relatrice</i>)	44
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 maggio 2019.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 maggio 2019 — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate: Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Giovanni Nistri.

(*Svolgimento e conclusione*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni NISTRI, *Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giovanni RUSSO (M5S), Roberto Paolo FERRARI (Lega), Alberto PAGANI (PD), Salvatore DEIDDA (FdI) e Antonio DEL MONACO (M5S).

Giovanni NISTRI, *Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 maggio 2019 — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 22/2019 – Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto Paolo FERRARI, *relatore*, riferisce che il provvedimento in esame è stato approvato lo scorso 17 aprile, in prima lettura, dall'Assemblea del Senato, che ha apportato alcune modifiche al testo originario. Precisa, poi, che il decreto-legge contiene misure volte a garantire la sicurezza e la stabilità nel caso di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea senza un accordo (cosiddetta *Hard Brexit*).

Rileva, quindi, che le disposizioni da esso recate sono raggruppate in tre Capi.

Il Capo I, composto dal solo articolo 1, interviene in materia di poteri speciali nel settore dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

Le disposizioni del Capo II (articoli da 2 a 19-*quinquies*) attengono, invece, a molteplici profili applicativi dei principi comunitari della libera circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi, di cui all'articolo 26, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Infine, il Capo III (articoli da 20 a 23) consente la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza, a tal fine utilizzando i meccanismi già disciplinati dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, cui sono apportate alcune modifiche.

Conclude il provvedimento l'articolo 24, che reca l'entrata in vigore del decreto-legge, restando comunque inteso che le norme del provvedimento saranno superate ove, entro il 31 ottobre 2019, fosse recepito dal Regno Unito l'accordo di recesso già stipulato.

Entrando nel merito del provvedimento, osserva che i profili di competenza della Commissione difesa si rinvencono nell'articolo 1, che investe il delicato tema del cosiddetto *golden power* ovvero dell'esercizio dei poteri speciali da parte del

Governo che si possono sostanziare nel potere di veto o di imposizione di prescrizioni o condizioni in relazione ad operazioni societarie quando si ritiene che possano arrecare pregiudizi ad interessi strategici dello Stato.

In particolare, la disposizione in commento novella la disciplina, contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2012 – recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni – inserendovi una norma sui poteri speciali inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

Ricorda che il decreto n. 21 del 2012 segna il passaggio da un regime di *golden share* a un sistema di *golden power* che consente l'esercizio dei poteri speciali con riguardo a tutte le società che svolgono attività di rilevanza strategica e non più soltanto nei confronti delle società privatizzate. Tale sistema opera, inoltre, a prescindere dalla titolarità in capo allo Stato di partecipazioni nelle imprese strategiche.

Sottolinea, dunque, che l'articolo 1 è volto ad aggiornare la normativa in materia di poteri speciali, in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale. A tal fine, i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G sono qualificati attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali da parte dello Stato.

Al riguardo, ricorda che il Parlamento europeo, con una risoluzione del 12 marzo scorso, aveva evidenziato che le vulnerabilità delle reti 5G potrebbero essere sfruttate per manomettere i sistemi informatici, causando, potenzialmente, gravissimi danni ai cittadini e alle economie europee e nazionali. È noto, infatti, che i fornitori di tecnologie sono tecnicamente in grado di utilizzare componenti della tecnologia

della rete 5G per violare la riservatezza dei dati di cittadini, imprese e istituzioni. Proprio in considerazione di ciò, il Parlamento europeo aveva invitato gli Stati membri, le agenzie di cyber-sicurezza, gli operatori del settore delle telecomunicazioni, i produttori e i fornitori di servizi di infrastruttura critici a segnalare alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) qualsiasi elemento indicante l'esistenza di vulnerabilità tale da compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti di telecomunicazione.

La necessità e l'urgenza di introdurre un quadro normativo che consenta la protezione degli interessi strategici rilevanti per il sistema di sicurezza nazionale connessi alla realizzazione delle relative infrastrutture appare ancora maggiore se si considera che la rete 5G sarà la struttura portante dell'infrastruttura digitale nazionale che apporterà nuovi vantaggi in molti settori, tra cui quello della difesa e il comparto spaziale.

Entrando nello specifico, evidenzia che la novella introduce nel decreto-legge n. 21 del 2012 un nuovo articolo 1-bis, composto da 4 commi.

Il comma 1 individua, quale attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali.

Il comma 2 prevede l'obbligo di notificare alla Presidenza del Consiglio una informativa completa in relazione ai contratti e agli accordi, che hanno ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla tecnologia 5G, quando questi siano posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea. Più in particolare sono soggette a notifica le operazioni di acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, nonché le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.

Il successivo comma 3 definisce in chiave sostanzialistica e antielusiva tali soggetti esterni, ricomprendendovi, oltre ai soggetti formalmente stabiliti fuori dall'UE, anche le imprese formalmente europee ma controllate direttamente o indirettamente da soggetti extra UE.

Infine, il comma 4 consente di introdurre una disciplina di semplificazione degli oneri di notifica e procedurali, al fine di minimizzare l'impatto sulle imprese operanti nei settori strategici così individuati, in conformità al principio di proporzionalità.

Da ultimo, sottolinea come l'intervento normativo sia del tutto coerente anche con i più recenti interventi normativi europei. Il 10 aprile scorso, infatti, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (IDE) che prevede strumenti UE per il controllo degli investimenti diretti esteri, con l'obiettivo di tutelare i settori strategici. Gli investimenti diretti esteri devono essere dunque verificati per evitare che possano mettere in pericolo gli interessi strategici dell'UE (il nuovo regolamento protegge i settori industriali chiave come l'energia, i trasporti, le comunicazioni, i dati, lo spazio e la finanza, oltre che le tecnologie come i semiconduttori, l'intelligenza artificiale e la robotica).

Alla luce di quanto richiamato, si riserva di presentare, al termine del dibattito, una proposta di parere favorevole.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla missione di studio presso il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) svolta il 26 febbraio 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che lo scorso 26 febbraio, una delegazione della Commissione difesa ha effettuato una missione di studio presso il Centro Alti Studi per la Difesa con sede a Roma.

In esito allo svolgimento della missione, presenta dunque una relazione sugli esiti della predetta missione (*vedi allegato n. 1*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 21.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Nuovo testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 aprile 2019.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione sul nuovo testo base, che è in distribuzione.

Ricorda, quindi, che nella seduta del 18 aprile scorso la Commissione ha concluso la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 12 e che alle ore 12 di lunedì 6 maggio è scaduto il termine per la presentazione di sub-emendamenti all'emendamento 10.4 della relatrice e all'identico emendamento Aresta 10.8.

Comunica che sono stati presentati due sub-emendamenti, ritenuti entrambi ammissibili (*vedi allegato 2*).

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, formula parere contrario sugli emendamenti Deidda 1.1 e Pagani 1.2 e parere favorevole sull'emendamento Ferrari 1.3. Propone, quindi, di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento all'articolo 4, formula parere favorevole sull'emendamento Toccalini 4.2 purché riformulato sostituendo la parola « minacciare » con la parola « preannunciare ». Formula, poi, parere contrario sull'emendamento De Menech 4.1 e parere favorevole sugli emendamenti Pettazzi 4.3 e Zicchieri 4.4. Propone, quindi, di accantonare gli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6.

Passando all'articolo 7, formula parere favorevole sugli emendamenti De Menech 7.1, Frusone 7.2 e Ferrari 7.3.

Con riguardo all'articolo 8, formula parere favorevole sull'emendamento Gubitoso 8.1 purché riformulato nel senso di aggiungere alla rubrica dopo le parole « cariche elettive » le seguenti « delle associazioni professionali a carattere sindacale ». Propone, inoltre, di accantonare gli emendamenti De Menech 8.2, Aresta 8.3, Zicchieri 8.4, Fantuz 8.5 e Galantino 8.6. Infine, formula parere favorevole sull'emendamento Toccalini 8.7.

Passando all'articolo 9, propone di accantonare gli emendamenti Rossini 9.1 e

Iorio 9.2, mentre formula parere favorevole sull'emendamento Rosato 9.3. Propone, altresì, di accantonare gli emendamenti Ferrari 9.4 e Iovino 9.5, nonché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10 e i sub-emendamenti all'emendamento 10.4 della relatrice e all'identico Aresta 10.8.

Passando all'articolo 11, formula parere contrario sugli emendamenti Maria Tripodi 11.1 e Lotti 11.2, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Traversi 11.3.

Propone, quindi, di accantonare gli emendamenti Chiazzese 11.4, Del Monaco 11.5, Frusone 11.6 e Aresta 11.7.

Con riferimento all'articolo 13, formula parere contrario sugli emendamenti Pagani 13.1 e Maria Tripodi 13.2 e parere favorevole sull'emendamento Ferrari 13.3.

Passando all'articolo 14, formula parere favorevole sugli identici emendamenti Enrico Borghi 14.1 e Fantuz 14.2 invitando i presentatori degli emendamenti Toccalini 14.3, Pettazzi 14.4, Galantino 14.5 e Zicchieri 14.6 al ritiro delle relative proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Propone, quindi, di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 15.

Passando all'articolo 16, formula parere favorevole sugli identici emendamenti Losacco 16.1 e Fantuz 16.2, mentre propone di accantonare gli emendamenti Iorio 16.3 e Deidda 16.4. Formula, quindi, parere favorevole sull'emendamento Toccalini 16.5 proponendo, altresì, di accantonare l'emendamento Iovino 16.6 e l'articolo aggiuntivo Ferrari 16.01.

Passando all'articolo 17, propone di accantonare gli emendamenti Lotti 17.1 e Rossini 17.2, mentre formula parere contrario sull'emendamento Carè 17.3 e parere favorevole sull'emendamento Pettazzi 17.4.

Con riguardo all'articolo 18, formula parere contrario sull'emendamento Frailis 18.1, parere favorevole sull'emendamento Zicchieri 18.2, mentre invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Fantuz 18.3. Infine, formula parere favorevole sull'emendamento Pettazzi 18.4.

Il sottosegretario Angelo TOFALO esprime parere conforme alla relatrice, ad eccezione dell'emendamento De Menech 7.1, sul quale si rimette alla Commissione.

Salvatore DEIDDA (FdI), domanda alla maggioranza ed al Governo le ragioni che hanno spinto ad accantonare un cospicuo numero di proposte emendative, esprimendo forte preoccupazione per la possibilità che i tempi d'esame del provvedimento si dilatino eccessivamente.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), assicura il collega Deidda che gli accantonamenti proposti dalla relatrice non sono legati a problematiche particolari, ma alla necessità di un ulteriore approfondimento e che tutte le proposte emendative verranno esaminate nei tempi previsti.

Emanuela CORDA, *relatrice*, condivide le considerazioni del collega Ferrari e assicura che i lavori della Commissione procederanno speditamente.

Gianluca RIZZO, *presidente*, pone, quindi, in votazione la proposta di accantonamento formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Salvatore DEIDDA (FdI), illustra le ragioni che hanno condotto alla presentazione della proposta emendativa interamente sostitutiva del provvedimento sottolineando come, a suo avviso erroneamente, sul tema sia stata creata un'eccessiva aspettativa da parte del personale militare.

Esprime, inoltre, perplessità sulla scelta effettuata dal Ministro della difesa di riconoscere le associazioni sindacali costituite a seguito della sentenza della Corte costituzionale, quando ancora il Parlamento non aveva sufficientemente dibattuto sulla materia.

Evidenzia, inoltre, come alcune questioni, quale ad esempio quella dei rap-

porti con gli organi di stampa, non siano state affrontate nel testo adottato come testo base e, pertanto, siano riproposte nell'emendamento in esame al fine di migliorare il provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Deidda 1.1.

Alberto PAGANI (PD), evidenzia come l'emendamento 1.2, a sua prima firma, pone il tema del riconoscimento dei sindacati aventi carattere interforze già dibattuto in sede di comitato ristretto.

Non comprende le ragioni che hanno indotto la maggioranza a non accedere a questa possibilità e, anzi, sottolinea come il gruppo del Partito democratico, anche alla luce dell'esperienza sindacale delle Forze di polizia, consideri necessario favorire la creazione di sindacati interforze affinché possa essere evitata una eccessiva frammentazione degli stessi sindacati che finisce, a suo avviso, per indebolire la tutela del personale militare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pagani 1.2 ed approva l'emendamento Ferrari 1.3.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Luca TOCCALINI (Lega), accoglie la riformulazione proposta dalla relatrice all'emendamento 4.2, a sua prima firma.

La Commissione approva l'emendamento Toccalini 4.2 nuova formulazione (*vedi allegato 3*).

Roger DE MENECH (PD), illustra l'emendamento 4.1, di cui è primo firmatario, ribadendo la posizione già illustrata dall'onorevole Pagani con riguardo alla possibilità di prevedere sindacati a carattere interforze.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento De Menech 4.1 ed approva gli emendamenti Pettazzi 4.3 e Zicchieri 4.4 (*vedi allegato 3*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La Commissione approva l'emendamento De Menech 7.1 (*vedi allegato 3*).

Giovanni Luca ARESTA (M5S), sottoscrive l'emendamento Frusone 7.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli emendamenti Frusone 7.2 e Ferrari 7.3 (*vedi allegato 3*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Michele GUBITOSA (M5S), accetta la riformulazione proposta dalla relatrice al proprio emendamento 8.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli emendamenti Gubitosa 8.1 nuova formulazione e Toccalini 8.7 (*vedi allegato 3*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La Commissione approva l'emendamento Rosato 9.3 (*vedi allegato 3*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maria Tripodi 11.1 e Lotti 11.2 ed approva l'emendamento Traversi 11.3 (*vedi allegato 3*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pagani 13.1 e Maria Tripodi 13.2 ed approva l'emendamento Ferrari 13.3 (*vedi allegato 3*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La Commissione approva gli identici emendamenti Enrico Borghi 14.1 e Fantuz 14.2 (*vedi allegato 3*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Enrico Borghi 14.1 e Fantuz 14.2 devono intendersi precluse tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 14.

Avverte, inoltre, che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Losacco 16.1 e Fantuz 16.2, nonché l'emendamento Toccalini 16.5 (*vedi allegato 3*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Carè 17.3 ed approva l'emendamento Pettazzi 17.4 (*vedi allegato 3*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Frailis 18.1 ed approva l'emendamento Zicchieri 18.2 (*vedi allegato 3*).

Marica FANTUZ (Lega), ritira l'emendamento 18.3, a sua prima firma.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Pettazzi 18.4 (*vedi allegato 3*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.30.

ALLEGATO 1

Sulla missione di studio presso il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) svolta il 26 febbraio 2019.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a il 26 febbraio 2019 presso il Centro Alti Studi della Difesa (CASD).

Lo scorso 26 febbraio una rappresentanza della Commissioni Difesa della Camera, composta dal sottoscritto, dal Vicepresidente della Commissione difesa, onorevole Roger De Menech e dagli onorevoli Ferrari, Iovino, Perego di Cremona, Russo, Toccalini, Tondo e Tripodi si è recata in visita presso il Centro Alti Studi della Difesa (CASD) che ha sede nel comprensorio di Palazzo Salviati a Roma.

La delegazione della Commissione ha iniziato la visita sotto la guida del Generale di Corpo d'armata Massimiliano Del Casale, Presidente del Centro Alti Studi della difesa, che ha accompagnato la delegazione durante tutta la missione fornendo chiarimenti e spiegazioni alle numerose richieste di approfondimento poste dai parlamentari.

Nel corso del saluto iniziale svolto presso la biblioteca del Centro Alti Studi della Difesa, il Generale Del Casale ha fornito numerose informazioni in merito all'origine storica del Palazzo che dal 1971 ospita il CASD e che fu in passato sede del Tribunale militare e nel 1931 del Collegio Militare di Roma. In questi locali, ha ricordato il Generale Del Casale con sentita partecipazione, durante il periodo dell'occupazione nazista furono tenuti prigionieri, dal 16 al 18 ottobre 1943, in attesa della loro deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz, 1259 ebrei catturati nella retata al ghetto di Roma e di cui soltanto 17 riuscirono a sopravvivere, tra questi una sola donna e nessun bam-

bino. Nell'ambito di questa rievocazione è stata, in particolare, ricordata una cerimonia commemorativa che ha avuto luogo a Palazzo Salviati in occasione del 75° anniversario della deportazione, nel corso della quale è stata svelata una lapide commemorativa, ulteriore testimonianza del profondo legame esistente tra la comunità ebraica e la sede che attualmente ospita il Centro Alti Studi della Difesa.

Nel corso del successivo *briefing* il Generale Del Casale, dopo aver presentato i direttori delle quattro componenti che operano all'interno del CASD ovvero, l'Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD), l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS) ed il Centro per la Formazione Logistica Interforze (Ce.FLI), ha illustrato in maniera estremamente dettagliata ed esaustiva, i compiti e l'organizzazione interna del Centro Alti Studi della Difesa, sottolineandone, altresì, i processi di adattamento e le modifiche interne che nel corso degli anni hanno contribuito a rendere il CASD un organismo militare di eccellenza nell'ambito della formazione avanzata della dirigenza militare e della ricerca sui temi della difesa e della sicurezza interna e internazionale.

Per quanto riguarda la struttura organizzativa del Centro Alti Studi della Difesa il Generale Del Casale ha spiegato che il CASD è organicamente strutturato in una Presidenza, in uno Stato Maggiore e nei richiamati Istituti e Centri, ciascuno dei quali dotato di una propria direzione. A sua

volta il Presidente dipende direttamente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa ed è assistito da un Consiglio Direttivo, da lui stesso presieduto e composto dai condirettori dello IASD, dai direttori dell'ISSMI, del CeMiSS e del Ce.FLI e dal Capo di S.M. con funzioni di segretario. Il Consiglio Direttivo esamina ed esprime pareri sui programmi di studio dello IASD e dell'ISSMI, sulle attività delle sessioni e dei corsi di studio, sul sistema di valutazione degli Ufficiali frequentatori e su tutti gli aspetti organizzativi e funzionali del Centro.

Passando in rassegna le missioni istituzionali del CASD, il Generale Del Casale ha illustrato una serie di compiti assegnati al Centro Alti Studi della Difesa con particolare riferimento all'aggiornamento professionale degli alti Ufficiali e dei dirigenti civili della Difesa, all'integrazione dei profili professionali e culturali degli Ufficiali delle Forze armate nazionali in una dimensione interforze, allo svolgimento di ricerche e studi su temi di interesse della Difesa e della logistica interforze, coerentemente con gli sviluppi in ambito nazionale, europeo e NATO.

Con particolare riferimento al carattere interforze che connota le diverse attività del CASD il Generale del Casale ha richiamato l'attenzione della delegazione parlamentare sul distintivo del Centro che rappresenta un quadro di sintesi dei colori e dei simboli delle quattro Forze Armate e dove il motto « *Ut unum sint* » ne attesta le finalità d'integrazione interforze.

Venendo poi all'analisi delle quattro componenti che operano all'interno del CASD, il Generale Del Casale, dopo aver spiegato in maniera particolarmente dettagliata i diversi *step* della formazione del personale militare, con particolare riferimento alle diverse tipologie di attività formative svolte degli Stati Maggiori, si è soffermato sul corso svolto presso l'Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD), istituto di istruzione superiore a carattere interforze, illustrandone le peculiarità, sia con riferimento all'offerta formativa, sia alla platea dei frequentatori militari, civili e stranieri.

L'Istituto Alti Studi per la Difesa è infatti preposto all'alta formazione degli

Ufficiali Dirigenti delle F.A., dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, con il grado di generale di brigata o colonnello (e gradi equivalenti), dei Dirigenti civili della Difesa, dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione, del settore dell'economia, dell'industria, delle Università, dell'informazione e delle libere professioni e di Enti ed organismi privati. Alle attività formative IASD possono essere ammessi frequentatori stranieri. L'entità numerica e le nazionalità sono quelle stabilite dallo Stato Maggiore della Difesa.

Per quanto concerne l'offerta formativa dello IASD è stato sottolineato come spetti al Capo di Stato Maggiore della Difesa la relativa definizione annuale articolata, di norma, in più moduli seminariali, uno dei quali svolto in lingua inglese. In relazione al contenuto di questi moduli il Generale del Casale ha avuto modo di far conoscere alla delegazione parlamentare l'elevato livello di approfondimento offerto da questi corsi nel cui ambito sono affrontate una pluralità di tematiche legate alla difesa, alla sicurezza nazionale ed internazionale, alle relazioni internazionali, alla politica delle Alleanze. Ad integrazione dell'attività di studio i frequentatori hanno, inoltre, la possibilità di svolgere viaggi di studio, nazionali ed internazionali, tirocini presso Enti ed unità organizzative pubbliche e private. Alla sessione di studio IASD è, inoltre, associato, il Master universitario di II livello in « Strategia globale e sicurezza », organizzato e gestito nell'ambito di una convenzione stipulata tra lo IASD ed una Università italiana.

In relazione alla fase conclusiva del corso, al fine del conseguimento del « titolo » IASD, il frequentatore nazionale deve in primo luogo aver maturato un determinato numero di crediti formativi in ambito Difesa che rappresentano l'unità di misura del volume di lavoro svolto dal frequentatore in termini di partecipazione alle attività didattiche, ai seminari, alle conferenze, ai lavori di gruppo, ai viaggi di studio, all'attività di ricerca, alle esercitazioni, nonché allo studio individuale e autoapprendimento. È, inoltre, prevista la discussione della tesi individuale assegnata

a ciascun frequentatore dal Consiglio di Istituto e scelta nell'ambito di una rosa di argomenti aggiornata annualmente. La valutazione della Tesi IASD è attribuita da una o più Commissioni valutatrici nominate dal Consiglio di Istituto dello IASD sulla base dell'elaborato presentato e discusso in sessione plenaria.

Passando ad illustrare l'organizzazione dell'Istituto Alti Studi per la Difesa il Generale Del Casale ha sottolineato come la direzione dello IASD è a lui riconducibile. Per lo svolgimento di tale compito si avvale di cinque Direttori Coadiutori, Ufficiali Generali di Divisione o di Brigata o grado equivalente delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza; può, inoltre, figurare anche un funzionario diplomatico in posizione di fuori ruolo dal Ministero degli Affari Esteri. In tale occasione il Generale Del Casale ha presentato alla delegazione parlamentare i Direttori Coadiutori dello IASD presenti al *briefing*.

Dopo aver risposto alle numerose domande poste dai componenti la delegazione parlamentare che hanno consentito di comprendere al meglio la varietà delle attività svolte nell'ambito della sessione IASD e le opportunità di crescita professionale che il corso offre a tutti i partecipanti, anche grazie allo scambio di esperienze e al confronto su temi di comune interesse legati al mondo della difesa, il Presidente del CASD ha fornito informazioni dettagliate in merito all'organizzazione e i compiti dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI).

L'Istituto organizza una serie di corsi funzionali a migliorare e sviluppare l'addestramento professionale e la conoscenza culturale del personale militare e civile della Difesa e della Guardia di Finanza destinati ad assumere incarichi di particolare rilievo negli Stati maggiori, in ambiti di Forza armata, interforze e internazionali.

In relazione al metodo didattico seguito è stato spiegato che il sistema si basa sul coinvolgimento attivo e sulle capacità di autoapprendimento dei singoli frequentatori, sviluppando ed approfondendo le loro

conoscenze, attraverso cicli di lezioni, conferenze e lavori individuali e di gruppo, esercitazioni e viaggi di studio in ambito nazionale ed internazionale.

Nel fornire una panoramica dei diversi corsi organizzati presso l'Istituto, particolare attenzione è stata data al Corso Superiore di Stato Maggiore inteso a far acquisire ai frequentatori militari, nei gradi di Maggiore e Tenente Colonnello o equivalenti, la capacità di contribuire alla pianificazione e alla conduzione di attività militari interforze e di Forza armata in ambito nazionale e internazionale e la capacità necessaria per l'eventuale esercizio di funzioni dirigenziali. Al corso si può accedere solamente dopo il superamento dei corsi di Stato maggiore di Forza armata (o i corsi CC e GdF) ed è richiesto, analogamente a quanto previsto per l'ammissione al corso IASD, il possesso di una laurea magistrale e la conoscenza della lingua inglese.

Al termine, agli ufficiali che superano il corso ISSMI sono rilasciati il diploma di corso superiore di Stato maggiore interforze e il relativo distintivo ed è conferito il titolo « Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze ». Al corso è, inoltre, associato il master universitario di I livello in « Studi internazionali strategico-militari », organizzato e gestito nell'ambito di una convenzione stipulata tra lo IASD ed una Università italiana.

Nel proseguo dell'esposizione delle attività svolte dall'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze particolarmente dettagliata è stata, poi, la descrizione di un ulteriore rilevante corso attivo da alcuni anni presso l'ISSMI e finalizzato alla formazione di Consiglieri Giuridici nelle Forze Armate. In relazione a tale corso il Generale Del Casale ha spiegato in maniera particolarmente efficace l'utilità di personale militare altamente specializzato nel campo del diritto richiamando l'attenzione della delegazione parlamentare sulla complessità di talune questioni giuridiche che possono emergere nei diversi teatri operativi e che richiedono una specifica capacità di analisi ai fini di una loro rapida soluzione. In tali contesti i consiglieri

giuridici svolgono un ruolo importante di supporto ai Comandanti nella trattazione delle diverse problematiche e nell'individuazione delle relative iniziative da assumere.

Al corso partecipa il personale militare designato dagli Stati Maggiori di Forza Armata e dai Comandi Generali e personale appartenente alle Organizzazioni Umanitarie.

L'illustrazione del Generale Del Casale è poi proseguita con la descrizione del Centro per la Formazione Logistica Interforze (Ce.FLI) e del Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS), entrambe articolazioni organizzative del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD). In tale occasione sono stato presentati alla delegazione della Commissione i rispettivi Direttori che hanno preso parte al briefing.

In relazione alla prima di queste due strutture, è stato spiegato come il Ce.FLI operi prioritariamente nel campo della formazione avanzata in materia di logistica.

Al riguardo è stata posta l'attenzione della delegazione parlamentare sul fatto che il concetto di logistica interforze deve essere considerato nella sua accezione più ampia, che comprende gli aspetti della logistica nazionale legati al sostegno sanitario, alle infrastrutture, all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi operativi complessi e della relativa gestione degli approvvigionamenti ed appalti (*procurement*) incluso l'associato supporto logistico integrato e la logistica delle organizzazioni multinazionali (NATO, ONU, UE). In tale contesto il Ce.FLI si occupa anche delle moderne tecniche di ingegneria logistica e gestionale.

La sfera di interesse dell'offerta formativa del Ce.FLI è pertanto affine a quella di competenza del IV Reparto Logistica e Infrastrutture dello Stato Maggiore Difesa (SMD) e si sviluppa in linea con gli indirizzi formativi formulati dal I Reparto del richiamato Stato maggiore e, per gli aspetti del *procurement*, con le direttive del Segretariato Generale della Difesa-Direzione Nazionale degli Armamenti (SGD-DNA).

Nello specifico, in relazione ai richiamati ambiti di interesse, il Ce.FLI sovrintende all'organizzazione e allo svolgimento di una serie di iniziative a carattere interforze (compresa l'arma dei Carabinieri) volte ad assicurare l'aggiornamento costante degli sviluppi dottrinali e normativi in materia di logistica interforze. Nell'ambito delle iniziative di studio e aggiornamento svolte sia presso la sede del Ce.FLI, sia presso la sede del CASD è prevista la possibilità che i frequentatori dei corsi Ce.FLI partecipino ad un *master* universitario di II livello della durata di un anno accademico tenuto da istituti universitari nazionali.

In risposta alle diverse domande poste dai componenti la delegazione parlamentare il Presidente del CASD ha avuto poi modo di sottolineare ulteriormente l'altissimo livello di aggiornamento professionale offerto dal Ce.FLI particolarmente utile in considerazione della necessità di monitorare costantemente gli sviluppi dottrinali e normativi che caratterizzano la logistica interforze in ambito nazionale, europeo e NATO.

Passando, infine, ad illustrare dettagliatamente l'organizzazione e le attività del Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS), il Presidente del CASD ha richiamato l'attenzione della delegazione parlamentare sul fatto che il Centro svolge studi su problemi di carattere politico – strategico – militare d'interesse nazionale, per soddisfare precise esigenze del Ministero della difesa.

Per tali attività il CeMiSS si avvale sia del contributo di ricercatori estremamente qualificati esterni all'amministrazione della Difesa, compresi istituti di ricerca, reclutati con contratto annuale e previo svolgimento di un bando di concorso, sia di personale civile e militare in possesso di requisiti per essere considerati *Subject Matter Expert*.

Dopo aver illustrato le undici aree di interesse del CeMiSS e risposto a numerose domande formulate dalla delegazione parlamentare, il Generale Del Casale ha illustrato l'articolazione interna del Centro, strutturato su due Dipartimenti (Mo-

nitoraggio Strategico – Ricerche) ed un Ufficio Relazioni Esterne. In tale occasione sono stati richiamati i temi di rispettiva competenza con particolare riferimento a quelli legati alla sicurezza nazionale e globale e alle minacce non convenzionali.

Particolare attenzione è stata, infine, rivolta alle attività di studio e di ricerca svolte da un apposito gruppo di ricercatori del CeMiSS in occasione dell'anno di presidenza italiana dell'iniziativa «5+5 Difesa», importante *forum* di collaborazione nel settore della Difesa e della sicurezza tra cinque Paesi della sponda nord del Mediterraneo (Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna) e cinque della sponda sud (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia), con il fine di migliorare la reci-

proca conoscenza, comprensione e fiducia nell'affrontare i comuni problemi della sicurezza dell'area mediterranea.

Al termine del *briefing* ulteriori spunti di riflessione sono emersi nel corso del saluto conclusivo della delegazione con il Generale Del Casale svolto presso la sala Bergamini. In questa occasione il sottoscritto e i parlamentari hanno avuto modo di ringraziare il Generale e l'intero suo *staff* per l'importante lavoro che quotidianamente svolgono e per l'accuratezza delle informazioni fornite durante la visita che ha permesso alla delegazione della Commissione di conoscere il livello di eccellenza di questo importante Istituto e di tutto il personale che vi opera.

ALLEGATO 2

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo base C. 875 Corda e abbinata C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 10.4 DELLA RELATRICE

Art. 10.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: È vietato qualsiasi atto diretto a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.

Alla parte consequenziale, al capoverso articolo 17-bis (Giurisdizione), sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le controversie in materia sindacale del personale militare e delle associazioni sindacali militari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

0.10.4.1. Ferrari, Fantuz, Zicchieri, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Alla parte consequenziale, al capoverso articolo 17-bis (Giurisdizione), sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le controversie in materia sindacale del personale militare e delle associazioni sindacali militari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

0.10.4.2. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego di Cremnago, Ripani.

ALLEGATO 3

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Nuovo testo base C. 875 Corda e abbinata C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani).

EMENDAMENTI APPROVATI

Art. 1.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

Conseguentemente all'articolo 13, sopprimere il comma 2.

1. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Art. 4.

Al comma 1, lettera b), prima delle parole: proclamare lo sciopero inserire le seguenti: preannunciare o.

4. 2. Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

(Nuova formulazione)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso la rappresentanza di una singola categoria all'interno di una

singola associazione professionale a carattere sindacale tra i militari non deve superare il limite del settantacinque per cento dei propri iscritti.

4. 3. Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza;.

4. 4. Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Art. 7.

Al comma 1, dopo le parole: o sovvenzioni in qualsiasi forma aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per la devoluzione di patrimonio residuo allo scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

7. 1. De Menech, Pagani, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Lotti, Rosato.

Al comma 4 sostituire le parole: della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *con la seguente:* competente.

7. 2. Frusone, Aresta.

Al comma 5, sostituire le parole da: e il rendiconto fino alla fine del periodo *con le seguenti:* , entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, ed il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, nonché depositati presso i competenti uffici dei ministeri che hanno concesso l'assenso di cui all'articolo 3.

7. 3. Ferrari, Zicchieri, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Art. 8.

Alla rubrica dopo la parola: elettive aggiungere le seguenti delle associazioni professionali a carattere sindacale.

8. 1. Gubitosa.

(Nuova formulazione)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « tre anni » aggiungere le seguenti: « e non può essere frazionata »;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

8. 7. Toccalini, Pettazzi, Ferrari, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Art. 9.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: « in luogo di operazioni » aggiungere le seguenti: « in attività operativa, addestrativa ed esercitativa »;

dopo le parole: « fuori del territorio nazionale », aggiungere, in fine, le seguenti: « inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali, ovvero distaccato individualmente ».

9. 3. Rosato, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

Art. 11.

Al comma 3 sostituire le parole: accordo sindacale stipulato con le seguenti: accordi sindacali stipulati.

11. 3. Traversi.

Art. 13.

Al comma 1, dopo le parole: Corpo di polizia ad ordinamento militare aggiungere le seguenti: e al tre per cento della forza effettiva di ogni categoria.

13. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Art. 14.

Sopprimerlo.

***14. 1.** Enrico Borghi, Pagani, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti, Rosato.

Sopprimerlo.

***14. 2.** Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Art. 16.

Sopprimere il comma 1.

***16. 1.** Losacco, Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Lotti, Rosato.

Sopprimere il comma 1.

***16. 2.** Fantuz, Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza dell'associazione professionale a carattere sindacale e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

16. 5. Toccalini, Pettazzi, Zicchieri, Ferrari, Fantuz, Belotti, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Art. 17.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

17. 4. Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Belotti, Ferrari, Toccalini, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Art. 18.

Al comma 3, sostituire le parole: alla prima elezione dei rappresentanti delle associazioni sindacali tra i militari *con le seguenti:* ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. 2. Zicchieri, Fantuz, Pettazzi, Belotti, Ferrari, Toccalini, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, che abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno novanta giorni di tempo per adeguarsi ai contenuti ed alle prescrizioni della medesima legge. Decorso tale termine il Ministro competente effettua, sulle predette associazioni, i controlli previsti all'articolo 3.

18. 4. Pettazzi, Zicchieri, Fantuz, Ferrari, Belotti, Toccalini, Furgiuele, Marchetti, Paolini.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585 cost., approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	48
Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	49
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	59
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. Nuovo testo C. 622 (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	71
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Atto n. 79 (Rilievi alle Commissioni VII e XI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	67

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 12.40.

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

C. 1585 cost., approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che rispetto al precedente fascicolo – sul quale la Commissione bilancio ha già espresso un parere di nulla osta nella seduta del 30 aprile scorso – presenta le seguenti nuove proposte emendative: Ceccanti 01.060 e 1.70, Migliore 1.71, De Menech 1.72 e 1.73 e Ungaro 2.70. Poiché le citate proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

C. 1616, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, segnala che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che rispetto al precedente fascicolo – sul quale la Commissione bilancio ha già espresso un parere di nulla osta nella seduta del 30 aprile scorso – presenta le nuove proposte emendative Migliore 1.60 e De Menech 3.60. Poiché le citate proposte emendative citate non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

C. 1074-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 maggio 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 2 maggio il rappresentante del Governo aveva depositato la relazione tecnica sul provvedimento, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, e che, nella medesima seduta, la relatrice si era riservata di acquisire dal Governo eventuali ulteriori elementi di informazione.

La viceministra Laura CASTELLI segnala che l'articolo 4, in materia di cedibilità dei crediti IVA trimestrali, non determina riflessi ai fini del debito pubblico in caso di cessione del credito agli istituti finanziari. A questo riguardo, ricorda preliminarmente che la cessione di crediti commerciali a soggetti bancari-finanziari determina la riclassificazione, da parte dell'organismo europeo di statistica (Eurostat), della posta quale debito finanziario, in sostanza debito pubblico. Tuttavia, la cessione che determina la riclassificazione è quella pro-soluto, ossia con liberazione del cedente. Sottolinea come nel caso in questione, il cedente non sia liberato poiché rimane impregiudicata l'attività di accertamento tributario nei confronti del cedente stesso, seppure entro i limiti temporali di decadenza della stessa. A ciò si aggiunge il fatto che l'ufficio

finanziario possa ripetere le somme dal cessionario.

Conferma poi che i nuovi adempimenti previsti dall'articolo 6, in materia di incarichi per la trasmissione cumulata delle dichiarazioni, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Segnala che l'articolo 10, recante termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili, non comporta conseguenze sull'attività di verifica degli enti locali giacché il differimento della presentazione della dichiarazione IMU/TASI da esso prevista è di soli 6 mesi, mentre, ai sensi della legislazione vigente, gli accertamenti devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Osserva peraltro che la predetta presentazione riguarda casi ormai limitati e meramente residuali, come precisato nelle istruzioni allegate alla dichiarazione IMU, ossia concerne le sole fattispecie in cui il comune non è a conoscenza dei dati necessari per controllare l'esatto adempimento dei soggetti passivi.

Fa quindi presente che l'articolo 13, in materia di semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche, non appare determinare effetti negativi di cassa, giacché le società sportive dilettantistiche generalmente non operano l'applicazione di ritenute sui compensi erogati fino ai 10.000 euro.

Osserva che l'articolo 15, recante semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, non comporta il rischio di affievolimento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, giacché l'alleggerimento di adempimenti a carico di contribuenti potrebbe essere compensato dalla maggiore deterrenza correlata all'incremento della misura delle sanzioni e, in generale, dal regime sanzionatorio.

Infine evidenzia che l'articolo 19, intervenendo in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie rela-

tive alle entrate tributarie degli enti locali, consente ai comuni di acquisire comunque nell'esercizio di riferimento il gettito relativo alle delibere tariffarie approvate e pubblicate sul Portale del federalismo fiscale e pertanto non determina effetti di cassa, fermo restando che eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Vanessa CATTOI (Lega), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1074-A, recante Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

l'articolo 3, che esclude dagli obblighi informativi che gravano sui contribuenti che applicano il regime forfetario dati e informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che sono dichiarati o comunicati dal contribuente stesso e da terzi, sotto il profilo strettamente finanziario non comporta effetti in termini di gettito, in quanto i dati e le informazioni richieste sono già presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate a seguito di comunicazioni effettuate da terze parti ovvero, in mancanza, sono comunicati direttamente dal contribuente come già avviene;

inoltre, gli eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 4, in materia di cedibilità dei crediti IVA trimestrali, non incide sui tempi di erogazione dei rimborsi, in quanto l'efficacia della cessione del credito trimestrale nei confronti dell'Agenzia delle entrate non è rimandata alla presentazione della dichiarazione annuale, ma il rimborso dovrà avvenire secondo le normali tempistiche, e non comporta pertanto spese per maggiori interessi sui rimborsi stessi;

inoltre, dal punto di vista amministrativo, si evidenzia che, come già avviene per la cessione dei crediti IVA chiesti a rimborso con la dichiarazione annuale, la presenza di una cessione del credito IVA chiesto a rimborso in sede trimestrale non comporta alcuna modifica ai controlli sull'esistenza del credito e sulla spettanza del rimborso, cui usualmente tale richiesta è sottoposta;

l'unica novità consisterebbe nello svolgimento di un'ulteriore attività istruttoria, di solito non gravosa, diretta a verificare la correttezza formale dell'atto di cessione e della sua notifica;

inoltre, in caso di cessione del credito agli istituti finanziari, non si ravvisano comunque riflessi ai fini del debito pubblico, giacché il cedente non è liberato rimanendo impregiudicata l'attività di accertamento tributario nei suoi confronti, seppure entro i limiti temporali di decadenza della stessa, fermo restando che l'ufficio finanziario potrà eventualmente ripetere le somme dal cessionario;

eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate, necessari all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

il comma 1 dell'articolo 5, nel confermare il principio secondo il quale al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione, prevede, tuttavia, la possibilità di chiedere documenti ai fini

della verifica delle detrazioni d'imposta o della deducibilità di oneri, nei casi in cui i requisiti soggettivi non emergano dalle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria ovvero quando gli elementi di informazione in possesso dell'Agenzia delle entrate non siano conformi a quelli dichiarati dal contribuente, e pertanto non determina effetti negativi per il bilancio dello Stato;

il comma 2 del medesimo articolo 5 prevede invece il solo slittamento dei termini per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi, fermi restando gli ordinari termini di versamento dell'acconto e del saldo delle imposte, e pertanto non determina effetti negativi per il bilancio dello Stato;

i nuovi adempimenti previsti dall'articolo 6, in materia di incarichi per la trasmissione cumulata delle dichiarazioni, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

i commi da 1 a 3 dell'articolo 7 prevedono che alcune tipologie di tributi attualmente pagati tramite bollettino di conto corrente postale – tasse sulle concessioni governative, tasse scolastiche, nonché IRAP e addizionale regionale IRPEF versate da alcune categorie residuali di enti pubblici – saranno versati tramite modello F24;

le citate disposizioni consentono di ridurre il numero di bollettini e le commissioni corrisposte a Poste Italiane per ciascuno di essi, ma nello stesso tempo aumentano il numero di modelli F24 ricevuti e di conseguenza le commissioni riconosciute agli intermediari del sistema F24 per ciascuna delega di pagamento, con conseguente maggiori oneri netti quantificati dalla relazione tecnica 1,535 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;

il comma 4 dell'articolo 7 prevede invece che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento, rinviando a un

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la ripartizione del gettito tra i comuni;

si può comunque ipotizzare che tale ripartizione sia effettuata sulla base delle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti di imposta, con una metodologia analoga a quella già adottata per la ripartizione dell'IRAP delle attività multimpianto;

il versamento cumulativo dell'addizionale comunale all'IRPEF, effettuato dai sostituti d'imposta per tutti i comuni di riferimento, comporterà invece una notevole riduzione del numero di modelli F24 ricevuti su base annua dal sistema e delle corrispondenti commissioni riconosciute a banche e Poste per ciascuna delega di pagamento;

poiché tuttavia gli effettivi risparmi della spesa per commissioni possono essere quantificati solo a consuntivo, prudenzialmente non si ritiene di poter ascrivere, complessivamente, effetti finanziari positivi al presente articolo;

l'occorrente adeguamento delle procedure potrà essere effettuato nell'ambito della convenzione quadro con il partner tecnologico So.Ge.I. S.p.a., fermo restando che eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate, necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 8, recante norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato, non comporta oneri a carico della finanza pubblica giacché si limita a precisare che per i contratti di locazione a canone agevolato, in mancanza della comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 431 del 1998, il rinnovo tacito opera per un ulteriore biennio;

l'articolo 9, recante soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga

del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni, determina una potenziale perdita di entrate per il bilancio dello Stato di circa 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stimata dalla relazione tecnica sulla base dei versamenti eseguiti nel 2018;

appare pertanto necessario integrare l'articolo 9 con una disposizione volta ad indicare le minori entrate che derivano dall'attuazione del predetto articolo, provvedendo alla relativa copertura a valere sulle maggiori entrate complessivamente derivanti dal presente provvedimento;

l'articolo 10, recante termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili, non comporta conseguenze sull'attività di verifica degli enti locali giacché il differimento della presentazione della dichiarazione IMU/TASI da esso prevista è di soli 6 mesi, mentre, ai sensi della legislazione vigente, gli accertamenti devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati;

la predetta presentazione, peraltro, riguarda casi ormai limitati e meramente residuali, come precisato nelle istruzioni allegata alla dichiarazione IMU, ossia concerne le sole fattispecie in cui il comune non è a conoscenza dei dati necessari per controllare l'esatto adempimento dei soggetti passivi;

l'articolo 11, recante semplificazione in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), comporterà a livello informatico una modifica di struttura della modulistica ISA, con un conseguente onere quantificato in 500.000 euro per l'anno 2019, sentito il parere del partner tecnologico So.Ge.I., sulla base di un'ipotesi che prevede l'assenza di modifiche dei tracciati informatici esistenti, con impatti limitati unicamente ai prodotti di compilazione dell'Agenzia delle entrate;

appare, pertanto, necessario modificare il comma 2 dell'articolo 11 al fine di limitare l'onere, ivi previsto a decorrere dall'anno 2019, alla sola annualità 2019, configurandolo come limite massimo di spesa;

l'articolo 13, in materia di semplificazioni per le associazioni sportive dilettantistiche, non appare determinare effetti negativi di cassa, giacché le società sportive dilettantistiche generalmente non operano l'applicazione di ritenute sui compensi erogati fino ai 10.000 euro;

per quanto riguarda invece gli aspetti connessi agli adempimenti previsti dal predetto articolo, l'Agenzia provvederà ad essi con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 14, recante revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore, non comporta sostanziali effetti finanziari, giacché ripristina la legislazione previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 117 del 2017, inserendo le associazioni assistenziali nell'ambito di applicazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR;

i soggetti interessati dalla modifica per l'anno 2017, tuttavia, non hanno sostanzialmente modificato i propri comportamenti in sede dichiarativa, come si evince dall'elaborazione dei primi dati provvisori relativi alla stessa annualità, alla luce anche dell'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria;

L'Agenzia delle entrate ha infatti precisato che l'articolo 148, comma 3, del TUIR, nella versione precedente, conserva efficacia fino a quando non inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal titolo X del codice del terzo settore;

anteriormente a tale termine, quindi, tutte le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ivi comprese quelle che non entreranno a far parte degli enti del terzo settore, potranno

continuare a fruire della decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR, sempre che siano in possesso dei requisiti attualmente previsti;

l'articolo 15, recante semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, non comporta il rischio di affievolimento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, giacché l'alleggerimento di adempimenti a carico di contribuenti potrebbe essere compensato dalla maggiore deterrenza correlata all'incremento della misura delle sanzioni e, in generale, dal regime sanzionatorio;

l'articolo 16, che prevede che l'amministrazione finanziaria, per una migliore attuazione dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente, sia tenuta a diffondere i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, non oltre sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono, sarà attuato dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 17, che prevede una nuova modalità di avvio del procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, non richiede nuovi investimenti informatici in quanto si inserisce in un processo già esistente e consolidato e pertanto sarà attuato dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 18, che, interpretando la legislazione vigente, chiarisce che, al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, non è suscettibile di determinare effetti negativi sulla

finanza pubblica, ma al contrario impedisce che il gettito da ruolo, atteso a legislazione vigente, possa essere pregiudicato da interpretazioni diverse che impediscano, di fatto, all'Agenzia delle entrate-Riscossione di tutelare in sede giudiziale i crediti pubblici ad essa affidati in riscossione;

l'articolo 19, intervenendo in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, consente ai comuni di acquisire comunque nell'esercizio di riferimento il gettito relativo alle delibere tariffarie approvate e pubblicate sul Portale del federalismo fiscale e pertanto non determina effetti di cassa, fermo restando che eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 20, recante esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, determina una perdita di gettito TASI a decorrere dall'anno 2022 pari a 15 milioni di euro annui, quantificata sulla base della metodologia indicata nella relazione tecnica;

l'articolo 21, in materia di tenuta della contabilità in forma meccanizzata, non determina effetti per la finanza pubblica;

l'articolo 22, in materia di imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche, mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate una procedura semplificata e automatizzata per rilevare il non corretto assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e di conseguenza rende particolarmente efficace ed accelerato il recupero del tributo, rispetto alle procedure tradizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972;

in particolare, la circostanza che l'Agenzia delle entrate comunichi tempestivamente al contribuente l'ammontare del-

l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, anche nei casi in cui per le fatture stesse non sia stata correttamente assolta, stimolerà l'adempimento spontaneo e in ogni caso renderà più semplice, rapido ed efficace il recupero delle somme non versate;

si prevede di recuperare, come risulta dalla relazione tecnica, circa 76 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 in termini di maggior gettito, mentre nell'anno 2020, primo anno di vigenza della disposizione, l'effetto positivo sarebbe ridotto a circa 57 milioni di euro (3/4 di 76 milioni di euro), giacché la disposizione si applicherebbe solo ai primi tre trimestri, dato che il pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture del quarto trimestre avviene nel mese di gennaio dell'anno successivo, fermo restando che all'attuazione delle nuove disposizioni si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 23, in materia di semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso, appare necessario sopprimere il comma 2, recante l'indicazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria, giacché l'articolo in esame, non modificando i requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni stabilite dalla normativa vigente, non determina effetti sul piano del gettito;

all'articolo 24, recante norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale, è necessario precisare che la disposizione si applica per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, in modo che l'articolo stesso risulti conforme alle indicazioni di prassi già fornite dall'Agenzia medesima e non determini effetti sul gettito;

l'articolo 25, che, modificando l'articolo 26 del TUIR, stabilisce sostanzialmente che i canoni relativi agli immobili locati ad uso abitativo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono assoggettati all'IRPEF solo se perce-

piti, comporta, sulla base delle ipotesi risultanti dalla relazione tecnica, minori entrate quantificate dall'anno 2020 all'anno 2025, con maggiori entrate nell'anno 2026;

appare pertanto necessario modificare il comma 3 dell'articolo 25, che reca l'indicazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo 25 a partire dall'anno 2020 fino all'anno 2026, espungendo il riferimento all'anno 2026;

l'articolo 27, recante disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi, comporta un onere di 10 milioni di euro per l'anno 2021 che deve essere indicato, al comma 4, come limite massimo anziché come mera previsione di spesa;

l'articolo 28, recante agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso, comporta un onere di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che deve essere indicato, al comma 6, come limite massimo anziché come mera previsione di spesa;

all'articolo 30, che prevede l'istituzione nei bilanci dei comuni di un fondo da destinare alla concessione dei contributi per l'apertura o l'ampliamento di esercizi commerciali operanti nei settori indicati all'articolo 29, appare necessario espungere la precisazione che ciò debba avvenire con oneri a carico del bilancio dello Stato, fermo restando che l'ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione dal bilancio statale sono quelle iscritte nel Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno come previsto dal medesimo comma 3;

appare pertanto necessario integrare l'articolo 30 con una disposizione volta ad indicare i maggiori oneri configurati come limite massimo di spesa che derivano dall'attuazione del predetto articolo, provvedendo alla relativa copertura a valere sulle maggiori entrate complessivamente derivanti dal presente provvedimento;

l'articolo 35, che prevede la reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici per i soggetti che effettuano

la minuta vendita di alcolici nei pubblici esercizi, negli esercizi di intrattenimento al pubblico, negli esercizi ricettivi, nonché per i rifugi alpini, abolita, a partire dal 29 agosto 2017, comporta un incremento del gettito relativamente all'imposta di bollo, dovuta in relazione ai procedimenti amministrativi avviati con la richiesta di parte, quantificabile, sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle dogane e monopoli, relativi agli anni 2015 e 2016, in misura pari a 1,94 milioni di euro per il 2019 e 0,83 milioni di euro per il 2020 e per gli anni successivi;

ritenuto che:

agli articoli 3, 4, 6, 7, 13, 16, 17, 19 e 22 appare necessario introdurre una disposizione volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedano alle attività relative all'attuazione di ciascun articolo – e, limitatamente all'articolo 7, all'attuazione del solo comma 4 – nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 12, in materia di termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica, dovrebbe essere valutata l'opportunità di espungere la decorrenza dal 2020 dalla novella introdotta al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, prevedendo invece tale decorrenza al di fuori della novella stessa, in modo da escludere dubbi interpretativi sulla disciplina applicabile nell'anno 2019;

dovrebbe essere valutata l'opportunità di sopprimere l'articolo 14, recante revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore, giacché il contenuto di tale disposizione risulta sostanzialmente identico a quello dell'articolo 14 del decreto-legge n. 34 del 2019;

all'articolo 15, comma 1, lettera a), si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare la novella introdotta alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 27

febbraio 1984, n. 17, per consentire all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di attingere alle informazioni della banca dati delle dichiarazioni di intento, operante presso l'Agenzia delle entrate;

all'articolo 20, in materia di esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, e all'articolo 25, in materia di redditi fondiari percepiti, appare necessario precisare che le minori entrate quantificate dalla relazione tecnica sono da considerarsi, come di prassi, oneri « pari a », cioè assimilabili a tetti di spesa, e non oneri « valutati in », ossia assimilabili a previsioni di spesa, giacché l'eventuale disallineamento tra oneri previsti e oneri effettivi, essendo verificabile solo dopo la conclusione dell'esercizio di riferimento, non potrebbe essere fronteggiato efficacemente attraverso la clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009;

risulta necessario sopprimere l'articolo 26, recante incentivi per il rientro dei lavoratori, poiché da un lato le disposizioni introdotte ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 si sovrappongono a quelle di analogo contenuto introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, dall'altro quelle di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 26, che recano l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un Portale unico e di una commissione speciale – in mancanza di elementi nella relazione tecnica che ne attestino la neutralità finanziaria – appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e di copertura;

appare necessario inserire, dopo l'articolo 37, un articolo recante la copertura finanziaria degli oneri di cui agli articoli 7, comma 5, 9, comma 1-*bis* – inserito ai sensi del presente parere-, 11, comma 2, 20, comma 2, 25, comma 3, 27, comma 4, 28, comma 6, 30, comma 4-*bis* – inserito ai sensi del presente parere –, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori en-

trate derivanti dagli articoli 22, 25, commi 1 e 2, e 35, coordinando, conseguentemente, con il nuovo articolo di copertura il testo delle singole disposizioni onerose e valutando l'opportunità di destinare le maggiori entrate residue al rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 6, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

*All'articolo 7, sostituire il comma 5 con i seguenti: 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 37-*bis*.*

5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente:

all'articolo 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;

all'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;

all'articolo 20, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: valutati in fino alla fine con le seguenti: pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;

all'articolo 25, comma 3, sostituire le parole da: valutati in fino alla fine con le seguenti: pari a 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;

all'articolo 27, comma 4, sostituire le parole: valutati in fino alla fine, con le seguenti: pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;

all'articolo 28, comma 6, sostituire le parole: valutati in fino alla fine, con le

seguenti: pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;

all'articolo 30 dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis;

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis. (Copertura finanziaria) – 1. Agli oneri di cui agli articoli 7, comma 5, 9, comma 1-bis, 11, comma 2, 20, comma 2, 25, comma 3, 27, comma 4, 28, comma 6, 30, comma 4-bis, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 17,435 milioni di euro per l'anno 2020, a 70,035 milioni di euro per l'anno 2021, a 70,635 milioni di euro per l'anno 2022, a 66,835 milioni di euro per l'anno 2023, a 56,935 milioni di euro per l'anno 2024, a 42,735 milioni di euro per l'anno 2025, a 38,335 milioni di euro per l'anno 2026 e a 38,335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 22, 25, commi 1 e 2, e 35.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 13, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 17, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 19, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 22, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

All'articolo 23, sopprimere il comma 2;

All'articolo 24, comma 1, capoverso ART. 13-bis, dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente: 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate;

Sopprimere l'articolo 26;

All'articolo 30, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , con oneri a carico del bilancio dello Stato;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2020;

al capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2020;

al capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: a decorrere dal 2020,;

b) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 14;

c) *all'articolo 15, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni al capoverso lettera c):*

al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione;

sostituire il terzo periodo con i seguenti: Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

d) si valuti l'opportunità di destinare le maggiori entrate derivanti dagli articoli 22, 25, commi 1 e 2, e 35, non utilizzate per la copertura degli oneri complessivamente derivanti dal presente provvedimento al rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, autorizzando contestualmente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.

C. 1648 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 aprile 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 30 aprile 2019, la rappresentante del Governo aveva fornito i chiarimenti richiesti dal relatore e quest'ultimo si era riservato di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

La viceministra Laura CASTELLI, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore che ancora necessitano di una risposta, fa presente che i funzionari di ruolo competenti potranno effettivamente provvedere alle attività di interpretariato e traduzione richieste in attuazione del Protocollo.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1648 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

eventuali riduzioni tariffarie collegate al trattamento della nazione più favorita

per le merci provenienti dal Kazakhstan (equiparate al trattamento tariffario accordato a tutte le merci provenienti da altri Paesi aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio) avranno ripercussioni soltanto per il bilancio dell'UE, in quanto i cespiti doganali sono di competenza unionale (Direzione generale della fiscalità e dell'unione doganale – DG Taxud);

l'esenzione degli oneri all'importazione di cui all'articolo 18 dell'Accordo in questione ha un effetto sulla riduzione degli oneri di natura amministrativa delle due Parti contraenti UE e Kazakhstan, non comportando, pertanto, effetti finanziari sul bilancio pubblico;

i funzionari di ruolo competenti potranno effettivamente provvedere alle attività di interpretariato e traduzione richieste in attuazione del Protocollo;

ritenuto che:

all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, che provvede alla copertura finanziaria, gli oneri di missione del personale, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali:

appare pertanto necessario riformulare il predetto comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere « valutato in », anziché « pari a », come attualmente previsto dal testo in esame, intendendosi in tal modo automaticamente applicabile la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutato in ».

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.**Nuovo testo C. 622.**

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 aprile 2019.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 16 aprile 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.**C. 1789 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria, integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

Evidenzia che il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo riferiti al testo iniziale e che nel corso dell'esame al Senato sono state presentate relazioni tecniche riferite ad alcune delle modifiche introdotte e talune note tecniche.

In merito all'articolo 1, che prevede poteri speciali sugli assetti societari nei settori strategici, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.

Riguardo agli articoli da 2 a 8, che recano misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo, non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione.

Per quanto concerne gli articoli da 9 a 11, che recano disposizioni sull'operatività delle imprese di assicurazione dopo la data di recesso, non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione.

In merito all'articolo 12, che prevede limiti di investimento dei fondi pensione, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 13, che reca disposizioni fiscali, in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che il mantenimento dell'attuale disciplina è disposto dalla norma soltanto per il periodo transitorio, ritiene che andrebbero forniti più puntuali elementi di valutazione riguardo agli effetti finanziari prevedibili una volta decorso tale periodo. In proposito, ritiene altresì che andrebbe precisato se il rinvio a futuri provvedimenti, indicato dalla documentazione governativa consegnata al Senato, debba intendersi o meno riferito all'adozione di norme che garantiscano comunque la verifica parlamentare dei relativi effetti sui saldi.

Per quanto riguarda l'articolo 14, che reca norme sul soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari presenti in Italia, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, dal momento che il rilascio del permesso di soggiorno è soggetto al pagamento di diritti.

In merito all'articolo 15, che reca disposizioni in materia di concessione della cittadinanza, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 16, che prevede misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che il

comma 1 reca specifiche autorizzazioni di spesa, finalizzate ad interventi di acquisizione/manutenzione immobiliare delle sedi degli uffici consolari italiani nel Regno Unito (comma 1, lettera *a*), all'incremento delle voci di spesa per assegni ed indennità per servizio all'estero del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1, lettera *b*) e all'incremento delle voci di spesa per il funzionamento dei medesimi uffici consolari (comma 1, lettera *c*). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, considerato che i relativi oneri sono limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte e tenuto conto altresì degli elementi e dei dati di quantificazione – confermati dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato – specificamente forniti dalla relazione tecnica con riguardo a ciascuna delle summenzionate fattispecie di intervento.

Rileva peraltro che l'intervento di cui al comma 1, lettera *b*), secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, si concretizzerà nell'invio nel Regno Unito di 13 unità di personale di ruolo degli esteri alle quali verrà corrisposto il relativo trattamento indennitario per servizio all'estero per una spesa complessiva di 750.000 euro per il 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020: tale maggiore spesa viene evidenziata nel prospetto riepilogativo, che non riporta tuttavia i correlati effetti indotti di maggiore entrata fiscale e contributiva, generalmente registrati in termini di fabbisogno e di indebitamento. In proposito considera utile un chiarimento.

Non ha nulla da osservare con riguardo al comma 2, che incrementa di 50 unità il contingente di personale reclutabile in loco, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. In merito al comma 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, che modifica la disciplina dei trattamenti aggiuntivi da riconoscere al personale degli esteri a contratto per viaggi di servizio, ritiene che andrebbero forniti elementi di valutazione volti ad escludere che il nuovo

regime introdotto – che prevede la corresponsione di un rimborso spese per vitto e alloggio nei limiti previsti per i viaggi di servizio del personale di ruolo – possa determinare effetti di maggior onere rispetto al regime vigente che riconosce, al medesimo personale, un'indennità giornaliera proporzionata a specifiche voci retributive.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 16 fa fronte agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 16, relativi al potenziamento e al miglioramento dei servizi consolari prestati ai cittadini e alle imprese italiani. In particolare, tali oneri sono pari a:

2,5 milioni di euro per il 2019 e un milione di euro per il 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito (comma 1, lettera *a*));

750.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa per assegni ed indennità a favore del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (comma 1, lettera *b*));

1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari (comma 1, lettera *c*));

1.127.175 euro per il 2019, 2.299.437 euro per il 2020, 2.345.426 euro per il 2021, 2.392.334 euro per il 2022, 2.440.181 euro per il 2023, 2.488.985 euro per il 2024, 2.538.764 euro per il 2025, 2.589.540 euro per il 2026, 2.641.330 euro per il 2027 e 2.694.157 euro annui a decorrere dal 2028, per incrementare di 50 unità il contingente massimo di personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli

istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale (comma 2).

Ciò posto, segnala che il comma 4 dell'articolo in commento provvede agli oneri descritti, pari complessivamente a 5.877.175 euro per il 2019, a 6.299.437 euro per il 2020, a 5.345.426 euro per il 2021, a 5.392.334 euro per il 2022, a 5.440.181 euro per il 2023, a 5.488.985 euro per il 2024, a 5.538.764 euro per il 2025, a 5.589.540 euro per il 2026, a 5.641.330 euro per il 2027 e a 5.694.157 euro annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5.877.175 euro per il 2019, per 6.299.437 per il 2020 e per 5.694.157 euro annui a decorrere dal 2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Riguardo all'articolo 17, commi 1 e 2, che reca disposizioni sulle prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale, in merito ai profili di quantificazione prende preliminarmente atto che la norma prolunga il quadro previsto a legislazione vigente, a condizione di reciprocità. Tuttavia, considerato che l'operatività della stessa – in caso di « Brexit senza accordo » – risulta condizionata al requisito della reciprocità per i cittadini italiani nel Regno Unito e che le previsioni tendenziali di spesa in materia sanitaria sono state presumibilmente definite senza considerare lo scenario in questione, considera utile acquisire dati riferiti ai rapporti finanziari recenti in materia sanitaria intercorsi fra Italia e Regno Unito, che consentano una più precisa ricostruzione degli eventuali effetti finanziari in questo specifico settore.

Riguardo all'articolo 17, commi da 2-*bis* a 2-*quater*, che reca disposizioni

sulle assunzioni presso il Ministero della salute, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente l'esigenza di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione dell'onere assunzionale recato dalla disposizione (euro 423.614 per il 2019 ed euro 3.388.911 a decorrere dal 2020 per l'assunzione 67 funzionari tecnici – Area III-F1), evidenziando i termini temporali e gli scaglioni di reclutamento di tale personale nel corso del triennio indicato dalla norma.

Ritiene che tali elementi appaiano necessari anche in considerazione del fatto che non risulta chiaro se gli oneri assunzionali recati dalla norma siano o meno da intendere come limiti massimi di spesa; osserva, in ogni caso, che l'assunzione riguarda un contingente di personale il cui numero è determinato non come limite massimo, ma in modo puntuale. In merito alla prudenzialità di tale formulazione ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 2-*bis* dell'articolo 17, al fine di assicurare la tutela della salute e con l'obiettivo di adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, autorizza il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad assumere, a tempo indeterminato, nel triennio 2019-2020, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per esami, un contingente di personale di 67 unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione. Il successivo comma 2-*ter* provvede all'onere derivante dal comma 2-*bis*, quantificato, incluse le competenze accessorie, in 423.614 euro per il 2019 e in 3.388.911 euro annui a decorrere dal

2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Riguardo all'articolo 17-*bis*, che reca disposizioni sulla salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma, facendo salvi i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data di recesso e le qualifiche professionali riconosciute o in via di riconoscimento alla data di recesso, non appare determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già scontati nei tendenziali. In proposito ritiene comunque utile una conferma.

Riguardo all'articolo 17-*ter*, che reca disposizioni in materia di tariffe aeroportuali, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, dal momento che le norme non variano la misura dei diritti attualmente incassati; pertanto le stesse potrebbero, tutt'al più, configurare una ipotesi di rinuncia a maggior gettito. Sul punto ritiene utile acquisire la valutazione del Governo.

Riguardo all'articolo 17-*quater*, che reca disposizioni in materia aeroportuale, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Per quanto concerne l'articolo 18, che reca norme sulla sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, tenuto conto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso il Senato.

Riguardo all'articolo 19, concernente il supporto all'attività internazionale, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, non formula osservazioni considerati i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla re-

lazione tecnica e tenuto conto che i relativi oneri sono definiti come limiti di spesa.

In merito alla modifica disposta al comma 586 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (comma 2), non formula osservazioni, considerato che viene confermata la possibilità di stipula di contratti di consulenza entro il limite di risorse (comma 3) a tal fine già stanziato ai sensi del previgente testo del citato comma 586.

Con riguardo al comma 4, che sostituisce il vigente limite massimo delle risorse assegnabili al bilancio dello Stato (15 milioni di euro) a valere delle risorse giacenti sui conti «speciali» CEE, con una riformulazione che pone il limite massimo al 70 per cento delle risorse «residue» nel conto nell'anno considerato, non formula osservazioni alla luce di quanto evidenziato nel corso dell'esame presso il Senato.

Con riferimento alle norme introdotte nel corso dell'esame al Senato, con specifico riguardo all'incremento di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 della dotazione finanziaria – prevista a normativa vigente – per la corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1, ultimo periodo) ritiene che andrebbero forniti i dati e gli elementi di quantificazione sottostanti la stima di tale onere, specificando gli importi da attribuire in funzione del numero e delle qualifiche dei destinatari dell'intervento normativo. Evidenzia, inoltre, l'esigenza di un chiarimento in merito alla portata applicativa dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, che intervengono sulle misure di riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze disciplinate dall'articolo 1, comma 350, della legge n. 145 del 2018, misure alle quali il successivo comma 351 associa una procedura di riordino del trattamento economico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e alle quali sono ascritti sui saldi di finanza pubblica

effetti complessivi di maggior spesa corrente pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dal 2019. Il chiarimento appare opportuno sia in considerazione della natura interpretativa – con effetti quindi retroattivi – del comma 1-*bis*, sia in quanto la relazione tecnica relativa alla legge di bilancio 2019 non ha esplicitato gli elementi alla base della quantificazione del suddetto effetto di maggior spesa, che sembrerebbe da ricondurre anche, se non prevalentemente, alla correlata procedura di riordino del trattamento economico del personale in servizio al Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che i primi tre periodi del comma 1 autorizzano, nel triennio 2019-2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere, a tempo indeterminato, trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Al relativo onere, pari a 220.000 euro per l'anno 2019 e a 1.310.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge n. 145 del 2018.

Ciò posto, considera necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse di cui al citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Ritiene altresì necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate per l'anno 2019 a valere sul citato Fondo non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.

Per quanto attiene al quarto periodo del comma 1, osserva che lo stesso incrementa di 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, le risorse destinate alla concessione di un'indennità accessoria al personale non dirigenziale o con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, eccedenti quelli ordinari previsti per il personale medesimo. Il quinto periodo del medesimo comma 1 provvede alla copertura del relativo onere, pari a 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Infine evidenzia che i commi 2 e 3, mediante novelle alla legge di bilancio per il 2019, legge n. 145 del 2018, autorizzano una spesa pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 1,6505 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,669 milioni di euro per l'anno 2021 per la stipula di contratti di consulenza e di lavoro a tempo determinato o flessibile da parte della delegazione per la presidenza italiana del G20 e del Ministero dell'economia e delle finanze, in vista della presidenza italiana del G20 nell'anno 2021. Evidenzia che il testo dell'articolo 1, comma 586, della citata legge n. 145 del 2018, nel testo precedente l'entrata in vigore del presente decreto-legge, già prevedeva la stipula di detti contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile e stabiliva che la stessa dovesse avvenire nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 586, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26 milioni di euro per l'anno 2021 e a un milione di euro per l'anno 2022.

Fa presente che la norma in esame introduce ora un'espressa autorizzazione di spesa per la stipula dei menzionati contratti e provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione della sopra ricordata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge n. 145 del 2018, relativa alle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20.

Ciò posto ritiene innanzitutto opportuno acquisire indicazioni in merito alla circostanza che il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle somme di cui all'articolo 1, comma 586, della legge n. 145 del 2018, sia avvenuto o meno. Reputa altresì necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente e che le risorse utilizzate per l'anno 2019 a valere sulla menzionata autorizzazione di spesa non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell'allegato 3 della medesima legge n. 145.

Riguardo all'articolo 19-*bis*, in materia di principio di reciprocità nel Testo unico bancario nei rapporti con terzi, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 19-*ter*, che reca norme sull'attività di negoziazione per conto proprio in titoli di Stato, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma include determinati istituti finanziari, fra i quali, per l'Italia, la Cassa depositi e prestiti, fra i soggetti che *possono* operare – al sussistere dei requisiti legali e regolamentari e subordinatamente all'ammissione da parte del soggetto gestore – sulle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. Tale elenco non include alcune istituzioni del Regno Unito.

Ciò posto, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'ammissione di ulteriori soggetti ai mercati presso i quali si svolgono negoziazioni all'ingrosso sui titoli di Stato non appare suscettibile di comportare effetti diretti sulla finanza pubblica; in merito ritiene comunque utile una conferma.

Considera altresì utile chiarire la precisa portata normativa della disposizione. Infatti, i soggetti ammessi dalla norma in esame non costituiscono un elenco esaustivo ed esclusivo, dato che altri soggetti sono e restano ammessi a tali negoziazioni. Dunque, la mancata inclusione dei soggetti del Regno Unito non parrebbe precludere agli stessi – purché in possesso dei requisiti di legge e regolamentari – l'operatività sui mercati all'ingrosso dei Titoli di Stato; se si considera, ad esempio, il Regolamento di mercato del Mercato telematico dei titoli di Stato (MTS), il maggiore mercato all'ingrosso dei titoli di Stato italiani, rileva che possono parteciparvi anche soggetti non-UE. Ove la disposizione fosse interpretabile in tal senso, essa potrebbe infatti risultare neutrale sulla finanza pubblica, oltre che per le predette ragioni, anche in quanto non innovativa rispetto alla legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 19-*quater*, in merito ai profili di quantificazione rileva che la disposizione interviene sulla disciplina relativa ai principi contabili internazionali. In proposito, pur tenendo conto della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla norma nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica presentata al Senato, circa la valenza civilistica delle disposizioni, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito ai possibili effetti fiscali conseguenti alle disposizioni introdotte, avendo particolare riguardo ad eventuali riduzioni di gettito rispetto a quanto iscritto nei tendenziali nell'ipotesi in cui dall'applicazione della nuova normativa dovesse risultare, per una parte dei contribuenti interessati, un saldo contabile negativo. A tal riguardo, evidenzia altresì che, tenuto conto degli automatismi insiti

nella determinazione dei predetti, possibili effetti di gettito, la clausola di neutralità non sembra costituire un presidio idoneo ad escludere tale eventualità. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 19-*quinquies*, in materia di accantonamenti a riserve per valutazione titoli, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, tenuto conto che l'estensione prevista dalla norma sembra rispondere a ragioni di coordinamento normativo.

Riguardo agli articoli da 20 a 23, che prevedono disposizioni sulla Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS), di proroga e di modifica, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame prorogano lo schema delle GACS, già previsto dal decreto-legge n. 18 del 2016, mediante il quale lo Stato garantisce le *tranche senior* delle sofferenze cartolarizzate dalle banche, verso il pagamento di un corrispettivo di mercato, nell'intento di accelerare e agevolare la diminuzione degli *stock* di non performing loans (NPL) che gravano nei bilanci delle banche italiane. La proroga è subordinata alla positiva valutazione della Commissione UE per escludere la natura di aiuto di Stato della misura. Inoltre, allo schema di funzionamento delle GACS vengono apportate modifiche che, nel loro insieme, hanno l'effetto di innalzare la qualità delle *tranche* di titoli garantite e di rendere i corrispettivi più rispondenti ad un valore «di mercato». Infine, il Fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze è incrementato di 100 milioni per l'anno 2019, in via prudenziale – secondo quanto riferisce la relazione tecnica – al fine di tener conto degli ulteriori rischi cui si espone lo Stato quale garante: trattandosi di garanzie non standardizzate ai sensi del SEC 2010 i relativi oneri non hanno effetto sull'indebitamento netto.

Ciò posto, in merito all'incremento del Fondo GACS ritiene che andrebbero esplicitati gli elementi sulla cui base la somma di 100 milioni è stata ritenuta

idonea a fronte dei maggiori rischi assunti dallo Stato nella propria veste di garante.

In merito alla contabilizzazione dell'impatto sul solo saldo netto da finanziare, coerentemente, con quanto avvenuto in occasione dell'istituzione dello schema GACS, non formula osservazioni, considerato che le garanzie in esame hanno natura non standardizzata.

Peraltro, come già rilevato in occasione di precedenti, analoghi interventi, ritiene che andrebbe valutata la prudenzialità della mancata iscrizione di effetti finanziari anche in termini di fabbisogno, benché ciò corrisponda alla prassi adottata in materia.

In merito alle modificazioni allo schema di funzionamento delle GACS, non formula osservazioni, considerato che, nel loro insieme, esse rafforzano la posizione dello Stato quale garante e che talune di esse rispondono ad esigenze rilevate dalla Commissione europea in occasione della valutazione dei precedenti schemi di intervento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 23 fa fronte agli oneri derivanti dall'incremento – in misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 – del Fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, la cui gestione è affidata ad una apposita contabilità speciale.

In particolare, alla copertura dei suddetti oneri il citato articolo 23 provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. Rammenta che il Fondo da ultimo citato è allocato sul capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e al momento presenta, come risulta da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, disponibilità per l'anno 2019 pari a 930 milioni di euro.

Ciò premesso, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del Fondo in parola non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate a legislazione vigente.

Segnala altresì che a valere sulle risorse del menzionato Fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, come rifinanziato ai sensi del presente decreto, troveranno copertura anche gli oneri di cui all'articolo 20, comma 3, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2019-2022, connessi alle attività di monitoraggio svolte da uno o più soggetti qualificati indipendenti (cosiddetto *trustee*) in ordine alla conformità del rilascio delle garanzie di cui al capo III del presente decreto-legge.

A tale riguardo, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che il menzionato Fondo risulta ulteriormente alimentato, secondo quanto disposto dall'articolo 23 in commento, dai corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi del citato capo III del presente decreto, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo medesimo.

In proposito, segnala infatti che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, « sulla base del dato storico delle entrate e delle uscite del Fondo, gli importi delle commissioni che saranno versate dai cessionari delle banche richiedenti, quale prezzo per la garanzia sulle operazioni GACS, in essere e future, risultano adeguati ai fini della copertura degli oneri relativi alla remunerazione del *trustee* ».

La viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

Atto n. 79.

(Rilievi alle Commissioni VII e XI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto in esame reca la disciplina delle modalità di programmazione e reclutamento del personale degli enti di Alta formazione artistica e musicale – AFAM, in attuazione dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

In particolare segnala che l'articolo 2 citato ha previsto l'intervento di uno o più regolamenti per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituzioni. Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per cui

deve essere acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Rileva che sulla materia in questione sono altresì intervenute alcune disposizioni della legge di bilancio per il 2018, delle quali la relazione tecnica certifica che si è tenuto conto nella redazione del provvedimento: articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Riguardo all'articolo 1, che prevede definizioni, non ha nulla da rilevare. Ricorda comunque che la gran parte delle istituzioni AFAM è da considerare appartenente al sottosettore S13 della contabilità nazionale, rilevante ai fini dell'indebitamento netto.

In merito all'articolo 2, che reca norme sulla programmazione e sul reclutamento del personale, sui commi da 1 a 3, preliminarmente all'esame dei profili contabili della relazione tecnica, sottolinea che le norme in esame dispongono la disciplina del reclutamento a tempo indeterminato e determinato, del personale docente ed amministrativo delle istituzioni scolastiche artistiche e musicali (AFAM), al fine di consentire una progressiva stabilizzazione del personale precario che è oggi iscritto nelle graduatorie « permanenti ». Sul punto, la relazione tecnica evidenzia che sono circa 1.900 iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui circa 600 sarebbero iscritti in graduatorie datate da più di 15 anni, per cui è « verosimile ritenere che non tutti siano realmente interessati alle assunzioni ». A tal fine, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni in merito alla situazione di anzianità di servizio maturata dal personale docente pre-

cario delle AFAM, atteso che dal differente grado di anzianità discendono oneri differenti per la ricostruzione di carriera una volta operata la stabilizzazione di personale, a partire dall'anno successivo a quello della immissione in ruolo. A tal proposito, la relazione tecnica, nella simulazione prevede un onere anche per i neoassunti a tempo indeterminato, sin dal secondo anno, corrispondente alla terza classe di stipendio (9-14 anni). Ritiene che andrebbero quindi fornite le fonti e il metodo di determinazione di tale parametro al fine di suffragarne la correttezza, anche considerato che la relazione tecnica, come visto, afferma che circa un terzo della platea sarebbe iscritta in graduatorie datate da più di 15 anni con conseguenti oneri per ricostruzione di carriera che potrebbero riferirsi a classi stipendiali superiori a quella considerata. Parimenti, ritiene che andrebbero fornite le fonti e le metodologie utilizzate per la determinazione dell'onere per cessazioni pari alla classe stipendiale 21-27 anni. Quanto allo scrutinio dei parametri di computo inerenti al costo « medio » annuo indicato per singola qualifica professionale in Tabella 1, rispetto ai valori del CCNL del 19 aprile 2018, in mancanza di dati analitici aggiornati del Conto Annuale, richiamando la Circolare n. 32 del 2010 della Ragioneria generale dello Stato, andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito agli elementi ivi considerati nel trattamento economico, distintamente alla componente riferibile al trattamento cosiddetto « fondamentale » (Tabellare più Indennità integrativa speciale) e « accessorio » (sia per i profili dirigenziali che non), corredati dei prospetti di calcolo degli oneri fiscali e contributivi posti a carico dell'Amministrazione. A tale proposito, andrebbero altresì richieste conferme in merito alla considerazione nei costi medi annui riportati in Tabella 1 degli aggiornamenti retributivi inerenti al riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale a partire dallo scorso mese di aprile, relativamente al ritardo incorso nella contrattazione del triennio 2019/2021. In merito alla definizione dei budget assunzionali « comples-

sivi » (100 per cento dei risparmi dell'anno precedente dalle cassazioni più il 10 per cento del budget per supplenze del 2017) previsti per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sarebbe utile un chiarimento circa il parametro base utilizzato per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 che si rivela essenziale nel calcolo. Infatti, il numero delle cessazioni è stimato in ogni annualità pari a 271 unità, che sono ripartite costantemente nei medesimi profili di inquadramento di quelle attese nel 2019. Circonstanza, quest'ultima, solo astrattamente ipotizzabile, essendo le cessazioni dal servizio connesse alla storia e anzianità « contributiva » dei dipendenti e al regime normativo-previdenziale vigente al momento. Infine, una riflessione aggiuntiva andrebbe richiesta in merito alla prevista variazione del numero dei posti in organico, da considerarsi congelati o inattivi nel prossimo triennio, che passano complessivamente dai 78 dell'anno accademico 2019/2020 ai 77 dell'anno accademico 2020/2021 ai 72 dell'anno accademico 2021/2022.

Sul comma 4, posto che la norma limita a non più del 50 per cento delle assunzioni svolte con le procedure di cui all'articolo 4 i reclutamenti « riservati » di cui al comma 3, lettera *d*), numeri da 1) a 4) (docenti precari iscritti nelle graduatorie permanenti) e lettera *e*), numero 1) (docenti in altre graduatorie GET), osserva che tale limite è difficilmente compatibile con gli altri fissati. Infatti la lettera *d*) del comma 3 prevede una quota fissa pari al 30 per cento per i reclutamenti dei docenti iscritti nelle graduatorie, cui vanno aggiunti gli iscritti di cui alla lettera *e*) numero 1 che hanno priorità sui reclutamenti ai sensi dell'articolo 4. Inoltre, un'ulteriore quota del 10 per cento è riservata al personale tecnico amministrativo (lettera *g*) del comma 3). Quindi per i reclutamenti svolti tramite articolo 4 residuerebbe una quota inferiore al 60 per cento del totale, non sufficiente a integrare il doppio dei reclutamenti da graduatorie come impone il comma 4. Sarebbe quindi

opportuno un chiarimento sulla coerenza interna delle varie quote prefissate di reclutamento.

In merito al comma 5, posto che la norma prevede che il docente rinunciatario all'assunzione a tempo indeterminato decada dalla graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione che ne ha proposto l'assunzione, ferma restando la continuazione della validità della permanenza nella graduatoria nazionale, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla circostanza che tale facoltà possa influire sui tempi di assorbimento (che la relazione tecnica certifica medio tempore) negli organici a tempo indeterminato delle AFAM della platea di « precari » indicata dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 3, in materia di collaborazioni tra istituzioni, non ha osservazioni da formulare, potendo anzi derivare potenziali risparmi dalle finalità della norma.

Per quanto concerne l'articolo 4, recante procedure di reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato, posto che alla lettera *a*) si prevedono modalità anche telematiche per la presentazione delle domande e dei titoli e che alla lettera *t*) si prevede che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, andrebbe assicurata la disponibilità di adeguate infrastrutture tecnologiche da parte delle istituzioni. Con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatrici, allo svolgimento della prova didattica, andrebbe assicurato che dalla disciplina qui prevista non derivino maggiori oneri rispetto a quelli finora sostenuti.

In merito all'articolo 5, recante disposizioni sul reclutamento del personale docente a tempo determinato, rinvia alle osservazioni relative all'articolo 4.

Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni sugli incarichi di insegnamento, posto che il comma 1 richiama espressamente il limite indicato al comma 2 dell'articolo 8, e che tale vincolo vale in riferimento alla generalità degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)

e per l'Accademia nazionale di Arte drammatica – per cui la norma richiamata stabilisce che tali enti non possono comunque destinare annualmente, alla stipula di contratti di insegnamento, un importo superiore all'80 per cento delle entrate libere correnti – va sottolineato che il comma 3 dell'articolo, nel caso gli interessati agli incarichi d'insegnamento siano persone già alle dipendenze di enti lirici o altre istituzioni di produzione musicali (come di tutta evidenza, gli enti interessati da tali « contratti » di insegnamento saranno i soli Conservatori e istituti coreutici), prevede che i relativi oneri verranno però posti a carico del MIUR « per la parte riguardante le spese per supplenze annuali o brevi ». La circostanza prefigura la copertura di un nuovo onere, a valere di uno stanziamento che è già previsto dalla legislazione vigente ma per diversa finalità di spesa, dal momento che, non sembra potersi assimilare i contratti di supplenza a tempo determinato per assicurare la normalità delle attività didattiche con gli incarichi di insegnamento de quo configurati come contratti d'opera e non come contratti di lavoro dipendente e che peraltro interessano i soli Conservatori.

Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di reclutamento del personale amministrativo e tecnico, per i profili di copertura, andrebbero richieste delucidazioni in merito alla portata del comma 4, circa la ivi prevista possibilità d'ora innanzi, da parte delle istituzioni in esame, in relazione a fabbisogni amministrativi per cui non si renda per loro esperibile il ricorso a personale di ruolo o con contratto a tempo « determinato », della stipula di contratti d'opera ex articolo 2222 del codice civile, atteso che alcuna indicazione è fornita in tale senso dalla norma a valere di quali risorse ciò potrà avvenire e se esse siano già previste nei bilanci ordinari delle istituzioni.

In merito all'articolo 8, recante disposizioni finali, transitorie e abrogazioni, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO

**DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
C. 1789 Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

3353



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA
UFFICIO I

Roma, - 6 MAG.2019

Prot. Nr. 88635/2019
Rif. Prot. Entrata Nr. 86044/2019
Allegati:

All'Ufficio legislativo economia
S E D E

All'Ufficio legislativo finanze
S E D E

OGGETTO: Atto Camera n. 1789 - Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MOL

RELAZIONE TECNICA

(Art. 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.)

Il decreto-legge oggetto della presente relazione è volto a regolare in modo ordinato e coerente, con un approccio sistematico, l'operatività nel territorio nazionale degli intermediari e dei soggetti che, per effetto del recesso del Regno Unito, perderebbero l'attuale *status* venendo ad assumere quello di soggetti provenienti da un paese terzo con il quale non sono in essere accordi di cooperazione. Analogamente, il decreto prevede misure specifiche per quanto concerne il prosieguo dell'attività dei soggetti residenti in Italia ma che svolgono parte della propria attività nel regno Unito, nonché disposizioni tese a regolamentare le modalità di permanenza sul territorio nazionale dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari, a disciplinare la concessione della cittadinanza in favore dei medesimi cittadini, nonché a garantire il potenziamento dei servizi consolari ai cittadini e alle imprese presenti nel Regno Unito.

Il decreto contiene inoltre alcune ulteriori disposizioni urgenti volte alla tutela della stabilità finanziaria: trattasi del mantenimento dello schema di concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze, della partecipazione italiana ad organismi e istituzioni finanziarie internazionali.

Descrizione dell'articolato e degli eventuali impatti sugli equilibri di finanza pubblica.

In relazione alle disposizioni di cui agli **articoli 1-11** si evidenzia, che trattasi di norme di carattere esclusivamente ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Parimenti, Trattasi di norme di carattere esclusivamente ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **anche le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13**, con particolare riferimento alle quali si fa presente quanto segue. Le disposizioni contenute nell'**articolo 12** prevedono che durante il periodo transitorio gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE. Inoltre, viene stabilito all'**articolo 13** che fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di IVA e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i termini per l'attuazione della suddetta disposizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che le misure non determinano variazioni rispetto a quanto attualmente scontato nei saldi di finanza pubblica, atteso che l'intenzione degli interventi è quella di mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito.

Con riguardo all'**articolo 14**, si evidenzia che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni ipotizzate, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In

particolare, con riguardo agli oneri ricadenti sulle Questure in esito all'attuazione delle nuove disposizioni, va osservato che la platea dei potenziali beneficiari delle norme proposte è assai circoscritta, tanto da non costituire un aggravio per l'Amministrazione. Infatti, i cittadini del Regno Unito residenti in Italia (al settembre 2018) sono circa 17.000, mentre il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha riferito di circa 30.000 utenti, potenziali fruitori delle norme anzidette; stime queste, entrambe, irrilevanti se lette congiuntamente al dato relativo alle pratiche di soggiorno trattate, annualmente dalle Questure. Ad esempio, nel 2018, le Questure sul territorio hanno provveduto al rilascio di 282.105 nuovi titoli di soggiorno, su un totale di 1.660.868 pratiche di primo rilascio, rinnovo, conversione, aggiornamento e duplicato, definite positivamente. Va rilevato, inoltre, che ai sensi degli articoli 7-vicies, ter e quater della legge 31 marzo 2005, n. 43, per l'emissione del *permesso di soggiorno elettronico*, gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, stabilito in euro 24,56, più IVA. Si precisa, infine, che nella norma proposta è stato esplicitamente chiarito, al comma 4, che tali persone, per la richiesta del titolo di soggiorno, dovranno comunque assolvere al pagamento del *contributo al soggiorno*, previsto dall'articolo 5, comma 2-ter, del TUI, analogamente a quanto è al momento previsto per i cittadini stranieri che chiedono il rilascio del *permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo*.

L'**articolo 15** è diretto a superare, attraverso una disciplina transitoria, le criticità in cui potrebbero trovarsi i cittadini del regno Unito che abbiano maturato i requisiti e una legittima aspettativa all'acquisto della cittadinanza italiana sulla base della normativa applicabile ai cittadini Ue, mediante la previsione della possibilità di richiedere la cittadinanza sulla base della maturazione del requisito temporale del compimento del periodo di residenza quadriennale alla data del recesso. Dall'intervento di cui all'**articolo 15** non derivano nuovi o maggiori oneri, considerato che nel periodo transitorio individuato dalla norma, non cambiano le condizioni rispetto a quanto previsto dalla disciplina attuale, anche sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa. A fine febbraio 2019, i dati relativi alle richieste di cittadinanza in istruttoria da parte di cittadini del regno Unito risultano pari a 1.323, di cui n. 766 per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992) e n. 557 per residenza (art. 9 della legge n. 91/1992).

Le disposizioni contenute nell'**articolo 16** si pongono l'obiettivo di garantire il potenziamento dei servizi consolari ai cittadini ed alle imprese presenti nel regno Unito a seguito dell'uscita dello stesso dall'Unione europea. Il comma 1 autorizza una serie di interventi che si rendono necessari: acquistare e/o ristrutturare gli immobili già adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari (lettera a); incrementare il numero di dipendenti di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri destinati alle rappresentanze consolari maggiormente interessate (lettera b); incrementare la tempestività e l'efficacia dei vari servizi erogati ai cittadini (lettera c). Il comma 2 incrementa di 50 unità il contingente del personale assunto nelle varie sedi consolari ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il comma 3 apporta un correttivo alla normativa in tema di Anagrafe e censimento degli italiani all'estero (legge 470/1988 e DPR 323/1989) per quanto riguarda la decorrenza dei termini di iscrizione del cittadino all'AIRE, nell'intento di rendere più rapidi ed incisivi i servizi ai cittadini all'estero, semplificando il rapporto tra amministrazione e cittadini residenti all'estero. Il comma 3-bis prevede che agli impiegati a contratto, per i viaggi di servizio siano rimborsate, in aggiunta alle spese di viaggio, anche le spese di vitto ed alloggio, nei limiti previsti dalla vigente normativa in tema di viaggio di servizio per il personale di ruolo

Gli interventi proposti non sono suscettibili di generare, per la finanza pubblica, oneri superiori rispetto a quelli quantificati e coperti dalle stesse disposizioni autorizzative che qui si propongono, per le ragioni di seguito esposte. Il comma 1, lettera a), è finalizzato prioritariamente all'acquisto della sede del Consolato Generale ad Edimburgo (attualmente in un immobile in locazione al costo annuale di circa euro 115.000 al cambio attuale e al netto degli oneri accessori), al riadattamento dei locali del Consolato Generale a Londra, già di proprietà demaniale, (in relazione all'esigenza di adattare gli spazi all'aumento del personale della sede, reso necessario dalla circostanza che in 10 anni il numero di connazionali residenti nell'area di competenza è quasi raddoppiato, passando da 175.000 circa del 2008 agli oltre 307.000 di dicembre 2018, con circa 30.000 richieste di iscrizione anagrafica pendenti) e all'adattamento/acquisto di locali per un nuovo ufficio consolare di carriera a Manchester. Considerato il costo storico dell'acquisto di locali di ampiezza adeguata in una zona non periferica a Edimburgo, di possibili interventi di adattamento nella sede demaniale di Londra e di adeguamento di una possibile nuova sede (inizialmente in locazione) a Manchester, si stima che una cifra di 2,5 milioni per il 2019 e di 1 milione per il 2020 sia necessaria. I costi sono stimati in base ai costi rilevati per l'acquisto in area centrale e semicentrale di Edimburgo (2 milioni circa, ad un costo unitario di 5000 euro/mq per 350/400 mq) e al costo storico di interventi di manutenzione effettuati nelle sedi demaniali nel Regno Unito. La disposizione è espressamente configurata nella norma come un tetto di spesa, quindi non sono possibili oneri maggiori rispetto a quelli quantificati nella disposizione normativa. Per le esigenze derivanti dall'apertura di un ufficio consolare di carriera a Manchester e dal potenziamento delle sedi diplomatico-consolari nel Regno Unito e in altri Paesi UE che risentiranno delle conseguenze della Brexit, il comma 1, lettera b), considera la necessità di coprire gli oneri di 13 unità dei ruoli del MAECI aggiuntive da destinare all'estero. Il costo medio annuo lordo delle unità di personale di ruolo attualmente in servizio nel Regno Unito è pari a circa 115.000 euro. Il costo è stato quantificato sulla base della media dell'esborso per trattamento economico all'estero del personale di ruolo attualmente presente nel Regno Unito (ad esclusione dei posti per funzionari presso l'Ambasciata, in quanto tali incarichi non sono oggetto di aumento, non svolgendo l'ambasciata a Londra funzioni consolari). Il dato pertanto tiene conto delle aggiunte per situazione di famiglia e delle altre componenti del trattamento economico. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2019, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di euro 750.000 per il 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Anche in questo caso, la disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa. Per garantire la tutela dei concittadini il comma 1, lettera c), incrementa le risorse disponibili per il funzionamento delle strutture esistenti (o da istituire, come il nuovo ufficio consolare a Manchester). Per assicurare il conseguimento della finalità di potenziare il servizio dei consolati nel Regno Unito, è necessario innanzi tutto ampliare gli orari di attività degli uffici, anche mediante turnazioni, con conseguente aumento delle spese vive di funzionamento, incluse quelle per la sicurezza. E' inoltre necessario assicurare la copertura dei costi di funzionamento del nuovo ufficio consolare a Manchester (considerata la presumibile consistenza della collettività italiana residente, si stima un costo di funzionamento intermedio tra i circa 200.000 euro annui del Consolato generale ad Edimburgo e i circa 700.000 del consolato generale a Londra). In relazione a possibili turnazioni, non sono invece dovuti maggiori compensi al personale in servizio, data la natura onnicomprensiva dell'indennità di servizio all'estero, art. 170 DPR n. 18/1967. Gli uffici consolari intendono inoltre stipulare per il Regno Unito specifici servizi di assistenza legale e sociale a favore dei connazionali presenti nel

Paese (esperti legali locali, assistenti sociali e contratti per la parziale esternalizzazione di alcune attività propedeutiche alla fornitura dei servizi consolari). La stima è stata effettuata sulla base del costo storico dei corrispondenti servizi nel Regno Unito, fermo restando che la spesa effettiva dipenderà dai prezzi di aggiudicazione dei servizi in questione. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa.

Il **comma 2** incrementa di 50 unità il contingente del personale assunto in loco ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il costo unitario delle nuove assunzioni di personale locale ai sensi dell'articolo 152 del DPR n. 18/1967 è stato quantificato a partire dal costo unitario medio della categoria, facendo riferimento alla media dei Paesi UE ponderata sulle presenze effettive, accertato in euro 45.087 pro capite (lordo amministrazione) per il 2019. A tale importo è stato applicato un tasso medio di aumento del 2% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli scorsi anni). Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata, che considera l'assunzione, nel primo anno dall'approvazione della norma, di 50 contrattisti per metà anno (a partire dal 1° luglio 2019).

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amministrazione)	Unità	Onere totale
2019		€ 45.087,00	25	€ 1.127.175,00
2020	2%	€ 45.988,74	50	€ 2.299.437,00
2021	2%	€ 46.908,51	50	€ 2.345.425,74
2022	2%	€ 47.846,69	50	€ 2.392.334,25
2023	2%	€ 48.803,62	50	€ 2.440.180,94
2024	2%	€ 49.779,69	50	€ 2.488.984,56
2025	2%	€ 50.775,28	50	€ 2.538.764,25
2026	2%	€ 51.790,79	50	€ 2.589.539,53
2027	2%	€ 52.826,61	50	€ 2.641.330,33
2028	2%	€ 53.883,14	50	€ 2.694.156,93

Il **comma 3** prevede che la decorrenza dell'iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero abbia effetto dal momento della domanda e non dal momento della ricezione da parte del comune della dichiarazione resa all'ufficio consolare. La modifica allinea il regime applicabile agli italiani all'estero a quello ora previsto per le iscrizioni nell'anagrafe della popolazione residente. La disposizione ha carattere ordinamentale e non è quindi suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-bis sostituisce l'articolo 159 del DPR 5 gennaio 1967 n. 18. Prevede che agli impiegati a contratto, per i viaggi di servizio siano rimborsate in aggiunta alle spese di viaggio anche le spese di vitto ed alloggio nei limiti previsti dalla vigente normativa in tema di viaggi di servizio per il personale di ruolo

La disposizione parametrizza il trattamento economico spettante per i viaggi di servizio al personale locale a contratto, assunto dalle sedi all'estero a norma dell'articolo 159 del DPR n.

18 del 1967, a quello definito per i dipendenti di ruolo dalle recenti disposizioni di contenimento della spesa, pertanto è legittimo ipotizzare che la norma generi complessivamente risparmi sulla rete estera. Non sono previsti, in ogni caso, nuovi e maggiori oneri, in quanto i viaggi di servizio potranno essere autorizzati solo sulla base e nei limiti degli stanziamenti assegnati alle sedi a legislazione vigente.

Rimuovendo una ingiustificata disparità di trattamento tra personale della stessa sede, la disposizione è inoltre suscettibile di prevenire contenzioso.

Ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 159 del DPR n. 18 del 67, l'indennità giornaliera corrisposta al personale a contratto per i viaggi di servizio è pari a un trentesimo della retribuzione base in godimento.

Per fare una stima dei risparmi derivanti dal passaggio dal sistema attuale a un sistema basato sul rimborso dei costi effettivamente sostenuti per vitto e alloggio nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo è necessario misurare l'attuale valore dell'indennità media del personale oggi in servizio, calcolando un trentesimo della RAB mensile media. Tale indennità media, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, è pari a 85,34 euro.

Con riferimento invece ai limiti previsti per il personale di ruolo, per quanto riguarda il vitto, la normativa stabilisce che nel caso in il viaggio di servizio abbia una durata superiore alle 8 ore è previsto il rimborso di un pasto nel limite di 22,26€. È previsto il rimborso di un ulteriore pasto, qualora il viaggio di servizio superi le 12 ore, per un totale di rimborso massimo pari a 44,26€. Per quanto riguarda invece il rimborso dell'alloggio, per il personale a contratto sarebbe rimborsabile un albergo di II categoria, essendo l'intera categoria di tale personale equiparata alla seconda area funzionale.

È importante considerare che, da un'analisi effettuata sui viaggi di servizio liquidati a favore del personale a contratto nel corso del 2018, il 71% è stato relativo a viaggi di servizio di un solo giorno, per i quali non sarebbe pertanto risultato necessario prevedere pernottamento con il relativo rimborso dell'alloggio e la cui durata, se inferiore alle 12 ore, avrebbe comportato il rimborso di un solo pasto, nella misura massima di 22,26€, anziché l'intera indennità giornaliera. L'indennità giornaliera è invece riconosciuta e liquidata qualora il viaggio di servizio superi le 8 ore, indipendentemente dalle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute.

Va inoltre sottolineato che, mentre la diaria viene liquidata a prescindere dalle effettive spese sostenute, il sistema di liquidazione a rimborso non può prescindere da quanto realmente esborsato. In diverse occasioni il personale in viaggio di servizio usufruisce di alloggio nei locali delle sedi nelle quali la missione è svolta, mentre i pasti sono offerti dal titolare della sede ricevente ovvero da chi abbia organizzato l'evento o la riunione alla quale sia necessario prendere parte. Per tale motivo i dati sui rimborsi dei viaggi di servizio a favore del personale di ruolo mostrano un costo medio piuttosto basso, se confrontati con il precedente regime che, anche per il personale di ruolo, prevedeva la corresponsione della diaria.

Le tabelle sottostanti riassumono i dati ricavati dal programma di liquidazione dei viaggi di servizio, che viene utilizzato sia per il personale di ruolo, sia per il personale a contratto, che forniscono il seguente confronto:

PERSONALE DI RUOLO

Numero viaggi 2018	Numero giorni di viaggio 2018	Importo complessivo 2018	Media spesa giornaliera vitto alloggio 2AREA ruolo 2018
29	64	3.980,16	62,19

PERSONALE A CONTRATTO

Numero viaggi 2018	Numero giorni di viaggio 2018	Importo complessivo 2018	Media spesa giornaliera diaria contrattisti 2018 (lordo amministrazione)
1206	1988	169.665,92	85,34

Si precisa che gli oneri a carico dell'Amministrazione nella grandissima parte dei casi sono versati ad Enti previdenziali locali ai quali i contrattisti sono iscritti e non costituiscono un'entrata per la finanza pubblica. Le aliquote contributive dipendono dalle norme locali e il calcolo medio si basa sulla spesa storica.

STIMA DELLA SPESA A RIMBORSO

Numero giorni di viaggio 2018	Costo unitario sistema attuale	Costo unitario stimato nuova formulazione	Differenza giornaliera medio	costo	Risparmio totale
1988	85,34	62,19	23,15		46.022,2

La copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 è assicurata mediante corrispondente riduzione, operata dal comma 4, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Gli stanziamenti proposti sono coerenti con la finalità dell'accantonamento, essendo destinati a dare continuità ad impegni della Repubblica italiana sul piano internazionale.

La disposizione di cui **all'articolo 17**, commi 1 e 2, con il prevedibile avveramento dello scenario "no deal", si pone il problema di come tutelare, successivamente alla data del 29/3/2019 sia i cittadini italiani nel Regno unito che i cittadini britannici in Italia. Indipendentemente dall'eventuale proroga della fuoriuscita e dall'estensione del rinvio, prudenzialmente è stata elaborata la norma in esame finalizzata alla salvaguardia dei diritti in tema di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie dei suddetti cittadini. Suo contenuto è principalmente un rinvio ai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (Reg. CE 883/2004 e Reg. CE 987/2009) affinché gli stessi possano continuare ad applicarsi dal 29 marzo 2019 e per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità coi cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a: prestazioni

medicamentamente necessarie (tessera), copertura da tutti i rischi malattia (S 1), cure programmate (S2) – e i relativi rimborsi. La norma è ad invarianza di spesa per le finanze pubbliche, perché, a condizione di reciprocità, procrastina di 18 mesi il regime vigente.

Il comma 2-bis al fine di assicurare la tutela della salute e nell'obiettivo di adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, autorizza il Ministero della salute - in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 165/2001 - ad assumere, successivamente al predetto recesso, a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per esami, un contingente di personale di n. 67 unità appartenente all'Area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione.

La disposizione prevede un incremento della dotazione organica del Ministero della salute, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nell'ambito di tale incremento della dotazione organica del Ministero della salute è prevista l'autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per esami, un contingente di n. 67 unità di personale di Area III, posizione economica F1 – funzionario tecnico della prevenzione.

DETERMINAZIONE DEL COSTO ANNUO LORDO PER UNITA'

UNITA' AIII^ F1 (CCNL 2016/2018)	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO
COMPETENZE FISSE:	
STIPENDIO PER 13 MENSILITA'	17.166,50
IND. INTEGRATIVA SPECIALE PER 13 MENSILITA'	6.982,95
IND. DI AMMINISTRAZIONE PER 12 MENSILITA'	2.772,72
TOTALE ANNUO LORDO COMP. FISSE	26.922,17
ONERI CARICO AMM.NE SU COMP. FISSE	10.332,73
TOTALE COSTO COMPETENZE FISSE	37.254,90
COMPETENZE ACCESSORIE (ultima liquidazione):	
FUA 2016 pagato nel 2018	1.817,74
ART.7 2016 pagato nel 2018	8.224,36
TOTALE LORDO	10.042,10
ONERI CARICO AMM.NE SU COMP. ACCESSORIE	3.283,77
TOTALE COSTO COMPETENZE ACCESSORIE	13.325,87

COSTO COMPLESSIVO A III FI			50.580,77
UNITA'	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO PER ANNO 2019 X 67 UNITA' X 1,5 MESI	COSTO A DECORRERE DALL'ANNO 2020 A REGIME
67	50.581	423.614	3.388.911

Come previsto dai commi 2-ter e 2-quater agli oneri, comprensivi delle competenze accessorie, quantificati nel limite di una maggiore spesa pari ad euro 423.614 per l'anno 2019, ed ad euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019 – 2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della salute. Alla copertura finanziaria degli oneri pari ad euro 423.614 per l'anno 2019, ed ad euro 3.388.911 a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento del Ministero della Salute. Conseguentemente le competenze accessorie affluiscono al fondo risorse decentrate del Ministero della Salute nella misura di euro 13.326 su base annua per ciascuna unità.

L'articolo 17-bis fa salvi, in condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori nel Regno Unito già residenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020, nonché le qualifiche professionali già riconosciute o per le quali è stato avviato il procedimento di riconoscimento secondo le procedure dell'Unione europea. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa a carico della finanza pubblica, trattandosi di una norma che si limita a dettare un principio di carattere generale.

L'articolo 17-ter introduce modifiche in materia di tariffe aeroportuali stabilendo che, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito e in assenza non oltre il 30 marzo 2020, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità.

La legge 5 maggio 1976 n. 324 che fissa nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti

aperti al traffico civile ha previsto all'art. 1 che “il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento dei seguenti diritti: a) diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili; b) diritto di imbarco per passeggeri”.

Con riferimento ai diritti di approdo e decollo, la legge fissava un corrispettivo unitario per ogni tonnellata o frazione di tonnellata dell'aeromobile distinto per i voli aerei nazionali o internazionali.

Analogamente, per quanto concerne invece il diritto di imbarco passeggeri, l'art. 5 della legge 324/1976 individuava un corrispettivo distinto per l'imbarco dei passeggeri in voli nazionali o internazionali.

Con DM 4 agosto 2000 n. 120T, al fine di uniformarsi al parere della Commissione Europea emesso il 14 dicembre 1998, è stato stabilito che i diritti di imbarco passeggeri in voli interni ed in voli dall'Italia verso altri paesi dell'UE fossero unificati, introducendo in tal modo la distinzione tra diritti di imbarco passeggeri intra UE e diritti di imbarco passeggeri extra UE.

Con successivo DM 14 novembre 2000 n. 140T, al fine di uniformarsi alla nota della Commissione

Europea SG(2000)D/104168 del 13 giugno 2000 e in continuità con quanto già operato per i diritti

di imbarco passeggeri, è stata stabilita l'unificazione tra diritti di approdo e partenza per i voli interni al territorio nazionale e diritti per i voli interni all'Unione europea, introducendo in tal modo la distinzione tra diritti di approdo e partenza intra UE e diritti di approdo e partenza extra UE.

A seguito della procedura di infrazione 2013/2069 avviata nei confronti dello Stato italiano, con DM 14 ottobre 2013 n. 372 è stata eliminata la distinzione tra diritti di approdo e partenza intra UE e diritti di approdo e partenza extra UE, con la conseguenza che a oggi sugli scali italiani viene applicato un unico corrispettivo per l'approdo e il decollo degli aeromobili indipendentemente dalla origine/destinazione del volo.

Alla luce di quanto sopra, e a prescindere dalla fonte normativa di riferimento (1. per gli aeroporti che non hanno un contratto di programma: DM 259 del 30 maggio 2014 e, per gli aeroporti non ricompresi nell'all. A al DM 259/2016, DM 140T/2000 e DM 372/2013; 2. per gli aeroporti che hanno un contratto di programma: Delibera CIPE 38/2007, Linee guida ENAC applicative della "direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva",

art.17, comma 34 bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 1, comma 11 del D.L. 12 settembre 2014, n.133 e modelli di regolazione dei diritti aeroportuali definiti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti) a oggi l'unica distinzione che permane nell'ambito dei diritti aeroportuali in funzione dell'origine/destinazione del volo è quella tra diritti di imbarco passeggeri intra UE e diritti di imbarco passeggeri extra UE.

Pertanto si rileva l'assenza di impatti negativi diretti sulla finanza pubblica in termini di i) variazione del livello dei canoni concessori corrisposti dalle società concessionarie della gestione aeroportuale e di ii) ammontare delle addizionali gravanti sul diritto di imbarco dei passeggeri.

Con riferimento al punto i), il livello del canone concessorio è commisurato alle WLU (unità di traffico comprendenti la somma del numero dei passeggeri e dei quintali di merci trasportati) e pertanto non risente della composizione del traffico (nazionale, comunitario, extra UE); con riferimento al punto ii), le addizionali comunali e commissariali gravanti sul diritto di imbarco

vengono applicate ad ogni passeggero in partenza dagli scali nazionali a prescindere dalla destinazione, Intra UE o Extra UE, del volo.

Si pone la necessità di tutelare l'affidamento delle compagnie aeree e dei passeggeri che hanno venduto/comprato biglietti aerei con destinazione UK anche molto tempo prima della data del 30 marzo 2019 e che hanno pertanto già pagato diritti di imbarco nella misura prevista per i passeggeri comunitari. Si sottolinea l'importanza di addivenire ad un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito e, nelle more di tale accordo, si condivide la necessità di individuare delle misure di carattere transitorio che, per quanto possibile, attutiscano l'impatto della fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea sui flussi del traffico. Ovviamente tali misure devono sottostare al criterio di reciprocità ossia alla condizione che il Regno Unito applichi misure equivalenti allo Stato italiano.

La Commissione Europea, nella Comunicazione del 13 novembre 2018 COM(2018) 880 final - Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza, ha affermato che la medesima "interverrà con l'applicazione del cosiddetto sistema del "controllo di sicurezza unico" per garantire che i passeggeri aerei, e relativo bagaglio a mano, in partenza dal Regno Unito e in transito in aeroporti dell'UE a 27 continuino a non essere sottoposti a controlli di sicurezza secondari". Tenuto conto di tale orientamento, e considerato anche che a livello nazionale i corrispettivi per i controlli di sicurezza vengono applicati al passeggero in partenza a prescindere dalla destinazione del volo, si ritiene che l'emendamento in oggetto si ponga in linea di continuità con l'indicazione fornita dalla Commissione europea.

L'articolo 17-quater prevede che, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, i vettori comunitari e del Regno Unito possono continuare ad operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo narrow body (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità. La disposizione risulta tecnicamente ammissibile in quanto in continuità con le previsioni del vigente Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n°385/2016. La continuità è prevista dal Regolamento (Ue) 2019/502 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 marzo 2019 relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione. Il considerando n.10 di tale Regolamento prevede, in particolare, che dovrebbero essere adottate misure adeguate per assicurare il pieno rispetto di tali sistemi e consentire una transizione quanto più ordinata possibile onde evitare perturbazioni per i passeggeri e le società nell'Unione. Pertanto considerata tale previsione, si ritiene che l'emendamento sopra riferito sia in linea con l'indirizzo della Commissione Europea in vista della Brexit e che non abbia impatto sulla finanza pubblica, posto che mira a garantire la continuità della connettività fra il Regno Unito e l'aeroporto in parola.

L'art. 18 prevede la sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Infatti, con il recesso del Regno Unito, la Banca perderà il 16 per cento del capitale sottoscritto che, data la leva finanziaria consentita dallo Statuto della Banca (*gearing ratio*) pari a 2,5, sostiene circa 100 miliardi di attività del suo portafoglio. Per rimanere solvibile, la Banca

dovrebbe immediatamente ridurre la sua attività di prestito. Affinché la BEI possa mantenere una capacità di prestito prossima ai livelli attuali, fino a 65-70 miliardi di euro l'anno, e uno *stock* di attività simili alle attuali (circa 550 miliardi di euro), è necessario quindi sostituire interamente il capitale del membro uscente. Per preservare l'attività di prestito ed evitare il declassamento da parte delle agenzie di rating, BEI ha quindi presentato una proposta formale per la sostituzione del capitale, che consiste nella sottoscrizione della quota del Regno Unito (39,2 miliardi di euro) da parte dei rimanenti stati membri in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto pari a 243,3 miliardi di euro, di cui solo il 9 per cento effettivamente versato dai paesi membri. La sostituzione del capitale avverrebbe con riserve della Banca per la quota di capitale versato (3,5 miliardi di euro); e con sottoscrizione dei membri per la restante quota di capitale a chiamata (35,7 miliardi di euro). Agli stati membri è quindi richiesto di sostituire il capitale solo attraverso la sottoscrizione di capitale a chiamata (*callable*), e non di capitale versato (*paid-in*) fino alla ricostituzione della capacità di prestito e mantenimento degli impegni in essere della Banca.

La quota di capitale che l'Italia dovrà sottoscrivere è pari a 6.855.963.864 euro.

Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione. Per questo motivo non ha impatto sui saldi di finanza pubblica.

La disposizione, prevista dall'**articolo 19, comma 1**, del decreto-legge, è volta ad incrementare il contingente di personale esperto in servizio presso il Dipartimento del tesoro attraverso un reclutamento speciale per acquisire fino a 30 unità di personale con alta e specifica professionalità, in aggiunta alle facoltà assunzionali riconosciute al MEF. Gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della disposizione sono riferiti all'assunzione di 30 unità di terza area F3, comprensivi del trattamento accessorio e computati al lordo degli oneri previdenziali a carico dell'amministrazione. Ai predetti oneri assunzionali, quantificati in euro 220.000 per l'anno 2019 (prevedendo l'assunzione nel mese di novembre 2019), ed euro 1.310.000 annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Per la quantificazione si fa riferimento alla tabella di seguito riportata:

Costi senza
accessorio

Area III	Unità	Fascia retributiva area terza	Totale
F3	30	€ 41.353,52	€ 1.240.605,62

Costi con
accessorio

Area III	Unità	Fascia retributiva area terza	Totale
F3	30	€ 43.588,87	€ 1.307.666,12

Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che sono incrementate di 800.000 euro, per ciascun anno del triennio 2019-2021, le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione attribuita al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di potenziare le attività dei predetti Uffici collegate al G20 e di potenziare le attività di supporto dei negoziati europei ed internazionali, previste dall'articolo 19 del provvedimento in esame.

Ai relativi oneri, pari a 800 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 800 mila euro».

Il comma 1-bis prevede che per rendere effettive anche le attività di cui al comma 1, il comma 350, lett. c), dell'art. 1, della L. 145/2018 è interpretato nel senso che la riduzione del numero complessivo degli uffici del Ministero è riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche.

La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-ter prevede che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 (razionalizzazione strutture territoriali MEF) è comunque assicurata, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l'articolo 1, comma 353, della legge 145/2018 prevede, per le sopra indicate finalità già previste dal comma 351 della stessa legge, la copertura finanziaria, pari a 20,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Il comma 2 dell'articolo 19 modifica l'articolo 1, comma 586, della legge di bilancio n. 145 del 2018 al fine di assegnare la quota dell'autorizzazione di spesa dallo stesso prevista, già quantificata in sede di relazione tecnica al medesimo provvedimento e pari a euro 1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 e a euro 1.669.000 per l'anno 2021, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare gli oneri relativi al personale esterno del Gruppo di lavoro MEF per il supporto ai dossier finanziari.

Il successivo comma 3 dispone la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 4 del medesimo articolo 19 modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE. L'articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, disciplina l'impiego delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE. Tali disponibilità sono costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimento effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) nei paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo. Il conto è alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto e attribuiti annualmente ai conti

speciali CEE. L'articolo prevede che sia possibile, annualmente, riassegnare una parte di tali risorse ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzarla per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti "speciali" CEE, trattandosi della restituzione di contributi a fondo perduto erogati in passato, rappresenta una entrata valida ai fini dei saldi di finanza pubblica e pertanto, la relativa riassegnazione non comporta nuovi o maggiori oneri su detti saldi.

L'articolo 19-bis modifica l'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e prevede che l'autorizzazione della Banca d'Italia sia rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità in applicazione del principio di reciprocità nei rapporti con Paesi terzi. La disposizione riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 19-ter introduce il comma 7-bis all'articolo 67 del decreto legislativo n. 58 del 1998 prevedendo che i soggetti di cui all'art. 2, par. 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 possano essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato. La disposizione ha la funzione di chiarire che soggetti quali la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e le equivalenti strutture degli altri paesi europei, possano svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. La disposizione fa riferimento alla direttiva europea che disciplina l'accesso all'attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento che, per le specifiche funzioni svolte nel contesto nazionale, esplicitamente esenta da tale regolamentazione, tra gli altri, la CDP e tutti gli organismi omologhi alla CDP di altri paesi europei. La disposizione è suscettibile di comportare dei risparmi di spesa, che prudenzialmente non possono essere comunque quantificati.

L'articolo 19-quater interviene in materia di principi contabili internazionali ed è volta alla modifica dell'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e all'introduzione nel predetto testo normativo dell'art. 7-bis, al fine di adeguare la normativa nazionale al nuovo principio contabile internazionale IFRS 9.

Le disposizioni non comportano effetti finanziari, considerato che le stesse hanno natura civilistica. Relativamente al comma 3 – che introduce l'articolo 7-bis del D.Lgs. 38/2005 – si sottolinea che lo stesso fissa il principio di neutralità fiscale senza prevedere la possibilità del riallineamento. In tale ottica, la disposizione garantisce il rispetto del principio dell'invarianza di gettito, contenuto nel comma 4 della misura.

L'articolo 19-quinquies estende l'ambito applicativo dell'articolo 20-quater, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

La disposizione intende estendere la platea dei soggetti che possono adottare la disposizione prevista dall'art. 20-quater del D.L. n. 119 del 2018 in base alla quale è possibile valutare i

titoli negoziabili, per i soggetti OIC, secondo l'ultimo valore di libro iscritto in bilancio. Tale disposizione, consentendone l'applicazione anche ai soggetti che passano dai regimi IAS a quelli OIC, dovrebbe comportare effetti positivi sul gettito, prudenzialmente non stimabili, giacché migliora il risultato di esercizio evitando di valutare i titoli a valori correnti se inferiori a quello rilevato nel periodo precedente.

CAPO III relativo alle GACS.

L'art. 20 autorizza il Ministro dell'Economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato sulla *tranche senior* emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di sofferenze originate da banche e intermediari finanziari per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla menzionata decisione della Commissione europea. Tale termine può essere prorogato con decreto del Ministro per ulteriori dodici mesi, sempre previa autorizzazione della Commissione europea. E' prevista la nomina di un *monitoring trustee*, incaricato di verificare la conformità delle operazioni sia al capo II del decreto legge 18/2016 come modificato ed integrato dal presente decreto che alla decisione della stessa Commissione europea.

Il corrispettivo della GACS confluisce nel fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 18/2016, volto a fronteggiare complessivamente il rischio delle garanzie concesse (pertanto senza specifici accantonamenti a fronte delle singole operazioni). Tale fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2016, è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate dagli istituti beneficiari della garanzia all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del Capo II del decreto legge n.18/2016. Ad oggi, la dotazione del conto corrente di tesoreria n. 25060, è pari ad euro 129.108.130. Il proposto allungamento della finestra temporale di concessione della garanzia per ulteriori 2 anni (ipoteticamente fino a marzo 2021), consentirebbe (secondo una stima di Banca d'Italia) la concessione di nuove garanzie per non meno di 3 miliardi di euro.

Al riguardo, ancorché il corrispettivo della garanzia sia considerato dalla Commissione europea "a mercato", e quindi idoneo a coprire il costo del rischio, ed ancorché le modifiche introdotte siano volte a rafforzare le tutele dello Stato garante (innalzamento del rating minimo richiesto, possibilità di differimento del pagamento degli interessi sulle tranche mezzanine e delle commissioni di servicing nel caso di recuperi inferiori alle attese, rafforzamento del monitoraggio, ecc...), lo Stato resterebbe comunque esposto a rischi conseguenti a variazioni che dovessero intervenire, in particolare nel quadro normativo e/o nel contesto economico-finanziario, e che fossero in grado di incidere negativamente sui flussi di rientro stimati dal servicer e valutati dalle agenzie di rating, esponendo così la garanzia pubblica. Si è ritenuto, pertanto, opportuno prevedere, prudenzialmente, **all' art. 23**, un incremento delle risorse finanziarie del Fondo di garanzia che fronteggia la GACS per ulteriori 100 mln di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 37, comma 6 del decreto – legge n. 66/2014. Dette nuove risorse, confluiranno, pertanto, nel citato conto corrente di tesoreria centrale n. 25060, che continuerà ad essere, altresì, alimentato dai corrispettivi delle garanzie già in essere e di quelle che saranno concesse ai sensi **dell'art. 20** del presente decreto.

L'art. 23 si riferisce, pertanto, alla copertura finanziaria dell'estensione temporale dello schema GACS e prevede che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione dei fondi di cui all'art. 37, comma 6, del decreto legge 66/2014.

La garanzia concessa è da ritenersi di natura non standardizzata ai fini dell'indebitamento netto, secondo le regole del SEC2010, e pertanto non ha effetti su tale saldo, se non al momento della sua eventuale escussione analogamente a quanto avviene ai fini del fabbisogno.

Gli oneri per l'incarico di "soggetti qualificati indipendenti" (cd. trustee), di cui all'**art. 20, comma 3**, vengono drasticamente ridotti in 150.000 (centocinquantamila/00) per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 (a fronte di un importo massimo in precedenza fissato, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 18/2016, in un milione di euro all'anno). Sulla base del dato storico delle entrate e delle uscite del Fondo, gli importi delle commissioni che saranno versate dai cessionari delle banche richiedenti, quale prezzo per la garanzia sulle operazioni GACS (in essere e future), risultano adeguati ai fini della copertura degli oneri relativi alla remunerazione del trustee.

L'articolo 21, apporta numerose modifiche alla disciplina tecnica vigente delle GACS contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2016. In particolare:

si interviene sul momento in cui è calcolato il corrispettivo di trasferimento dei crediti cartolarizzati e si prevede, a specifiche condizioni, che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti cartolarizzati possa essere sostituito (**comma 1**);

si prevede che il MEF rediga una relazione annuale entro il 30 giugno da trasmettere alle Camere, contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al capo II e gli obiettivi di performance collegati (**comma 1-bis**);

si eleva la misura del *rating* minimo necessario perché i titoli *senior* accedano alla garanzia statale (**comma 2**);

sono maggiormente dettagliate le condizioni alle quali è consentito il pagamento degli interessi dei titoli cd. *mezzanine* e delle remunerazioni al cd. *servicer*, in modo da ancorare tali emolumenti alla tempistica degli incassi delle operazioni di cartolarizzazione (**comma 3**);

si dettagliano le condizioni alle quali vengono effettuate le remunerazioni dei prestatori di servizi nell'ambito della gestione degli NPL cartolarizzati (**comma 4**);

viene modificata la disciplina del corrispettivo della garanzia statale, anche a seguito di specifiche indicazioni della Commissione UE (**comma 5**);

viene integrata la composizione dei panieri di riferimento dei CDS sulla base dei quali commisurare il prezzo delle GACS (**comma 6**);

vengono individuati i calcoli della maggiorazione sono effettuati assumendo un tasso di sconto del 2,75 % in luogo del previgente 2,7 per cento, fermo restando un ammortamento lineare in 7 anni della *senior tranche* (**comma 7**);

si chiarisce che le suddette modifiche sono applicabili alle garanzie di nuova concessione, solo successivamente alla data del 6 marzo 2019 (**comma 8**).

Le modifiche e le integrazioni apportate alla disciplina GACS dalla disposizione hanno carattere ordinamentale e non determinano l'alterazione degli effetti finanziari da considerarsi già contemplati dai saldi tendenziali a legislazione vigente per il triennio 2019-2021.

L'articolo 22 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di integrare le disposizioni di attuazione, già adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio, ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti.

La disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

10

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 6 MAG. 2019

Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
19	2, lettera b)	Stipula di contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile relativi alle attività di carattere logistico-organizzativo da parte della delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'Economia e delle Finanze	s	c	1,2	1,7	1,7	1,2	1,7	1,7	1,2	1,7	1,7
19	3	Riduzione dell'autorizzazione di spesa per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20	s	c	-1,2	-1,7	-1,7	-1,2	-1,7	-1,7	-1,2	-1,7	-1,7
23	1	Incremento Dotazione iniziale fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze	s	k	100,0								
23	1	Riduzione Fondo di riserva per le garanzie dello Stato	s	k	-100,0								
		TOTALE ENTRATE	e		0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	2,0	0,6	2,0	2,0
		TOTALE SPESE	s		0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3
		SALDO			0,0	0,0	0,3	0,6	2,0	2,4	0,6	2,0	2,4

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	92

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Emendamenti C. 1074-A Ruocco	91
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza della Presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 maggio scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, informa che sono state presentate 26 proposte emendative, che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*). Informa altresì che alcune di queste presen-

tano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. A tal fine, la materia delle proposte emendative deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Evidenzia che il criterio adottato per i decreti-legge risulta più restrittivo di quello previsto per gli ordinari progetti di legge, per i quali, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, l'inammissibilità è limitata all'estraneità di emendamenti e articoli aggiuntivi all'oggetto del provvedimento. Alla luce di tali considerazioni devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia gli articoli aggiuntivi Ungaro 14.01 e 14.02, che modificano la disciplina generale per ottenere la cittadi-

nanza italiana, con riferimento al requisito della conoscenza della lingua italiana e ai termini di definizione dei procedimenti per acquisire la cittadinanza.

Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi sulla pronuncia di ammissibilità delle proposte emendative è fissato per le ore 16.30 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 maggio 2019.

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Emendamenti C. 1074-A Ruocco.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

ALLEGATO

**DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
(C. 1789 Governo, approvato dal Senato).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 1.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: l'integrità e la sicurezza delle reti con le seguenti: l'integrità e la sicurezza delle reti 5G.

- 1. 2.** Paita, Giacomelli.

Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « possono essere individuate » con le seguenti: « sono individuate »;

b) aggiungere infine le seguenti parole: « necessarie al fine dell'applicazione del presente articolo ».

- 1. 3.** Paita, Giacomelli.

Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni introdotte dal presente articolo acquisiscono piena efficacia con l'adeguamento del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1. ».

- 1. 4.** Paita, Giacomelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il Gruppo di coordinamento di cui al comma 4, trasmette, trimestralmente, una relazione al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, sull'attività svolta ».

- 1. 5.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

ART. 3.

Al comma 3, dopo le parole: le banche del Regno Unito, aggiungere le seguenti: gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito,.

- 3. 1.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: soggetti convenzionati così

come le banche *aggiungere le seguenti*: , i gestori di fondi, gli OICR.

- 4. 1.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , a condizione che, entro la predetta data, fino alla fine del comma.

- 6. 1.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , a condizione che, entro la predetta data, fino alla fine del comma.

- 6. 2.** Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

ART. 12.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità per assicurare l'integrale riscatto dei contributi versati dai cittadini italiani nei fondi pensione privati del Regno Unito.

- 12. 1.** Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

ART. 14.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: « Una persona dimostra in modo soddisfacente di rientrare nell'ambito del presente comma, fornendo al Questore un'attestazione di iscrizione ana-

grafica di cittadino dell'Unione europea, o un'attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 del 2007, o un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, o una carta di soggiorno rilasciata a, sensi degli articoli 10 o 17 del decreto legislativo n. 30 del 2007. ».

- 14. 1.** Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai cittadini del Regno Unito muniti di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero dell'attestazione di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. ».

- 14. 2.** Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

sostituire il comma 3, con il seguente:

« 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonché all'articolo 9, commi 2, 4, 7, lettere a), b), c), e), 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Nei casi di cittadini muniti di diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 la continuità del soggiorno di cui al comma 2 del presente articolo non è pregiudicata da assenze che non superino 5 anni consecutivi ».

al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con le seguenti: commi 4, 7, lettere a), b), c), e), 8, 9, 10, 11, 12 e 13 ».

14. 3. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di cittadinanza)

1. All'articolo 9.1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: « un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) » sono sostituite dalle seguenti: « una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) ».

14. 01. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di cittadinanza).

1. All'articolo 9-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 la parola: « quarantotto » è sostituita dalla seguente: « ventiquattro ».

14. 02. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

(Inammissibile)

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2021.

15. 1. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di cittadinanza)

1. Ai cittadini del Regno Unito che presentano entro il 30 novembre 2019 domanda di concessione della cittadinanza italiana non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di conoscenza della lingua italiana.

15. 01. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a nuove sedi di uffici consolari nel Regno Unito la cui nuova localizzazione è stabilita previo il parere del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero del Regno Unito;

a-bis) la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'apertura del consolato d'Italia di Manchester;

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 7.377.175 euro per l'anno 2019, euro 8.299.437 per l'anno 2020 e euro 6.345.426 per l'anno 2021, euro 5.392.334 per l'anno 2022, euro 5.440.181 per l'anno 2023, euro 5.488.985 per l'anno 2024, euro 5.538.764 per l'anno 2025, euro 5.589.540 per l'anno 2026, euro 5.641.330 per l'anno 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 7.377.175 per l'anno 2019, euro 8.299.437 per l'anno 2020, euro 6.694.157 per l'anno 2021 e euro 5.694.157 annui a decorrere dall'anno 2022.

16. 1. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: o da adibire inserire le seguenti: anche Manchester,

16. 2. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per coprire gli oneri di 13 unità dei ruoli del MAECI da destinare in servizio nel Regno Unito;

16. 3. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 2 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.377.175 euro per l'anno 2019, euro 6.799.437 per l'anno 2020 e euro 5.845.426 per l'anno 2021, euro 5.892.334 per l'anno 2022, euro 5.940.181 per l'anno 2023, euro 5.988.985 per l'anno 2024, euro 6.038.764 per l'anno 2025, euro 6.089.540 per l'anno 2026, euro 6.141.330 per l'anno 2027 ed euro 6.194.157 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 6.377.175 per l'anno 2019, euro 6.799.437 per l'anno 2020 e euro 6.194.157 annui a decorrere dall'anno 2021.

16. 4. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 2.920 unità aggiungere le seguenti: , di cui almeno quaranta delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.

16. 5. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: 2.920 unità aggiungere le seguenti: di cui almeno la metà delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.

16. 6. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole 2.920 unità aggiungere le seguenti: di cui almeno dieci delle cinquanta unità aggiuntive da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito.

16. 7. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Cattaneo, Benigni, Angelucci.

Sopprimere il comma 3-bis.

16. 8. Ungaro, Fregolent.

ART. 17.

Dopo il comma 2-quater, inserire i seguenti:

2-quinquies. Per l'anno 2019, per il reclutamento a chiamata diretta di personale medico-sanitario già impiegato nel Regno Unito per sopperire alla carenza di personale nell'ambito del sistema sanitario nazionale è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nel Fondo del Servizio Sanitario Nazionale.

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 1. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca, Fregolent.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello, recanti: Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, audizione di Giovanni Solimine, professore ordinario presso l'Università « La Sapienza » di Roma, e di Giorgio Tamburlini, membro del coordinamento nazionale di « Nati per leggere », e audizione di rappresentanti dell'ANCI 97

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (esame C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello) 97

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 98

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte. Atto n. 77 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 98

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della tabella triennale 2018-2020 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 78 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 98

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Dubai per la partecipazione al *Global Education and Skills Forum* 2019 102

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 maggio 2019.

Nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello, recanti: Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, audizione di Giovanni Solimine, professore ordinario presso l'Università « La Sapienza » di Roma, e di Giorgio Tamburlini, membro del coordinamento nazionale di « Nati per leggere », e audizione di rappresentanti dell'ANCI.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.10 alle 10.45 e dalle 10.50 alle 11.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 7 maggio 2019.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (esame C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello).

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.30 alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 12.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte.

Atto n. 77.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto, rinviato nella seduta del 29 aprile 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che il 30 aprile scorso la Commissione Bilancio – cui l'atto in esame è assegnato per la deliberazione di eventuali rilievi – ha espresso una valutazione favorevole.

Anna ASCANI (PD) dichiara di aver avuto notizia che il Governo intenderebbe modificare il testo dell'atto in esame per correggerlo in alcuni passaggi. Ritiene che sul punto sia necessario un chiarimento del Governo, dei cui rappresentanti constatata tuttavia l'assenza.

Federico MOLLICONE (FdI) ritiene anch'egli necessario avere chiarimenti dal Governo sul testo del decreto.

Flora FRATE (M5S), dopo aver evidenziato che, in base all'articolo 9 dello schema di decreto in esame, gli elenchi di cui si parla non costituiscono albi professionali e l'indicazione dei requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non è titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dal decreto stesso, esprime l'avviso che, tuttavia, la normativa in esame produca di fatto una conseguenza di segno opposto: attraverso l'elencazione dei requisiti per l'inserimento negli elenchi, infatti, si determina una tipizzazione molto rigorosa delle categorie professionali, secondo uno schema tipico delle professioni costituite in ordine, con effetti che rischiano di andare oltre i fini del provvedimento. A suo giudizio andrebbe quindi chiarito se si sta costituendo un semplice elenco di professionisti con esperienza certificata ovvero si vogliono qualificare i requisiti necessari per essere considerati professionisti nei settori di attività presi in considerazione nel provvedimento. Ritiene che andrebbe inoltre disciplinato l'esercizio della professione in ambito privato. Conclude sottolineando la necessità di dare, almeno, maggiore valenza al possesso di *master* e di qualifiche regionali nella valutazione dei requisiti, nonché di delineare una procedura più snella per la certificazione delle esperienze.

Rosa Alba TESTAMENTO (M5S), *relatrice*, tenuto conto dell'importanza del provvedimento, e in assenza del rappresentante del Governo, ritiene opportuno rinviare la formulazione di una proposta di parere.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della tabella triennale 2018-2020 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

Atto n. 78.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto.

Anna ASCANI (PD), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, chiede che la Commissione non proceda all'esame dell'atto in assenza del rappresentante del Governo.

Luigi GALLO, *presidente*, informa la Commissione che il rappresentante del Governo, il sottosegretario Giuliano, ha comunicato di essere stato trattenuto da sopravvenuti impegni istituzionali. Chiarisce che, ad ogni modo, la Commissione non procederà oggi a deliberazioni.

Rossano SASSO (Lega), *relatore*, introduce l'esame ricordando che, in base alla legge n. 113 del 1991, modificata dalla legge n. 6 del 2000, con l'espressione « cultura tecnico-scientifica » si intende la cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e la cultura delle tecniche derivate, per favorire le quali al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stati affidati, fra l'altro, i seguenti compiti: la riorganizzazione e il potenziamento delle istituzioni già impegnate nel settore, ma anche l'attivazione di nuove istituzioni e città-centri delle scienze e delle tecniche, nonché l'incentivo delle attività di formazione necessaria per la gestione delle stesse; la promozione della ricognizione delle testimonianze storiche, dei documenti e delle risorse bibliografiche inerenti le scienze e le tecniche presenti in Italia; la promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica; la promozione della cultura tecnico scientifica nelle scuole. In particolare, sono stati considerati obiettivi strategici la costituzione di un sistema nazionale organico di musei e centri scientifici e storico-scientifici, e lo sviluppo di una rete locale di musei civici di storia naturale, orti botanici e musei scientifici di interesse locale, nonché di orti botanici e musei scientifici delle università.

Ciò premesso rileva che la tabella triennale è uno dei tre strumenti di intervento previsti dalla legge per la realizzazione delle finalità indicate, mentre gli altri strumenti sono costituiti da contributi annuali, da erogare sulla base dell'emanazione

di un bando, e da accordi e intese stipulati dal Ministro con altre amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici e privati. I requisiti per accedere, a domanda, al finanziamento triennale, attengono a possesso della personalità giuridica, entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attività prodotte, utenza raggiunta, qualità dell'offerta didattica e comunicativa, capacità di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale. La legge prevede, inoltre, che siano privilegiati gli interventi volti al potenziamento delle attività già svolte che abbiano dimostrato efficacia, alla individuazione di strutture scientifiche idonee distribuite sul territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti telematiche, anche mediante centri di servizio.

Ricorda, poi, che in base alla legge ogni tre anni il ministro deve riferire al Parlamento sulle iniziative realizzate, allegando le specifiche relazioni presentate da ogni ente inserito nella tabella triennale. Al riguardo segnala che, però, le uniche relazioni formalmente trasmesse alle Camere sono quelle relative ai trienni 2000-2002 e 2003-2005. Su sollecitazione delle Commissioni in occasione dell'esame dello schema di decreto relativo all'istituzione della tabella triennale 2012-2014, il Governo ha poi trasmesso informalmente alle stesse le relazioni riferite ai trienni 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014. La relazione riferita al triennio 2015-2017 non risulta ancora trasmessa.

Ricorda che la procedura per la concessione del contributo triennale 2018-2020 è stata avviata con il bando emanato con decreto direttoriale 5 giugno 2018, modificato, da ultimo, con decreto direttoriale 27 giugno 2018. In particolare, l'articolo 2 del bando ha precisato che potevano presentare domanda per l'inserimento nella tabella unicamente i soggetti in possesso di personalità giuridica privata. Alla domanda dovevano essere allegati, fra l'altro, lo statuto; la relazione analitica sull'attività del triennio 2015-2017; il programma di attività per il trien-

nio 2018-2020; il bilancio preventivo 2018 e i consuntivi degli anni 2015, 2016 e 2017; l'illustrazione della struttura organizzativa con l'indicazione del personale in servizio, con relative qualifiche, di eventuali collaboratori esterni, della consistenza del patrimonio didattico e scientifico e della dotazione strumentale scientifico-multimediale; l'indicazione dei costi di funzionamento connessi alle attività di diffusione della cultura scientifica da sostenere nel 2018. Inoltre, la domanda doveva essere corredata della dichiarazione sull'esistenza o meno di altri contributi di funzionamento, o di altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato. Non sono state, tuttavia, esplicitate le eventuali conseguenze derivanti da tale dichiarazione, come invece richiesto dalle Commissioni parlamentari nei pareri sullo schema di decreto istitutivo della tabella triennale 2015-2017.

Il bando ha disposto che il contributo è riconosciuto nella misura dell'80 per cento dei costi di funzionamento connessi ad attività coerenti con le finalità della legge n. 6 del 2000 e che il trasferimento di risorse è disposto su base annuale, in unica soluzione, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, previa verifica amministrativo-contabile delle spese sostenute e rendicontate, e previa presentazione, entro il mese di maggio successivo a quello di riferimento del consuntivo, di relazioni analitiche sull'attività svolta nell'anno di riferimento del contributo e sulla programmazione dell'anno successivo, corredate dal bilancio consuntivo e dalla documentazione contabile delle spese sostenute. È possibile richiedere un'anticipazione fino al 50 per cento del contributo. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme erogate a titolo di anticipo, escludendo il soggetto sia dalla tabella 2018-2020, che da quella relativa al triennio successivo. I criteri di valutazione sono stati ricondotti

a tre aggregati, relativi alla qualità dei soggetti proponenti, dell'attività istituzionale, della struttura. Per ciascuno dei tre criteri il punteggio massimo raggiungibile è stato indicato in 20 punti. Per l'approvazione è stato richiesto il raggiungimento di almeno 40 punti. Infine, il bando ha previsto che gli esiti delle procedure di selezione sarebbero stati tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il servizio telematico Sirio, unitamente alle relative motivazioni.

Passando al contenuto dello schema, evidenzia che con lo stesso si individuano i soggetti da ammettere al finanziamento triennale 2018-2020 e si opera la ripartizione dell'importo disponibile per il 2018, pari ad euro 5.916.010,30 (ulteriori euro 800.000 sono stati destinati con diverso decreto alla stipula di accordi e intese ed euro 1.300.000 sono stati destinati ai contributi annuali). Rispetto alla somma disponibile per il 2015, primo anno di vigenza della tabella triennale 2015-2017, pari a euro 6.266.010,30, la somma da ripartire per il 2018 registra un decremento del 5,6 per cento. Si tratta di un importo ben lontano da quello, pari ad euro 10,3 milioni annui, previsto dalla legge. Specifica che le domande pervenute sono state 68, di cui solo 67 successivamente perfezionate entro il termine, fissato dal bando, del 23 luglio 2018 e che le 67 domande perfezionate sono state ritenute tutte ammissibili.

Nella seduta del 12 settembre 2018, il Comitato tecnico scientifico ha stabilito i punteggi da attribuire ai singoli sottocriteri di valutazione individuati del bando, cui far riferimento per la formazione del giudizio. Nella seduta del 12 marzo 2019, il Comitato tecnico scientifico ha approvato all'unanimità la graduatoria degli enti da inserire nella tabella triennale, con il relativo contributo ammissibile per il primo anno, seguita dall'elenco degli enti che non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto.

L'estratto del verbale di seduta evidenzia che le valutazioni puntuali di ogni domanda di partecipazione, sulla cui base è stata predisposta la graduatoria, « sono

desumibili dalle singole schede presenti sul servizio telematico Sirio». Le stesse, tuttavia, non risultano allegate allo schema.

Complessivamente, sono risultati finanziabili 51 soggetti che hanno conseguito il punteggio minimo richiesto dal bando, che assorbono il totale delle risorse disponibili, pari a euro 5.916.010,30.

Per ciascuno dei soggetti valutati è indicato il punteggio complessivo conseguito in sede di valutazione. Le valutazioni dei soggetti ritenuti finanziabili oscillano da 40 a 60 punti. Quelle dei non ammessi, variano da 27 a 37 punti. Solo per i soggetti ritenuti finanziabili è indicato anche il costo di funzionamento giudicato coerente con le finalità dalla legge. Su tale base è stato calcolato, applicando la percentuale dell'80 per cento, il contributo da corrispondere.

Segnala che dei 51 enti di cui si propone l'inserimento nella tabella triennale, 28 erano presenti anche nella tabella 2015-2017. Rispetto a quest'ultima, la misura del contributo ai medesimi enti varia, di volta in volta, da una riduzione dell'88,8 per cento (Fondazione Galileo Galilei) a un incremento del 131,5 per cento (Unione matematica italiana). L'ammontare del contributo al singolo ente oscilla da un minimo di euro 3.366,94 (Fondazione Galileo Galilei, che ha ottenuto una valutazione di 44,5 punti) ad un massimo di euro 1.487.500 (Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia e della Scienza, che ha ottenuto una valutazione di 59,5 punti). Contributi per un importo superiore a un milione di euro sono proposti anche per altri 2 enti, ossia Fondazione IDIS – Città della Scienza e Fondazione Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci, che hanno ottenuto una valutazione, rispettivamente, di 57 e 60 punti.

Anna ASCANI (PD) ribadisce la necessità di un'interlocuzione con il Governo, che ritiene indispensabile affinché vengano chiarite le ragioni delle variazioni – rispetto alla tabella precedente – negli importi dei finanziamenti, nonché nell'elenco dei beneficiari. Dopo aver sottolineato che il numero dei beneficiari è stato ampliato,

ma l'ammontare complessivo dello stanziamento è rimasto invariato, rileva come per alcuni enti il contributo dello Stato risulti estremamente esiguo a fronte della finalità cui dovrebbe essere destinato. In particolare, si meraviglia per la riduzione del finanziamento alla Fondazione Museo nazionale Leonardo da Vinci, tanto più che interviene proprio nell'anno della ricorrenza dei 500 anni dalla morte. Conclude rimarcando che i finanziamenti previsti dalla tabella in esame interessano troppi enti e, in assenza di incrementi nelle risorse, sono probabilmente vani in quanto insufficienti agli scopi.

Federico MOLLICONE (FdI), rilevato che l'assenza del Governo impone, a suo avviso, il rinvio del dibattito, dice di concordare con la deputata Ascani in merito all'esiguità dei finanziamenti, le cui cifre, più vicine a quelle tipiche di finanziamenti erogati da piccoli enti locali che a quelle che dovrebbero caratterizzare il sostegno statale, non possono certamente servire a garantire lo svolgimento di attività significative di diffusione della cultura scientifica e tecnica. Riferendosi quindi in particolare alla riduzione dello stanziamento in favore della Fondazione Leonardo da Vinci, ne sottolinea l'inopportunità, ricordando che la ricorrenza dell'anniversario della morte si celebra proprio quest'anno. Al riguardo ricorda incidentalmente la recente polemica sul prestito promesso dal Ministero alla Francia dell'Uomo Vitruviano e dell'autoritratto di Leonardo: un'operazione del tutto incomprensibile, dato che la ricorrenza deve essere celebrata innanzitutto in Italia, e che è stata sventata anche grazie alle insistenze di Fratelli d'Italia. In conclusione, chiede che l'atto in esame venga ritirato dal Governo, in quanto inidoneo allo scopo di valorizzare la cultura scientifica.

Valentina APREA (FI), unendosi ai deputati già intervenuti nel chiedere la presenza del rappresentante del Governo, sottolinea la scarsa consistenza dei finanziamenti in favore di enti e di fondazioni che devono realizzare importanti eventi e por-

tare avanti attività numerose. Premesso di non voler entrare nel merito dei criteri di riparto, osserva che il Ministero dovrebbe spiegare almeno le ragioni per le quali, a fronte di una valutazione che ha dato all'ente il massimo punteggio, si è decisa la riduzione dello stanziamento per la Fondazione Museo nazionale Leonardo da Vinci. Invita pertanto il relatore a farsi promotore di una richiesta al Governo di modifica della tabella che ponga rimedio alle sue evidenti incongruenze e che, soprattutto, metta in grado la Fondazione da Vinci di realizzare gli eventi di rilevanza mondiale programmati per quest'anno.

Marco MARIN (FI) ritiene anch'egli che la discussione non possa proseguire in assenza del rappresentante del Governo.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 7 maggio 2019 — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla missione svolta a Dubai per la partecipazione al *Global Education and Skills Forum 2019*.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che il 23 e il 24 marzo scorsi i deputati Carbonaro e Fusacchia — in rappresentanza della Commissione — hanno svolto una missione di studio negli Emirati Arabi Uniti, per partecipare al *Global Education and Skills Forum* di Dubai. Ricorda brevemente che il Forum ha l'obiettivo di ispirare nuove idee in materia di canali e modalità di istruzione e di costruire partenariati intesi a promuovere l'educazione come forza innovatrice della società. La missione, autorizzata dal Presidente della Camera, rientrava nel programma di la-

voro dell'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione in materia di innovazione didattica.

Dà quindi la parola ai deputati Carbonaro e Fusacchia perché riferiscano sui lavori del Forum di Dubai.

Alessandro FUSACCHIA (Misto+E-CD), dopo aver parlato dell'organizzazione del Forum, che ha visto diverse edizioni precedenti ed è articolato in una serie di sessioni parallele, grazie alle quali i partecipanti si distribuiscono intorno a più tavoli di lavoro relativamente ristretti, dove hanno la possibilità di interagire coi relatori — quel che sarebbe impossibile nelle poche sessioni plenarie, dato l'altissimo numero di delegati da tutto il mondo, oltre duemila — si sofferma in particolare sulla seconda parte dell'evento, denominata « *Global teacher prize* », che prevede l'assegnazione di un premio del valore di un milione di dollari al miglior docente del mondo. Precisa che è prevista la possibilità di candidarsi da parte dei singoli docenti per arrivare, dopo una prima selezione sulla base di criteri generali, ad una rosa di cinquanta candidati, tra i quali una commissione internazionale effettua un'ulteriore selezione per arrivare a 10 candidati, tra i quali si sceglie la persona cui, a Dubai, viene assegnato il premio. Evidenzia che il sottotitolo di questa sessione è « *teachers matter* » (gli insegnanti contano) perché lo scopo dell'assegnazione del premio, che ha risonanza globale e attira oltre 10.000 partecipanti, è quello di far crescere lo *status* sociale dei docenti. Col premio si vuole quindi stimolare uno sforzo globale, da attuare mediante politiche pubbliche nazionali, per promuovere la rivalutazione dello *status* del docente scolastico, nella certezza che ciò avrebbe importanti ricadute non solo in termini di competenza dei docenti, ma anche di innovazione e crescita della società. In altre parole, l'idea è che l'innovazione didattica nelle scuole e la costruzione di una didattica di qualità non debba essere lasciata alla buona volontà dei singoli insegnanti, ma debba essere curata dal soggetto pubblico con politiche mirate.

Evidenzia quindi un altro spunto di riflessione, a suo avviso molto importante, emerso nel corso del Forum: quello relativo a mobilità e formazione degli insegnanti. Invita la Commissione a considerare la mobilità come elemento essenziale dell'arricchimento professionale dei docenti, con un'inevitabile ricaduta positiva sulla qualità dell'insegnamento e quindi sugli studenti. Suggerisce sul tema un'audizione dell'ex ministro argentino dell'istruzione Esteban Bullrich, che sarà in Italia in autunno e che potrebbe riferire sulla riforma da lui attuata nel suo Paese, proprio in funzione di un miglioramento dello *status* dei docenti argentini, attraverso la previsione di un ampio programma di mobilità all'interno delle diverse aree dell'Argentina. Ritiene essenziale non guardare alla mobilità come a una sorta di punizione che fa agognare solo il ritorno alle città di appartenenza, perché al di là delle implicazioni familiari, la mobilità nell'ambito del proprio Paese, e soprattutto in ambito europeo, può costituire un'opportunità come esperienza di autoformazione diretta e indiretta.

Riferisce quindi sul lavoro portato avanti in altri Paesi per qualificare l'insegnamento anche in termini di carriera, prevedendo una crescita professionale con specifici gradi di avanzamento.

Porta poi all'attenzione della Commissione il tema dell'innovazione didattica, che nel Forum è stato trattato principalmente in connessione con la tecnologia. Si sofferma sulla sperimentazione di progetti – di cui si è parlato al Forum – che prevedono l'utilizzo della tecnologia per diversificare gli insegnamenti nelle classi, per adeguarli ai bisogni specifici dei diversi studenti ovvero ai diversi livelli di apprendimento nelle singole discipline. Segnala, altresì, la possibilità – che alcuni Paesi stanno sperimentando – di utilizzare le risorse digitali e tecnologiche per il superamento delle barriere fisiche e la creazione di «classi virtuali», con allievi distanti nello spazio e non più obbligati a spostarsi per raggiungere la scuola: ciò

anche al fine di non spopolare i piccoli centri e di arricchire proprio lì l'offerta formativa e didattica.

Sottolinea infine come nei dibattiti del Forum sia emerso che un po' dappertutto gli esperti faticano a far capire che c'è un'emergenza educativa globale e che serve un'innovazione profonda e strutturale dei sistemi scolastici per portarli al passo con le profonde e rapidissime trasformazioni sociali che stanno interessando il mondo.

Conclude esprimendo rammarico per la scarsa presenza di delegati italiani, il cui numero al *Global Education and Skills Forum* è andato sistematicamente diminuendo nel corso degli anni, e auspicando una maggiore partecipazione di rappresentanti italiani alle future edizioni del Forum.

Alessandra CARBONARO (M5S), dopo aver parlato dell'emozione provata nell'ascoltare il racconto di importanti musicisti e docenti di musica presenti al Forum – che per affinità di formazione e di vocazione l'hanno particolarmente colpita – si sofferma sulle commoventi testimonianze portate al Forum da quanti sono nei loro Paesi quotidianamente alle prese con la difficoltà o l'impossibilità di recarsi a scuola. Sottolinea come in tanti Paesi si parla di innovazione o di scuole del futuro, mentre in altri, lacerati da guerre o terrorismo, studiare è un privilegio riservato a pochi. Riferisce che al Forum sono state gettate le premesse per l'affermazione del diritto globale all'istruzione, nella convinzione che la scuola rappresenti un ascensore sociale che deve essere aperto a tutti. Sottolinea che grande attenzione è stata riservata nei lavori del Forum alla figura del docente, che, nella convinzione di tutti gli intervenuti, deve essere opportunamente valorizzata. Ne trae infatti beneficio tutta la società, come prova il fatto che spesso dietro ai grandi uomini ci sono stati grandi insegnanti. Conclude dicendosi convinta che l'emergenza educativa dovrebbe spingere tutti a ripensare gli indicatori comunemente utilizzati per valutare le prestazioni e i livelli

di sviluppo di una società: se si ragionasse, anziché in termini di PIL, in termini di criteri diversi, come ad esempio il BES, la gravità dell'emergenza educativa a livello mondiale apparirebbe in tutta la sua portata.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ricorda, con riferimento al concetto da ultimo espresso dalla deputata Carbonaro, che il professor Giovanni Solimine, audito nella mattina dalla Commissione, è autore di un libro dal titolo « Il costo dell'igno-

ranza » che bene mette in luce le implicazioni del sottovalutare l'emergenza educativa.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver annunciato che è sua intenzione richiamare l'attenzione della Commissione sul tema dell'emergenza educativa, preso atto che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara esaurite le comunicazioni.

La seduta termina alle 13.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione di rappresentanti di UNIRIMA (Unione Nazionale imprese recupero e riciclo maceri) *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione)* 105

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Audizione di rappresentanti di UNIRIMA (Unione Nazionale imprese recupero e riciclo maceri).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna è assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giuliano TARALLO, *presidente di UNIRIMA (Unione Nazionale imprese recupero e riciclo maceri)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia il presidente di UNIRIMA (Unione Nazionale imprese recupero e riciclo maceri) per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00271 Paita: Iniziative per il miglioramento dei servizi offerti presso la stazione ferroviaria di La Spezia	106
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	111
5-00328 Bergamini: Gravi carenze relative alla sicurezza e ai controlli presso la stazione ferroviaria di Carrara Avenza	107
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	112
5-01446 Gallinella: Riavvio urgente dei corsi di formazione per gli ispettori dei centri di revisione dei veicoli a motore	107
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	113
5-01652 Anzaldi: Iniziative volte a chiarire i rischi connessi all'utilizzo del Boeing 737 Max-8 da parte delle compagnie aeree	107
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	114
5-01943 Grippa: Iniziative urgenti in tema di revisione degli etilometri e abilitazione di banchi di prova sul territorio nazionale	108
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	115

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> .	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) del Ministero dello sviluppo economico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
Audizione di rappresentanti del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell'interno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109
--	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 12.05.

5-00271 Paita: Iniziative per il miglioramento dei servizi offerti presso la stazione ferroviaria di La Spezia.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raffaella PAITA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che giudica quanto mai superficiale ed incompleta.

Lamenta come la risposta si sia soffermata sull'ascensore, trascurando le carenze strutturali della stazione di La Spezia, che risulta inadeguata alla crescita del turismo che ha riguardato l'area delle Cinque terre. Sottolinea in particolare la situazione di pericolo per la sicurezza che deriva dalla massiccia presenza di turisti, segnalando altresì l'insufficienza dei bagni e il limitato numero di biglietterie, spesso peraltro non funzionanti.

Evidenzia inoltre come necessitino di misure adeguate anche le altre stazioni ferroviarie delle Cinque terre, anche al fine di garantire elevati *standard* nell'offerta turistica e la sicurezza degli utenti.

Invita quindi il Governo ad effettuare un sopralluogo nelle citate stazioni, a cominciare da quella di La Spezia, e ad adottare misure urgenti volte a tutelare anche l'immagine dell'Italia all'estero.

5-00328 Bergamini: Gravi carenze relative alla sicurezza e ai controlli presso la stazione ferroviaria di Carrara Avenza.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Deborah BERGAMINI (FI), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, che giudica tardiva nei tempi e disarmante sul piano dei contenuti.

Ricorda come la sua interrogazione sia stata presentata a seguito di due gravissimi incidenti in cui hanno perso la vita due persone. Si tratta di una stazione ferroviaria molto importante, che risulta non presidiata, in cui è frequente la pratica dell'attraversamento dei binari, con forti rischi per l'incolumità delle persone.

Ribadisce quindi l'estrema urgenza di interventi da parte di RFI al fine di porre rimedio ad una grave situazione di insi-

curezza, soprattutto per le donne, a partire dalla questione della videosorveglianza nei sottopassaggi.

Più in generale auspica che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolga appieno i compiti di vigilanza attribuiti; in particolare, occorre valutare l'opportunità di rivedere i criteri standard della sicurezza al fine di tutelare al meglio l'incolumità dei pendolari e di tutti i passeggeri.

5-01446 Gallinella: Riavvio urgente dei corsi di formazione per gli ispettori dei centri di revisione dei veicoli a motore.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

5-01652 Anzaldi: Iniziative volte a chiarire i rischi connessi all'utilizzo del Boeing 737 Max-8 da parte delle compagnie aeree.

Raffaella PAITA (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaella PAITA (PD), replicando in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Sottolinea l'importanza del ruolo di ENAC sulla questione dell'utilizzo del Boeing 737 Max-8 da parte di compagnie aeree che coprono tratte da e per l'Italia. Al riguardo auspica che il Governo possa garantire un rapido ed esaustivo riscontro sugli esiti delle verifiche in corso.

5-01943 Grippa: Iniziative urgenti in tema di revisione degli etilometri e abilitazione di banchi di prova sul territorio nazionale.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carmela GRIPPA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che conferma come il ministro Toninelli abbia onorato gli impegni assunti, in occasione di una precedente interrogazione svoltasi al Senato, sulla riapertura del citato centro di revisione e prove di Roma, circostanza che potrà certamente contribuire ad evitare incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) del Ministero dello sviluppo economico.

(Svolgimento e conclusione).

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul

canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Rita FORSI, *direttrice generale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) del Ministero dello sviluppo economico*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) del Ministero dello sviluppo economico per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell'interno.

(Svolgimento e conclusione).

Nunzia CIARDI, *direttrice del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Federica ZANELLA (FI), Paolo Nicolò ROMANO (M5S), Bernardo MARINO (M5S) e Diego DE LORENZIS, *presidente*.

Nunzia CIARDI, *direttrice del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell'interno*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell'interno per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, alla VI Commissione Finanze, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 22 del 2019, che contiene misure in materia di telecomunicazioni e norme volte a garantire la sicurezza e la stabilità nel caso di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea senza un accordo (cd. *hard Brexit*).

Il provvedimento è stato già approvato dal Senato, che ha apportato alcune modifiche al testo.

Fatta eccezione per l'articolo 1, che costituisce il Capo I e che riguarda la materia delle telecomunicazioni, le altre disposizioni, recate nel Capo II, attengono a molteplici profili applicativi dei principi comunitari della libera circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi, di cui all'articolo 26, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il Capo III del provvedimento consente inoltre la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), già disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2016.

Resta inteso che le norme del decreto-legge saranno superate ove, entro il 31 ottobre 2019, fosse recepito dal Regno Unito l'accordo di recesso già stipulato *ex* articolo 50 del TUE e, per le future relazioni con l'Unione Europea, si addivenisse a un accordo (analogamente, le norme in esame sarebbero prive di operatività ove il Regno Unito esercitasse l'opzione di revocare la notifica di recesso dall'Unione).

Passando ad esaminare i profili di interesse della Commissione, il Capo I del provvedimento (costituito dal solo articolo 1) interviene sulla disciplina, contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2012, in tema di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, inserendovi una norma sui poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. Scopo della norma è l'aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali, in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale.

In particolare, viene introdotto l'articolo 1-*bis*, che, al comma 1, qualifica i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al successivo comma 2.

Il comma 2 stabilisce l'assoggettamento a notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri (ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del citato decreto-legge n. 21 del 2012) dei contratti o accordi, qualora posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G; altresì soggette

a notifica sono le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.

La notifica è finalizzata all'eventuale esercizio del potere di veto o all'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A tal fine, si specifica che siano oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza sia delle reti sia dei dati che vi transitano.

Il comma 3, specifica quali soggetti debbano intendersi esterni all'Unione europea, recando una definizione molto ampia, anche al fine di evitare elusioni della normativa.

Il comma 4 demanda infine ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di individuare misure di semplificazione in ordine a modalità di notifica, termini e procedure relativi all'istruttoria, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di veto ovvero di imposizione di specifiche prescrizioni.

L'articolo 17-ter, introdotto dal Senato, interviene in materia di diritti aeroportuali, prevedendo che, ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco dei passeggeri, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli con destinazione un aeroporto del Regno Unito siano equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi con destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità. Si stabilisce che ciò avvenga fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.

Al riguardo si ricorda che, in base alla normativa vigente, i diritti di imbarco pagati dai passeggeri variano in base ai singoli aeroporti di partenza e sono regolamentati da ENAC nell'ambito dei modelli di regolazione tariffaria stabiliti dall'Autorità di regolazione dei Trasporti e concordati con i gestori aeroportuali e le compagnie aeree.

In via generale comunque i diritti di imbarco applicati ai passeggeri con destinazione extra UE sono più alti di quelli

applicati ai passeggeri con destinazione UE. Pertanto con l'articolo 17-ter si consente ai passeggeri con destinazione Regno Unito di continuare a pagare, fino al 30 marzo 2020 in assenza di accordo, un importo analogo a quello previsto per i voli UE, inferiore a quello che si applicherebbe in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea (a titolo di mero esempio, gli Aeroporti di Roma applicano attualmente una tariffa di 17,10 euro per passeggero sui voli domestici e UE e di 27,58 euro per i voli extra UE; gli Aeroporti di Milano prevedono una tariffa di 14,88 euro per i voli domestici e UE e di 17,86 euro per i voli extra UE).

L'articolo 17-quater, anch'esso introdotto dal Senato, consente ai vettori comunitari e del Regno Unito, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso del Regno Unito, di continuare ad operare collegamenti di linea « *point to point* » (cioè con voli diretti senza scalo), mediante aeromobili del tipo « *narrow body* » (a corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità. La finalità prevista dalla norma è quella di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci.

L'articolo in esame consente dunque il proseguimento – per diciotto mesi dalla data del recesso del Regno Unito in caso di *no deal* – dei collegamenti diretti tra Milano Linate e gli aeroporti del Regno Unito, che altrimenti non sarebbero più possibili in quanto la disciplina vigente della ripartizione del traffico aereo su tale scalo la limita ai collegamenti intra-UE.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

5-00271 Paita: Iniziative per il miglioramento dei servizi offerti presso la stazione ferroviaria di La Spezia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce Rete Ferroviaria Italiana, l'importante impianto di stazione di La Spezia Centrale è stato inserito nel progetto aziendale denominato Easy & Smart Station, che prevede il potenziamento infrastrutturale e digitale delle stazioni.

Al fine di migliorare l'accessibilità dei viaggiatori ai treni sono stati realizzati interventi di innalzamento a 55 centimetri del 3° e 4° marciapiede, secondo gli *standard* europei, anche dotandoli di percorsi ipovedenti e di mappe e targhe tattili. Inoltre è stato realizzato un *restyling* delle pensiline a copertura di questi marciapiedi.

L'inizio dei lavori di rialzamento del 2° marciapiede è previsto per la fine del corrente anno.

Per gli ascensori, sono stati realizzati lavori per sostituire le piattaforme elevatrici esistenti, di portata limitata, con

nuovi ascensori di ultima generazione aventi capienza fino a 8 persone e portata di 630 chilogrammi.

Gli ascensori sul 2°, 3° e 4° marciapiede sono attivi già dalla scorsa estate, mentre l'ascensore sul 1° marciapiede è stato aperto al servizio pubblico lo scorso 28 marzo.

Per quanto concerne i bagni pubblici, questi hanno orario di apertura al pubblico 07.00-21.00, con presidio fisso ad opera della ditta di pulizie. Tale presidio garantisce elevati livelli di decoro e periodici sopralluoghi per verificare tempestivamente la necessità di eventuali interventi di manutenzione.

Infine, RFI ricorda che la biglietteria di stazione è aperta al pubblico con orario ampio dalle ore 6.00 alle 20.30, oltre a 9 biglietterie automatiche *self service* dislocate in luoghi diversi della stazione.

ALLEGATO 2

5-00328 Bergamini: Gravi carenze relative alla sicurezza e ai controlli presso la stazione ferroviaria di Carrara Avenza.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per quanto riferisce Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la località di servizio di Carrara-Avenza è una fermata per servizio viaggiatori della linea ferroviaria Tirrenica ubicata fra le stazioni di Massa Zona Industriale e Sarzana che – come tutte le località di servizio di questa tipologia – non è presenziata da alcun operatore ferroviario se non il personale dei treni al momento della fermata. Nella località è comunque presente e attivo un sistema di videosorveglianza che inquadra gli ambienti aperti al pubblico: sala d’attesa, 1° marciapiede lato Roma (attualmente non funzionante e in corso di sostituzione) e 2° marciapiede lato Genova. Inoltre, possono essere effettuati controlli dal personale Polfer, anche in esito a segnalazioni da parte degli operatori ferroviari.

Per quanto concerne l’analisi degli eventi pericolosi registrati nella Banca Dati Pericoli dal 2010 ad oggi, nella località di Carrara-Avenza non vi è stata una ripetitività significativa fino all’episodio con conseguenze mortali del 27 luglio 2018. Pertanto tale località non è stata individuata come prioritaria per l’installazione di barriere da cantiere nell’interbinario quale deterrente di indebiti attraversamenti dei binari; al riguardo preciso che nelle località prioritarie – dove tali barriere sono già state installate o in corso

di installazione – nel periodo considerato (dal 2010 ad oggi) si contano circa 20/40 eventi.

Analogamente, nelle tratte afferenti alla località di Carrara-Avenza, l’analisi degli eventi pericolosi registrati nella citata Banca Dati nel medesimo periodo non ha evidenziato una ripetitività significativa fino all’episodio con conseguenze mortali del 23 luglio 2018. Come accertato, la vittima camminava lungo la massicciata, in prossimità del binario pari e ben oltre la fine dei marciapiedi, in una zona interdetta ai viaggiatori, come anche indicato dalla cartellonistica di divieto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 presente *in loco*.

Tuttavia, in esito a tale episodio, alla segnalazione della Polfer del 25 luglio, nonché ad un interessamento informale della Prefettura di Massa-Carrara del successivo 3 agosto, RFI ha provveduto a realizzare un breve tratto di recinzione sul rilevato ferroviario lato binario pari al fine di evitare l’utilizzo di percorsi indebiti lungo la massicciata, anche piuttosto lunghi (150-200 metri circa), al fine di discendere dal rilevato ferroviario e raggiungere un vicino parcheggio, ubicato nei pressi di una strada comunale in prossimità del ponte ferroviario su via XX settembre a Carrara.

ALLEGATO 3

5-01446 Gallinella: Riavvio urgente dei corsi di formazione per gli ispettori dei centri di revisione dei veicoli a motore.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Nella seduta del 17 aprile 2019 la Conferenza Stato regioni ha sancito l'Accordo relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017.

In forza di tale Accordo, le regioni hanno competenza ad organizzare ed avviare i corsi di formazione teorico-pratici.

Ai fini della piena operatività delle previsioni comunitarie nel nostro ordinamento, residua la disciplina attuativa dell'articolo 14, sulla supervisione con scadenza gennaio 2023. La supervisione sarà anticipata limitatamente agli esami, come previsto nell'accordo.

Infine, rimane la sostituzione dell'ex-Responsabile tecnico (decreto ministeriale 30 aprile 2003), che rimane vigente, per effetto della deroga prevista dall'articolo 13-*bis*, comma 1 del decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, con l'accordo, all'articolo 9, si è stabilito che prima della decadenza della proroga l'attività sarà disciplinata con decreto di questa Amministrazione.

ALLEGATO 4

5-01652 Anzaldi: Iniziative volte a chiarire i rischi connessi all'utilizzo del Boeing 737 Max-8 da parte delle compagnie aeree.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

A seguito dell'incidente del Boeing 737 Max-8 in Etiopia, già il 12 marzo l'ENAC ha disposto, per motivi precauzionali, la chiusura dello spazio aereo italiano a tutti i voli commerciali operati con tale tipologia di aeromobile.

Inoltre lo stesso Ente ha ricordato che tutti i velivoli Boeing sono certificati dalla FAA (*Federal Aviation Administration*), ente americano per l'aviazione civile e che le certificazioni degli aeromobili che operano nelle flotte europee sono convalidate dall'BASA, l'autorità europea per la sicurezza aerea.

Infatti la responsabilità primaria sul processo di valutazione dell'adeguatezza delle azioni identificate e messe in atto dalla Boeing e dalla FAA è in capo all'EASA, mentre l'ENAC segue l'evoluzione della situazione partecipando con i propri specialisti alle varie iniziative di natura tecnica messe in atto.

L'inchiesta sull'accaduto è condotta dalle autorità etiopiche con il supporto del

National Transportation Safety Board in quanto l'aeromobile è stato progettato e costruito negli Stati Uniti; l'EASA ha offerto la propria assistenza a sostegno dell'indagine e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha designato un proprio investigatore, in qualità di osservatore, che opererà nei limiti consentiti dall'ordinamento internazionale.

Per quanto riferisce l'EASA l'inchiesta è tuttora in corso ed è troppo presto per trarre conclusioni sulla causa dell'incidente.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso l'ENAC – autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia – continuerà a vigilare sull'evolversi dell'inchiesta e sulle azioni ed iniziative che potrebbero essere intraprese da altri paesi, dagli organismi internazionali di settore e dalla società costruttrice del velivolo Boeing 738 Max.

ALLEGATO 5

5-01943 Grippa: Iniziative urgenti in tema di revisione degli etilometri e abilitazione di banchi di prova sul territorio nazionale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'attività in materia di controlli iniziali e periodici degli etilometri, in capo al Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi di Roma (C.S.R.P.A.D.) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata riattivata a pieno ritmo dallo scorso mese di aprile, mediante l'acquisto di due banchi prova etilometri di nuova generazione che pienamente conformi alla disciplina metrologica, non utilizzando idrogeno nella miscela di test, sono anche più soddisfacenti sotto un profilo di sicurezza degli operatori.

I due banchi sono stati immessi nel ciclo di attività, consentono di verificare gli etilometri sia in maniera manuale che automatica e quest'ultima, con tempi più rapidi e a ciclo continuo.

Inoltre, essendo in fase conclusiva la procedura per l'attività di collaborazione e supporto tecnico da parte di figure professionali dedicate con la società Studiare Sviluppo srl, società *in house* del MEF, sarà incrementata anche la quantità delle verifiche.

Per quanto sopra, si ritiene che la fase critica e le difficoltà operative in materia di controlli sia iniziali che periodici degli etilometri siano state ampiamente superate.

Circa il numero di etilometri il Ministero della difesa comunica che il parco etilometri certificati, in dotazione all'Arma dei Carabinieri, è costituito da 931 apparati: 272 in fase di revisione presso il Centro Prove Autoveicoli di Milano per la visita annuale obbligatoria.

Quanto agli etilometri in dotazione alla Polizia Stradale il Ministero dell'interno informa che ammontano a 867, di cui attualmente 256 inviati presso il Centro Prove di Milano per la visita periodica annuale o presso la casa costruttrice per interventi di manutenzione.

Da ultimo il Ministero dell'interno precisa che il comunicato sulla pagina *web* della Polizia di Stato, citato dagli Onorevoli interroganti, si riferisce ai soli controlli eseguiti nel corso di attività mirate per il contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e che, invece, nel corso del 2018, sono stati operati complessivamente 1.297.382 controlli con etilometri e/o precursori da parte della Polizia Stradale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Audizione di rappresentanti di Energia Libera (*Svolgimento e conclusione*) 116

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 117

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Audizione di rappresentanti di Energia Libera.

(*Svolgimento e conclusione*).

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandro BIANCO, *segretario generale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Luca CARABETTA, *presidente*, ringrazia il segretario generale di Energia Libera per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 13.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea VALLASCAS (M5S) *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo che, così come modificato dal Senato, si compone di 3 Capi e 31 articoli.

Il Capo I, d'interesse per la X Commissione, è composto dal solo articolo 1 e reca disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Nel dettaglio l'articolo 1 novella, con l'inserimento di un nuovo articolo 1-*bis*, il decreto-legge n. 21 del 2012 recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il nuovo articolo 1-*bis* dispone in materia di poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, al fine di un aggiornamento della normativa in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale. A tale scopo i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G sono qualificati quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Si stabilisce l'assoggettamento a notifica per contratti o accordi posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga

basati sulla tecnologia 5G; sono altresì soggette a notifica le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione. Si specifica che i soggetti da intendersi esterni all'Unione europea rientrano nelle seguenti categorie: qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito; qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alla precedente categoria; qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina della nuova norma introdotta. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, la facoltà di individuare misure di semplificazione in ordine a: modalità di notifica, termini e procedure relativi all'istruttoria, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di veto ovvero di imposizione di specifiche prescrizioni.

Il Capo II concerne misure per garantire la stabilità finanziaria ed è diviso in 3 sezioni.

La sezione I, composta dagli articoli da 2 a 13, riguarda misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo. In particolare l'articolo 2 dispone che la disciplina transitoria applicabile ai servizi bancari, finanziari e assicurativi è quella stabilita nella medesima sezione e indica il

significato di una serie di espressioni ivi utilizzate. L'articolo 3 disciplina la prestazione di specifici servizi e attività bancarie e finanziarie in Italia da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica del Regno Unito dopo la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo, fino al termine del diciottesimo mese successivo. L'articolo 4 disciplina la cessazione dell'operatività da parte di specifici soggetti del Regno Unito operanti in Italia ovvero istituti di pagamento, i gestori di fondi, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), istituti di moneta elettronica che operano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati. Per i soggetti che possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica secondo quanto disposto dall'articolo 3, viene disposta la cessazione di specifiche attività ovvero la cessazione integrale dell'operatività nel caso in cui non vengano soddisfatti gli obblighi di notifica e la richiesta di autorizzazione previsti dal decreto, fatta salva la possibilità di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita di specifici contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale. L'articolo 5 indica i seguenti soggetti aventi sede in Italia per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio: banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile e fisso, gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario. Per proseguire ad operare sul territorio del Regno Unito nel periodo transitorio, i suddetti soggetti devono notificare alle autorità competenti l'intenzione di continuare a operare entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle medesime autorità, nonché operare nel rispetto delle disposizioni previste nel Re-

gno Unito. L'articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiani possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e, viceversa, che i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica. L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati, per quanto riguarda i servizi bancari, dal Testo unico bancario e, per quanto riguarda i servizi di investimento, dal Testo unico della finanza. I soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire a tali sistemi purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. L'articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere le attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e di indennizzo degli investitori. L'adesione di diritto si applica anche ai soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi, ai gestori di fondi, alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall'articolo 4, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di garanzia ovvero di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. L'articolo 9 dispone che le imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, sono cancellate dall'elenco delle imprese UE dopo la data di recesso e nel periodo transitorio proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza

assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. L'articolo 10 prevede che gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito, operanti in Italia, cessano la loro attività entro la data di recesso dall'UE e sono cancellati dal registro degli intermediari. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. L'articolo 11 dispone la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. L'articolo 12 interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione ai fini della quale assimila, per tutto il corso del periodo transitorio, i fondi di investimento del Regno Unito ai fondi europei. L'articolo 13 dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso.

La sezione II, composta dagli articoli da 14 a 17-*quater*, reca disposizioni per la tutela dei cittadini italiani. In particolare l'articolo 14 dispone in materia di soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. È prevista una disciplina transitoria, in base alla quale i suddetti soggetti conseguano, al ricorrere di determinate condizioni, o un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno per residenza. Decorso il periodo transitorio, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i medesimi soggetti sono considerati, ai fini del soggiorno in territorio italiano, quali cittadini di Stato non membro dell'Unione europea. Le disposizioni si applicano solo per il caso di recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea, con decorrenza dall'effettivo recesso. L'articolo 15 detta una disciplina transitoria per i cittadini del Regno Unito, circa l'applicazione delle norme relative alla concessione della cittadinanza italiana. In particolare si pre-

vede che ai fini del conferimento della cittadinanza, i cittadini del Regno Unito siano equiparati ai cittadini dell'Unione europea, qualora abbiano maturato il requisito di legale residenza protrattasi per almeno quattro anni, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e qualora presentino domanda entro il 31 dicembre 2020. L'articolo 16 mira al potenziamento dei servizi consolari italiani nel Regno Unito e reca, a tal fine, stanziamenti di somme finalizzati all'acquisto di immobili adibiti ai medesimi servizi consolari e alla loro ristrutturazione, al miglioramento dei servizi in termini di tempestività ed efficacia e all'assunzione di personale. L'articolo 17 reca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo. Nel corso dell'esame al Senato è stata disposta l'estensione della suddetta normativa transitoria anche alle altre prestazioni di sicurezza sociale, nonché l'autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato da parte del Ministero della salute per il triennio 2019-2021. L'articolo 17-*bis*, introdotto al Senato e d'interesse della X Commissione, fa salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020. La norma prevede inoltre che sono fatte salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data del recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Si stabilisce altresì che le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. L'articolo 17-*ter*, introdotto al Senato, interviene in materia di diritti aeroportuali, prevedendo

che, ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli con destinazione un aeroporto del Regno Unito siano equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi con destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità. L'articolo 17-*quater*, introdotto al Senato, consente ai vettori comunitari e del Regno Unito, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, di continuare ad operare collegamenti di linea « *point to point* », mediante aeromobili del tipo « *narrow body* » (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.

La sezione III, composta dagli articoli da 18 a 19-*quinquies*, riguarda la partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali. L'articolo 18, d'interesse della X Commissione, autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) resosi necessario per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca. L'aumento di capitale avviene nella forma di sottoscrizione di ulteriori azioni di capitale a chiamata. La sottoscrizione dell'aumento di capitale comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia dal 16,1 al 19,2 per cento e non comporta oneri per la finanza pubblica. L'articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all'attività internazionale e in particolare disciplina le facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei ed internazionali in materia economico-finanziaria e tra l'altro, incrementa lo stanziamento per indennità destinate al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione. L'articolo 19-*bis*, introdotto al Senato, inserisce nel Testo unico bancario il principio di reciprocità quale condizione per il rilascio

dell'autorizzazione a esercitare l'attività bancaria da parte della Banca d'Italia all'operatività senza stabilimento di succursali sul territorio della Repubblica delle banche extracomunitarie. L'articolo 19-*ter*, introdotto al Senato, è finalizzato, mediante una novella al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziari, ad ammettere la Cassa depositi e prestiti alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato. L'articolo 19-*quater*, introdotto al Senato, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 38 del 2005, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali. L'articolo 19-*quinquies*, introdotto al Senato, estende l'ambito di applicazione dell'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori di iscrizione in bilancio e i valori di mercato, al netto del relativo onere fiscale, obbligo previsto dal decreto-legge n. 119 del 2018.

Il Capo III concerne la garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS) e comprende gli articoli da 20 a 23. L'articolo 20 definisce l'ambito di applicazione delle GACS. La misura consiste nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati, aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli intermediari con sede in Italia ed opera per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione UE, prorogabili per altri dodici mesi, previo parere positivo delle autorità europee. L'articolo 21 apporta numerose modifiche alla disciplina delle GACS contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2016. Tra l'altro, si prevede, a specifiche condizioni, che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti cartolarizzati possa essere sostituito e viene modificata la disciplina del corrispettivo della garanzia statale, anche a seguito di specifiche indicazioni della Commissione UE. L'articolo 22 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di integrare le disposizioni di attuazione dello schema di ga-

ranza disciplinato dal decreto-legge n. 18 del 2016, per rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio. L'articolo 23 reca la copertura finanziaria per il prolungamento delle GACS, a tal fine rifinanziando di 100 milioni di euro per il 2019 l'apposito Fondo, istituito dal decreto-legge n. 18 del 2016 e alimentato a valere sul Fondo per le garanzie dello Stato.

L'articolo 24, infine, dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Luca CARABETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 506 Morani (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	123
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli	126

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

C. 506 Morani.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione (Giustizia), del nuovo testo della proposta di legge n. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in

materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Invita la relatrice, onorevole Legnaioli, a svolgere la relazione introduttiva.

Donatella LEGNAIOLI (Lega), *relatrice*, rileva preliminarmente che il provvedimento introduce modifiche alla disciplina in materia di assegno di divorzio e interviene su un tema in cui la Corte di Cassazione, nel 2017, ha modificato dopo molti anni la propria precedente, consolidata giurisprudenza, sulla base della quale il presupposto per concedere l'assegno di mantenimento era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che fosse necessario provare uno stato di bisogno dell'avente diritto. Tra i criteri utilizzati dal giudice per la determinazione dell'ammontare dell'assegno, ricorda, in particolare, le condizioni dei coniugi, sotto il profilo sociale

e di salute, di età e di sistema di vita, dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale e ambientale, dal punto di vista della loro influenza sulle capacità economiche e di guadagno di entrambi i coniugi; il contributo fornito da ognuno dei coniugi alla conduzione della famiglia; il reddito di ciascuno dei coniugi.

Con la sentenza n. 11504 del 2017, la Corte di Cassazione ha ritenuto superato il parametro del diritto al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, introducendo quello del raggiungimento dell'indipendenza economica del coniuge richiedente, i cui indici di valutazione sono, principalmente, il possesso di redditi di qualsiasi specie e di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, le capacità e possibilità effettive di lavoro personale, la stabile disponibilità di una casa di abitazione. L'orientamento della Cassazione, stemperato tuttavia in sentenze successive con l'attribuzione all'assegno di divorzio di una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, non è stato uniformemente applicato dal giudice di merito ed è, quindi, in questo quadro che si inserisce la proposta di legge C. 506, che riproduce il contenuto di una proposta di legge approvata dalla Commissione Giustizia nel 2017, all'esito di un'approfondita indagine conoscitiva.

Venendo, quindi, al merito del provvedimento, composto di due articoli, rileva che l'articolo 1, modificando la legge n. 898 del 1970, prevede, sopprimendo il riferimento al possesso di mezzi adeguati o all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive da parte del richiedente, la possibilità per il giudice di disporre, con la sentenza di divorzio, l'attribuzione a favore del coniuge di un assegno che tenga conto di precise circostanze da utilizzare quali parametri per la determinazione del suo ammontare. Tra questi, la norma, attingendo a specifici criteri di valutazione già utilizzati in sede giurisprudenziale, introduce l'impegno di cura di figli comuni minori o disabili o non economicamente indipendenti; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di

esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali. La norma prevede, inoltre, la temporaneità dell'assegno, nel caso in cui la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea, nonché la non sussistenza del diritto all'assegno medesimo in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o stabile convivenza del richiedente. Il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza.

Sulla base dell'articolo 2, infine, i nuovi presupposti e criteri per il riconoscimento dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.

Carlo FATUZZO (FI) sottolinea la necessità di eliminare dall'ordinamento la previsione della decadenza dal diritto alla percezione della pensione di reversibilità nel caso di nuovo matrimonio tra due vedovi. Pur consapevole della scarsa attenzione di tale argomento al contenuto del provvedimento in esame, propone alla relatrice di introdurre un'osservazione in merito nella proposta di parere che si accinge a sottoporre alla Commissione e preannuncia la presentazione di uno specifico emendamento in tal senso nel corso dell'esame in Assemblea.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, nessun altro intendendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione (Finanze), del disegno di legge n. 1789 Governo, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 22 del 2019, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, approvato in prima lettura dal Senato.

Invita il relatore, onorevole Caffaratto, a svolgere la relazione introduttiva.

Gualtiero CAFFARATTO (Lega), *relatore*, rileva che il provvedimento, che consta di trentuno articoli suddivisi in tre Capi, è volto al rafforzamento della stabilità finanziaria e alla tutela degli investitori, alla luce di un insieme di sollecitazioni cui l'Italia è chiamata a rispondere nell'evoluzione del contesto internazionale, influenzato dalle decisioni che il Regno Unito adotterà per dare seguito al *referendum* che ha sancito l'uscita del Paese dall'Unione europea. Dato il tenore del decreto-legge, pertanto, avverte preliminarmente che le competenze dalla XI Commissione risultano investite solo marginalmente, con l'eccezione delle disposizioni recate dagli articoli 16 e 19.

Iniziando, quindi, dal Capo I, osserva che l'articolo 1 introduce nel decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, la previsione di poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento a tale tecnologia e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale.

Al Capo II, volto a garantire la stabilità finanziaria, segnala che la Sezione I introduce misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo, il cui ambito di applicazione e il cui oggetto sono esplicitati dall'articolo 2. In parti-

colare, l'articolo 3 disciplina, per una fase transitoria, la prestazione di specifici servizi e attività bancarie e finanziarie in Italia da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica del Regno Unito dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo, fino al termine del diciottesimo mese successivo. L'articolo 4 disciplina la cessazione dell'operatività da parte di specifici soggetti del Regno Unito operanti in Italia, mentre il successivo articolo 5 individua i soggetti aventi sede in Italia per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio. L'articolo 6 disciplina l'attività dei gestori di sedi di negoziazioni in Italia e nel Regno Unito nel corso del periodo transitorio e l'articolo 7 introduce norme in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica nei confronti della clientela. Segnala che l'articolo 8 reca disposizioni per garantire la tutela dei depositanti e degli investitori, mentre gli articoli 9 e 10 sono volti a disciplinare, rispettivamente, l'operatività delle imprese di assicurazione e quella degli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito in Italia dopo la data di recesso. Viceversa, l'articolo 11 regola la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 12, che interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione, ai fini della quale assimila, per tutto il corso del periodo transitorio, i fondi di investimento del Regno Unito ai fondi europei, essendo volta, in particolare, a mantenere l'assoggettamento dei primi alla disciplina europea. Infine, l'articolo 13 dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso.

Rileva che, alla Sezione II, l'articolo 14 prevede che, in caso di recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione eu-

ropea, i cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia, a determinate condizioni, conseguono o un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno « per residenza ». Decorso il periodo transitorio, dal 1° gennaio 2021 tali soggetti sono considerati, ai fini del soggiorno in territorio italiano, quali cittadini di Stato non membro dell'Unione europea. L'articolo 15 introduce una disciplina transitoria per la concessione della cittadinanza italiana ai cittadini del Regno Unito.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 16, che introduce disposizioni per il potenziamento dei servizi consolari prestati ai cittadini italiani. In particolare, segnalo, al comma 1, lettera *b*), l'integrazione delle risorse previste a legislazione vigente per assegni e indennità a favore del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero e, al comma 2, l'aumento di cinquanta unità del contingente massimo di personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere, per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale. Il comma *3-bis*, modificando l'articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, prevede che al personale a contratto, in aggiunta alle spese di viaggio, sia corrisposto il rimborso delle spese di vitto e di alloggio sostenute, ferma restando l'applicazione dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.

Segnala, altresì, che l'articolo 17 reca una disciplina transitoria in materia di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo, prevedendo l'applicazione ai cittadini del Regno Unito, fino al 31 dicembre 2020, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, delle norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Segnala, in particolare, che i commi *2-bis*,

2-ter e *2-quater*, al fine di fronteggiare l'incremento delle attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute in materia di controlli sulle importazioni, autorizzano l'assunzione a tempo indeterminato, da parte del Ministero della salute, nel triennio 2019-2021 e successivamente al recesso del Regno Unito, di un contingente di massimo di 67 unità di personale, appartenenti al profilo professionale di funzionario tecnico della prevenzione (Area III, posizione economica F1), con conseguente rideterminazione della dotazione organica. Alle assunzioni in esame si può procedere in deroga sia ai vigenti limiti in materia, sia all'obbligo di preventivo esperimento delle procedure di mobilità volontaria.

Osserva ancora che l'articolo *17-bis* fa salvi, a condizione di reciprocità, oltre che i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020, anche le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data del recesso, restando fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti.

Segnala, infine, che gli articoli *17-ter* e *17-quater* dispongono, rispettivamente, in materia di diritti di imbarco passeggeri e di distribuzione del traffico aereo da e per il Regno Unito, con riferimento, in particolare, all'aeroporto di Milano Linate.

Osserva che la Sezione III reca disposizioni riguardanti la partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali. Infatti, l'articolo 18 autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca europea per gli investimenti, in sostituzione di quello sottoscritto dal Regno Unito.

Passa, quindi, all'articolo 19, che al comma 1, per le attività connesse all'assunzione da parte dell'Italia della presidenza del G20 nel 2021 e per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, autorizza il Ministero

dell'economia e delle finanze, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali nel rispetto dei limiti della dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza, mediante lo svolgimento di concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee, con modalità semplificate da definire con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga alla disciplina vigente e senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria, come previsto dall'articolo 1, commi 300 e 360, della legge n. 145 del 2018. Per le medesime finalità, inoltre, la norma dispone l'incremento di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 della dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione, destinata al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato. Il comma 1-*bis*, con una disposizione di interpretazione autentica del comma 350 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che disciplina la revisione degli assetti organizzativi e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di una razionalizzazione organizzativa e amministrativa, stabilisce che la riduzione del numero complessivo degli uffici del medesimo Ministero, prevista dalla lettera c), è riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche. Il comma 1-*ter* dispone, infine, che, con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2019, sia garantita l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero, nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018. I commi 2 e 3, in relazione alla presidenza italiana del G20, introducono disposizioni finanziarie per la stipula di contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro

flessibile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e della Delegazione per la presidenza italiana del G20. Il comma 4, infine, reca disposizioni di natura contabile riguardanti i conti speciali CEE.

Dopo avere rilevato che gli articoli da 19-*bis* a 19-*quinquies* introducono disposizioni in materia bancaria e contabile nonché sulle attività della Cassa Depositi e Prestiti, segnala, in conclusione, che il Capo III, agli articoli da 20 a 23, introduce disposizioni per consentire la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), a tal fine utilizzando i meccanismi già disciplinati dal Capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2016, cui sono apportate alcune modifiche. L'articolo 24, infine, reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (*Esame e rinvio*) 127

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 134

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Nuovo testo C. 506 Morani (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 134

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 137

SEDE REFERENTE

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la ministra della salute, Giulia Grillo.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

C. 1816 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che, come convenuto per le vie brevi tra i gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento della relazione da parte della deputata Nesci, cui seguirà la riunione dell'ufficio di presidenza, inte-

grato dai rappresentanti dei gruppi, per definire tempi e modalità di svolgimento delle successive fasi dell'*iter* del provvedimento. Ricorda altresì che quest'ultimo è calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 27 maggio.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, fa presente che il decreto-legge di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna costituisce un provvedimento molto atteso, sia nella parte in cui reca misure emergenziali per il Servizio sanitario della regione Calabria sia per quanto concerne le altre disposizioni urgenti che vengono introdotte in materia sanitaria. Esso è composto da tre Capi e da sedici articoli.

Il Capo I contiene dieci articoli recanti disposizioni speciali per la regione Calabria, volte a ripristinare – come si legge nelle premesse al decreto – il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, alla luce delle gravi inadempienze gestionali e

amministrative riscontrate, nonché — come specificato dall'articolo 1 — ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale secondo i relativi programmi operativi. Tutti gli interventi proposti, pertanto, si configurano come provvedimenti normativi straordinari, assunti per un periodo temporale limitato a diciotto mesi (ai sensi del successivo articolo 15, comma 1, del decreto) con i quali s'intende traghettare la sanità calabrese verso una situazione di « normalità » amministrativa. Come sottolineato dalla relazione illustrativa del provvedimento, l'intento, « nella piena consapevolezza dei limiti costituzionali connessi ad ogni intervento in senso lato sostitutivo, è di poter almeno originare un percorso finalizzato ad una prima rimozione dei principali fattori di criticità, dotando il Commissario *ad acta* per l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro della regione Calabria di poteri straordinari che consentano in tempi certi e definiti il ripristino della normalità, garantendo la trasparenza nel settore sanitario, superando anche ostacoli burocratici ed ambientali ».

A tal fine, l'articolo 2 disciplina e rafforza le procedure di verifica straordinaria dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale (attualmente regolamentate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016), prevedendo che siano effettuate direttamente dal Commissario *ad acta* per l'attuazione dei piani di rientro della regione Calabria. Sul punto, la Relazione illustrativa del provvedimento sottolinea che « ricondurre tale compito al Commissario *ad acta* ed imporre dei termini più abbreviati per l'esercizio di tale competenza appare una misura sistematica necessaria per garantire il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano di rientro: ciò proprio in considerazione del fatto che la gestione deficitaria condotta finora dalla maggior parte delle aziende sanitarie calabresi trova una sua ragione anche nella insufficienza delle verifiche attuate dalla regione Calabria, le quali non hanno quasi mai impedito il riconoscimento ai direttori generali di tutti

gli emolumenti accessori connessi al raggiungimento degli obiettivi gestionali ».

In particolare, l'articolo dispone che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e, successivamente, almeno ogni sei mesi, il Commissario *ad acta* sia tenuto ad effettuare una verifica straordinaria sull'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie. La verifica è volta altresì ad accertare se le azioni poste in essere da ciascun direttore generale siano coerenti con gli obiettivi di attuazione del piano di rientro, anche sotto il profilo dell'eventuale inerzia amministrativa o gestionale. Il Commissario *ad acta*, nel caso di valutazione negativa del direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede motivatamente, entro quindici giorni dall'avvio del procedimento e senza richiedere i pareri previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 171 del 2016, a dichiararne l'immediata decadenza dall'incarico, nonché a risolverne il relativo contratto. In caso di valutazione positiva, al direttore generale si estendono le disposizioni relative alle attribuzioni e ai compiti dei Commissari straordinari disposti dal provvedimento in esame relativamente all'adozione dell'atto aziendale (di cui all'articolo 3, comma 6), e alla verifica generale sulla gestione dell'ente cui è preposto (di cui all'articolo 5, comma 1).

L'articolo 3 prescrive le misure da adottare nel caso di valutazione negativa dell'operato del direttore generale a seguito di verifica straordinaria dell'attività del direttore medesimo ai sensi dell'articolo 2. In particolare, si prevede che in tale caso il Commissario straordinario sia nominato dal Commissario *ad acta*, previa intesa con la regione. Qualora l'intesa non sia raggiunta nel termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario *ad acta*, previa delibera del Consiglio dei ministri al quale è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale. Qualora in luogo del

direttore generale sia stato nominato dalla regione Calabria un Commissario che, a qualsiasi titolo, ne svolge le funzioni, questi decade in ogni caso dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e si applicano le disposizioni dell'articolo in esame (comma 1).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il Commissario straordinario è scelto tra soggetti, anche in quiescenza, di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 171 del 2016, che prevede la costituzione di un elenco nazionale, presso il Ministero della salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Restano ferme le disposizioni in tema di incompatibilità, inconferibilità, nonché le preclusioni previste all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Fa presente che una disposizione transitoria è contenuta nel comma 3, ai sensi del quale fino alla nomina del Commissario straordinario si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, settimo periodo, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, per cui nei casi di vacanza dell'ufficio o di assenza o di impedimento del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età.

Osserva che può essere nominato un unico Commissario straordinario per più enti del Servizio sanitario regionale (comma 4). Ai sensi del comma 5, l'ente del Servizio sanitario della regione corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del Servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto-legge, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque entro determinati limiti.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 3, il Commissario straordinario, entro nove mesi dalla nomina, adotta un nuovo atto aziendale, approvato dal Commissario *ad acta*, al fine di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché per ridefinire le procedure di controllo interno. Il successivo comma 7 stabilisce le modalità di verifica periodica delle attività del Commissario straordinario da parte del Commissario *ad acta* il quale, in caso di valutazione negativa, ne dispone la decadenza immediata dall'incarico e provvede alla relativa sostituzione.

Si prevede, inoltre, che l'incarico di Commissario straordinario sia considerato quale esperienza valutabile ai fini della nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale (comma 8).

L'articolo 4 disciplina la verifica periodica, e comunque entro sessanta giorni dalla nomina, da parte dei Commissari straordinari sull'attività dei direttori amministrativi e sanitari delle rispettive aziende, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, con conseguente eventuale pronuncia di decadenza dall'incarico dei soggetti verificati e nomina dei sostituti. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario o il direttore generale li sostituisce attingendo agli elenchi regionali di idonei costituiti secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016.

L'articolo 5 estende alle aziende sanitarie della regione Calabria la disciplina prevista per gli enti locali in tema di dissesto finanziario. Viene attribuito al Commissario straordinario il compito di effettuare una verifica della gestione dell'ente a cui è preposto – anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e del Corpo della guardia di

finanza – alla quale consegue, qualora emergano irregolarità gestionali gravi e reiterate, la previsione della gestione straordinaria dell'ente verificato: a tale gestione sono imputate, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte fino al 31 dicembre 2018 (comma 1). Ad essa provvede un Commissario straordinario di liquidazione del quale sono disciplinati la nomina, le condizioni giuridiche del rapporto e il compenso (commi 2 e 3). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VIII del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con l'espressa menzione di quelle riguardanti il blocco delle procedure esecutive e, più in generale, a quelle volte ad isolare la gestione contabile passata rispetto a quella presente (comma 4). Ai sensi del comma 5, il Commissario *ad acta* – analogamente a quanto previsto dall'articolo 3 per la nomina del Commissario straordinario – ha facoltà di nominare un unico Commissario straordinario di liquidazione per uno o più enti del Servizio sanitario regionale in condizioni di dissesto finanziario. Entro trenta giorni dalla nomina, il Commissario straordinario di liquidazione presenta al Commissario *ad acta* il piano di rientro aziendale che contiene la ricognizione della situazione economico-finanziaria dell'ente e l'indicazione delle coperture finanziarie necessarie per l'attuazione del piano medesimo nei limiti delle risorse disponibili (comma 6).

L'articolo 6 detta specifiche disposizioni in tema di appalti, servizi e forniture degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria. Il comma 1 dispone che gli enti ed aziende del Servizio sanitario della regione Calabria si avvalgano esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione, aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione, messi a disposizione da Consip S.p.A.. La relazione illustrativa del provvedimento in oggetto afferma che la scelta dell'obbligatorietà di ciò che è già possibile a legislazione vi-

gente, muove dalla constatazione di una situazione estremamente critica, che ha generato gravi disfunzioni.

Per i casi in cui i contratti siano inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, il successivo comma 2 dispone che il Commissario *ad acta* stipuli un protocollo d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), al quale gli enti e le aziende del Servizio sanitario della regione Calabria sono tenuti ad adeguarsi. I commi 3 e 4 riguardano gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario nella regione Calabria mediante l'adozione di un Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale (con riferimento all'ambito sanitario) della regione Calabria. Il comma 5 reca una destinazione specifica di risorse finanziarie per il 2019, in favore del suddetto ammodernamento tecnologico nella regione, nell'ambito delle risorse previste in materia a livello nazionale.

Rileva, poi, che l'articolo 7 modifica la procedura per l'adozione di una misura straordinaria di gestione, con riferimento alle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario della regione Calabria. Le misure oggetto di tale articolo concernono l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per determinati delitti ovvero riscontri situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali nei confronti di un'impresa che eserciti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale. Secondo la procedura prevista in via generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati, propone al prefetto competente per territorio una delle due seguenti misure alternative: ordinare la rinnovazione degli organi sociali, con la sostituzione del soggetto coinvolto, provvedendo, in caso di inadempimento, alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa; di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla suddetta

completa esecuzione. L'articolo 7 prevede invece che una delle due misure alternative sia proposta al prefetto dal Commissario straordinario dell'ente o azienda del Servizio sanitario, che informa il Presidente dell'ANAC e il Commissario *ad acta* della proposta formulata.

L'articolo 8, quindi, prevede lo svolgimento di un'attività di supporto tecnico e operativo da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in favore del Commissario *ad acta* della regione Calabria nonché degli eventuali Commissari straordinari nominati (ai sensi dei precedenti articoli) per i singoli enti o aziende del Servizio sanitario della medesima regione. In particolare, si consente che l'AGENAS: si avvalga di personale comandato, con obbligo da parte dell'amministrazione di appartenenza di adozione del provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta, e ricorra, con contratti di lavoro flessibile, a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle *performances* sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi; utilizzi, nel limite massimo di 2 milioni di euro per il 2019 e di 4 milioni per il 2020, il proprio avanzo di amministrazione, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.

L'articolo 9 prevede lo svolgimento di un'attività di collaborazione da parte del Corpo della Guardia di finanza in favore del Commissario *ad acta* della regione Calabria nonché degli eventuali Commissari straordinari e Commissari straordinari di liquidazione nominati (ai sensi dei precedenti articoli), rispettivamente, per i singoli enti o aziende del Servizio sanitario della stessa regione e per l'eventuale gestione straordinaria del medesimo ente o azienda. In particolare, si prevede che, nell'esercizio delle proprie funzioni, i predetti Commissari possano avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione, nella regione, del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario

(comma 1). Resta fermo che il Corpo della Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome competenze istituzionali e dei propri poteri. Si demanda a un'apposita convenzione tra il Ministero della salute ed il Corpo della Guardia di finanza la definizione delle modalità operative della collaborazione e delle procedure di ristoro degli oneri sostenuti dal Corpo (comma 2), per i quali viene prevista un'autorizzazione di spesa, pari a un massimo di 160.000 euro per il 2019 e di 320.000 euro per il 2020 (comma 3).

L'articolo 10 concerne l'eventuale scioglimento di singoli enti o aziende del Servizio sanitario della regione Calabria, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come successivamente modificato). Le fattispecie di scioglimento di cui ai predetti articoli del testo unico sono costituite dai casi in cui emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti, diretti o indiretti, con la criminalità organizzata, « di tipo mafioso o simile », degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Contestualmente al decreto di scioglimento viene nominata una Commissione straordinaria per la gestione dell'ente o azienda, la quale esercita le attribuzioni conferite con il decreto stesso.

Il medesimo articolo 10 reca, quindi, specifiche norme di coordinamento tra i richiamati articoli del testo unico e alcune disposizioni contenute nel decreto in esame.

Il Capo II del decreto-legge contiene gli articoli da 11 a 13, recanti misure urgenti su specifiche tematiche del settore sanitario.

Evidenzia che con l'articolo 11 s'intende contrastare la oramai cronica ca-

renza di personale del Servizio sanitario nazionale (SSN), determinatasi a seguito di diversi fattori, fra i quali il limite di spesa per il personale previsto a legislazione vigente (riferito alla spesa per il 2004, diminuita dell'1,4 per cento). Tale disposizione ha, quindi, l'obiettivo di fissare nuovi limiti di spesa per il personale del SSN, in coerenza con le indicazioni della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) sul livello del finanziamento per il SSN per il 2019.

Pertanto, il comma 1 dell'articolo 11 stabilisce che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN di ciascuna regione e provincia autonoma non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Il predetto incremento di spesa è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, in coerenza con quanto stabilito dal Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70), e con l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al costo del personale (necessità indicata dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge di bilancio 2019).

Nel dossier predisposto dal Servizio Studi si rileva che non viene fornita alcuna indicazione procedurale sul tipo di provvedimento che dovrà fissare la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN.

Il comma 2 precisa che la spesa, ai fini dell'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al costo del personale, è considerata al lordo degli oneri riflessi (fra cui spese previdenziali ed assistenziali) e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il personale con rap-

porto di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e per il personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Nella predetta spesa non sono invece considerate quelle derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all'anno 2004, quelle per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e quelle relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati all'interno del Programma nazionale di ricerca sanitaria.

Il comma 3 consente alle regioni e alle province autonome, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, di incrementare ulteriormente i limiti di spesa di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 4 assoggetta il nuovo vincolo di spesa per il personale alle verifiche del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti che dovrà certificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

Il comma 5 introduce una norma derogatoria temporanea al fine di superare le criticità evidenziate nel procedimento di nomina dei direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali a seguito dell'istituzione del più volte richiamato elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale degli enti del SSN. I requisiti di ammissione all'elenco non sono stati, infatti, ritenuti del tutto congrui con la specificità dei compiti e delle funzioni attribuiti dall'ordinamento ai predetti Istituti. Pertanto, nelle more di una revisione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale, per un periodo limitato a diciotto mesi, il comma 5 permette che le nomine dei direttori generali degli Istituti zooprofilattici sperimentali siano effettuate con le modalità previste dall'arti-

colo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 106 del 2012, riguardante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute.

L'articolo 12 è diretto a prorogare al 2021 – a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio – l'entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione per l'esercizio della professione medica disposto dal decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, al fine di consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato. Pertanto, alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 (comma 1).

Il comma 2 estende ai medici veterinari la specifica disciplina già prevista a legislazione vigente ai fini dell'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, disposta ai commi 547 e 548 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, che stabilisce l'ammissione dei medici in formazione specialistica, iscritti all'ultimo anno, alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza della corrispondente specializzazione.

Per sopperire alla contingente carenza di medici di medicina generale, inoltre, il comma 3 dispone che, fino al 31 dicembre 2021, ai laureati in medicina e chirurgia idonei all'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che risultino già incaricati, per almeno ventiquattro mesi anche non continuativi negli ultimi dieci anni, è consentito l'accesso al corso stesso tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio e nei limiti di spesa previsti. L'accesso (e quindi l'iscrizione) al corso triennale di formazione specifica è consentito in via prioritaria ai medici abilitati e già idonei all'iscrizione con maggior punteggio di anzianità di servizio maturata nei suddetti incarichi convenzionali. I medici già iscritti al corso sono interpellati comunque in via prioritaria, in fase di assegnazione degli incarichi. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è calcolato in base al limite di spesa definito entro i 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (in relazione, rispettivamente, ai

trienni di corso 2019-2021, 2020-2022 e 2021-2023) con copertura mediante il vincolo, per pari importo, delle disponibilità finanziarie ordinarie che risultino destinate al fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni e province autonome rispetto alle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate in base al numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti. I successivi commi da 4 a 6 apportano, conseguentemente, alcune necessarie modifiche e integrazioni alla normativa vigente.

L'articolo 13, al comma 1, interviene in tema di carenza di medicinali, estendendo il termine temporale (da due a quattro mesi) entro il quale le aziende farmaceutiche sono tenute a comunicare all'AIFA l'interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di un medicinale di cui sono titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC). Inoltre, viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale (a normativa vigente non esistente). L'intervento legislativo viene attuato novellando alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 219 del 2006, recante il Codice dei medicinali. Viene, inoltre, introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale (a normativa vigente tale fattispecie non è sanzionata). Si precisa, inoltre, che l'AIFA non è l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative nei casi di carenza di medicinali.

Il comma 2, invece, incide sui criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, estendendo al 2019, in via transitoria ed eccezionale, la possibilità di ripartire le risorse finanziarie accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. L'urgenza dell'intervento risiede nella necessità

di garantire il riparto delle predette risorse in modo da evitare l'insorgere di criticità di ordine finanziario in merito agli equilibri di bilancio regionali.

Fa presente che il Capo III, che comprende gli articoli da 14 a 16, reca le disposizioni finanziarie, transitorie e finali.

L'articolo 14, ai commi 1 e 2, reca la copertura degli oneri recati da alcune disposizioni del decreto-legge, con particolare riferimento agli oneri per i compensi aggiuntivi dei Commissari straordinari delle aziende sanitarie della regione Calabria e per il rimborso delle spese derivanti dalla stipula della convenzione tra Ministero della salute e Corpo della Guardia di finanza. Con riferimento alle disposizioni del Capo I, escludendo gli oneri di cui è già prevista la copertura, si stabilisce – riaffermando quanto già previsto in materia di disciplina dei piani di rientro – che la regione Calabria metta a disposizione del Commissario *ad acta*, del Commissario straordinario e del Commissario straordinario di liquidazione, nonché del Dipartimento della tutela della salute-politiche sanitarie e del personale impiegato dall'AGENAS, gli uffici, il personale e i mezzi necessari ad espletare i relativi incarichi.

I commi 3 e 4 stabiliscono, rispettivamente, la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica con riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II del decreto e l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

In merito all'articolo 15, segnala le disposizioni transitorie relative alla durata dell'applicabilità della nuova disciplina introdotta al Capo I, alla cessazione di eventuali nuove nomine e alla revoca delle procedure selettive in corso. In particolare, come ha già precisato all'inizio, viene fissata una durata di diciotto mesi, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I, in relazione alla specifica disciplina prevista per il Servizio sanitario della regione Calabria. Si dispone comunque la cessazione delle funzioni dei diret-

tori generali degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale, eventualmente nominati nei trenta giorni precedenti alla predetta data. Vengono peraltro revocate, in qualunque caso, le procedure selettive dei direttori generali che si trovino eventualmente in corso alla medesima data.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

Nuovo testo C. 506 Morani.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco SAPIA (M5S), *relatore*, fa presente che il nuovo testo della proposta di legge C. 506, sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere alla Commissione Giustizia, apporta alcune modifiche alla disciplina in materia di assegno di divorzio, intervenendo dopo un significativo pronunciamento della Corte di Cassazione, che nel 2017 ha modificato dopo molti anni la propria precedente consolidata giurisprudenza.

Il testo in oggetto, a seguito dell'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia, si compone di due articoli attraverso i quali si modifica l'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, con effetto anche sui procedimenti per lo scioglimento del matrimonio già in corso. In particolare, l'articolo 1 interviene sull'articolo 5 della legge sul divorzio, ripartendo su due commi i contenuti dell'attuale sesto comma e aggiungendo due ulteriori disposizioni.

In base al nuovo sesto comma, con la sentenza di divorzio il tribunale può disporre l'attribuzione di un assegno tenuto conto di una serie di circostanze elencate dal successivo settimo comma. Rispetto alla normativa vigente, che collega il diritto di uno dei due coniugi a percepire l'assegno quando sprovvisto di mezzi adeguati (o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), la riforma elimina tale presupposto e dunque non esplicita le finalità (assistenziali o compensative) dell'istituto. La discrezionalità del giudice nell'attribuzione dell'assegno non è più ancorata al presupposto della debolezza economica di uno dei due coniugi. Inoltre, sopprimendo il riferimento alla somministrazione periodica dell'assegno, la riforma apre alla possibilità di attribuzioni *una tantum*.

Nel nuovo settimo comma viene inserita una serie di circostanze che il giudice deve valutare ai fini della decisione sull'attribuzione dell'assegno. Si tratta di parametri parzialmente diversi da quelli che attualmente valgono a determinare il quantum da riconoscere al coniuge economicamente più debole. In particolare, l'attuale ampio concetto di « condizioni dei coniugi » è sostituito da quello più specifico di « condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio » e sono esplicitate come circostanze autonome l'età e lo stato di salute del richiedente. Il richiamo attuale alle ragioni che hanno motivato la cessazione del matrimonio è soppresso e la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi. Sono aggiunti ulteriori ele-

menti di valutazione quali l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili o non economicamente indipendenti; la ridotta capacità di reddito dovuta a ragioni oggettive, anche in ragione della mancanza di una adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali. Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale.

Segnala, poi, che con il nuovo ottavo comma la proposta di legge introduce un'altra innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea, il tribunale possa attribuire l'assegno anche solo per un periodo determinato. Con l'inserimento di un nono comma, la proposta di legge afferma che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o stabile convivenza del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza.

L'articolo 1, inoltre, conferma l'applicazione delle nuove disposizioni sull'assegno di divorzio anche allo scioglimento delle unioni civili, già previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 76 del 2016.

L'articolo 2 contiene la disposizione transitoria in base alla quale le nuove norme sull'attribuzione dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.

Condivise le finalità del provvedimento in esame e considerate le limitate competenze della Commissione affari sociali rispetto alla materia oggetto della proposta di legge in esame, propone fin da subito l'espressione di un parere favorevole.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, fa presente che, in assenza di obiezioni, si potrebbe procedere direttamente nella seduta odierna all'espressione del parere.

Non essendoci obiezioni, chiede al relatore di formulare una proposta di parere.

Francesco SAPIA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, in cui si evidenzia che, che fra le circostanze che il giudice deve considerare ai fini della decisione sull'attribuzione dell'assegno,

viene inserito un riferimento alla valutazione dell'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Nuovo testo C. 506 Morani.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 506, recante « Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile », quale risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che fra le circostanze che il giudice deve considerare ai fini della decisione sull'attribuzione dell'assegno viene inserito un riferimento alla valutazione dell'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Terra ! Onlus, Oxfam Italia e Osservatorio Placido Rizzotto, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1549 Cenni, recante disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione	138
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 maggio 2019.

Audizione di rappresentanti di Terra ! Onlus, Oxfam Italia e Osservatorio Placido Rizzotto, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1549 Cenni,

recante disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che la discussione del disegno di legge in titolo è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea già a partire da lunedì 13 maggio prossimo.

Riccardo OLGIATI (M5S), *relatore*, illustrando il decreto-legge n. 22 del 2019 che reca disposizioni per il caso in cui il

recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga senza accordo, ricorda, come peraltro emerso dai primi atti dell'indagine conoscitiva in corso assieme alla Commissione esteri, che il negoziatore unico per l'Unione europea Michel Barnier e il Governo britannico avevano stipulato un accordo di recesso, ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea e sottoscritto una dichiarazione politica sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito.

Osserva altresì che, nel contesto di una vicenda parlamentare molto intricata e non priva di colpi di scena – per usare l'espressione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, nelle audizioni da lui svolte – quel « pacchetto » di accordo di recesso e dichiarazione politica è stato respinto dalla Camera dei Comuni del Regno Unito per ben tre volte. Rileva che uno dei motivi per cui il Parlamento britannico ha ritenuto non ratificabile l'accordo May-Barnier è da individuare nel cosiddetto *backstop* irlandese, cioè la clausola per cui, nelle more della definizione dei futuri rapporti tra l'Unione europea e il Regno Unito, non verrà ricollocato un confine fisico tra l'Irlanda del Nord e la

Repubblica d'Irlanda, che – in caso di recesso – sarebbe il confine tra Regno Unito e Unione europea. Questa clausola era stata posta onde non riacuire le tensioni passate che si ritenevano superate con gli Accordi del venerdì santo del 1998. Osserva, peraltro, che tali preoccupazioni si rivelano oggi tragicamente fondate se si considera l'uccisione il 19 aprile 2019 della giovane cronista Lyra McKee nell'Ulster.

Rammenta che nel Consiglio europeo straordinario del 10 aprile è stata accolta la richiesta avanzata da Teresa May di prorogare l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea fino al 30 giugno 2019, pur postponendo la data al 31 ottobre 2019. Ricorda inoltre che i *leader* dell'Unione europea nella formazione a 27 Stati hanno altresì sottolineato in tale sede che il Regno Unito dovrà tenere elezioni per il Parlamento europeo se sarà ancora membro dell'Unione europea tra il 23 e il 26 maggio 2019. In caso contrario, il Regno Unito uscirà dall'Unione europea il 1° giugno 2019.

Sottolinea quindi che le disposizioni del decreto-legge, relative alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, si applicheranno solo in caso di mancato accordo.

Ricorda che il Governo italiano ha istituito un tavolo di coordinamento sulla Brexit a Palazzo Chigi per seguire e coordinare le attività inerenti alla Brexit e, in particolare, il negoziato sull'accordo di recesso e sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito e le misure di preparazione e di emergenza per ogni scenario, incluso quello di un recesso senza accordo.

Evidenzia, infine, che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato da ultimo, nel mese di aprile 2019, un aggiornamento del documento, datato 11 febbraio 2019, in cui si forniscono informazioni sul quadro generale di preparazione al recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea, indicazioni utili e un'analisi settoriale con rinvio a tutta la documentazione disponibile.

Per quanto riguarda il testo all'esame, segnala che il Capo I, costituito dal solo

articolo 1, non regola le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, ma novella la disciplina, contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2012, in tema di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, inserendovi una norma sui poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. Scopo della disposizione è l'aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali, in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale.

Osserva che il rimanente articolato attiene a una serie di profili applicativi dei principi europei indicati nell'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vale a dire la libertà di circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali.

Segnala quindi che al Capo II del provvedimento (articoli da 2 a 19-*quinquies*) sono contenute specifiche misure in materia di banche, operatori finanziari ed assicurativi, nonché norme a tutela delle persone fisiche, in tema di salute, sicurezza e cittadinanza in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo. La prima Sezione (articoli 2-13) reca più specificamente le disposizioni relative a banche, operatori finanziari ed assicurativi.

Osserva che l'articolo 2, nell'individuare oggetto e ambito di applicazione di tali disposizioni, reca le definizioni rilevanti, tra cui le principali sul piano generale sono quelle contenute nel comma 2, alle lettere *l*) ed *m*), in cui viene rispettivamente offerta la nozione di data di recesso e di periodo transitorio, inteso quest'ultimo come l'arco di tempo che intercorre tra il recesso senza accordo e la scadenza dei successivi 18 mesi.

Sottolinea che l'articolo 3 prevede che nel periodo transitorio restino valide le autorizzazioni all'attività bancaria degli

istituti di credito e dei restanti operatori finanziari britannici operanti in Italia. Evidenzia che la norma è necessaria perché – se avvenisse il recesso – verrebbe meno il principio comunitario del mutuo riconoscimento per cui l'autorizzazione concessa in un Paese membro è valevole in tutti gli altri. Dopo il periodo transitorio i soggetti britannici diverrebbero operatori di Paese terzo e quindi dovrebbero essere autorizzati dalle autorità italiane. In tal senso il comma 3 specifica che i soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi, possono invece continuare a svolgere le medesime attività, previa notifica alle autorità competenti, solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali di diritto, nonché per la gestione degli eventi del ciclo di vita di particolari categorie di contratti derivati in essere alla data del recesso, fino all'adozione di una « decisione di equivalenza » della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e comunque non oltre il periodo provvisorio.

Osserva che l'articolo 4 dispone che gli istituti di pagamento e i gestori di fondi d'investimento cessino l'attività alla data del recesso. Le operazioni ancora aperte godono di un periodo più breve del transitorio, pari a sei mesi, per la relativa chiusura. In deroga a questa regola, alle banche e alle imprese d'investimenti britanniche è consentito gestire il rimanente ciclo di vita dei prodotti derivati.

Rileva che l'articolo 5 inerisce, viceversa, ai soggetti italiani operanti nel Regno Unito: si prevede che costoro possono continuare a operare nel periodo transitorio salva notifica alle autorità britanniche.

Segnala che l'articolo 6 concerne i gestori di sedi di negoziazione, stabilendo che i gestori italiani possano continuare la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio, a condizione che entro la data di recesso chiedano l'autorizzazione all'estensione nel Regno Unito della loro attività, nel rispetto delle disposizioni britanniche ed europee e che il comma 2

della medesima disposizione prevede le stesse facoltà per i gestori britannici in Italia.

Rileva che l'articolo 7 concerne il complesso tema della risoluzione stragiudiziale delle liti, fenomeno che per sua stessa natura si protrae nel tempo. La disposizione, pertanto, impegna tutti gli operatori a mantenere, quale che sia la decisione circa l'ambito territoriale della propria attività, l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale previsti dalla direttiva 2013/11/UE.

Osserva altresì che l'articolo 8 prevede, in modo simile, che gli operatori continuino di diritto ad aderire ai sistemi di tutela dei depositanti e degli investitori.

Sottolinea che l'articolo 9 concerne le imprese assicurative. Anche qui, per definizione, si tratta di attività proiettata nel lungo periodo. Sicché la disposizione prevede che, alla data di recesso, le imprese assicurative britanniche siano cancellate dall'elenco degli assicuratori dell'Unione europea di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 209 del 2005. Analoga cancellazione interessa gli intermediari assicurativi britannici che operano in Italia (articolo 10).

Quanto alle assicurazioni (e riassicurazioni) italiane nel Regno Unito, segnala che l'articolo 11 prevede che esse possono continuare la loro attività fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-*quinquies* del predetto decreto legislativo n. 209 e nel rispetto delle disposizioni del Regno Unito.

Evidenzia che l'articolo 12 prevede che nel periodo transitorio gli investimenti dei fondi pensione britannici siano assimilati ai fondi europei mentre l'articolo 13 fa salva per tutto il periodo transitorio la legislazione fiscale vigente. Le disposizioni derivanti dall'attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia di IVA e di accise si continuano ad applicare in quanto compatibili.

Passando ad illustrare la Sezione II (articoli da 14 a 17-*quater*), evidenzia che essa reca disposizioni per la tutela dei cittadini italiani e relative alla posizione dei cittadini. L'articolo 14 riguarda il sog-

giorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari in Italia: premesso che costoro dopo la data di recesso diverrebbero cittadini di un Paese terzo, il comma 1 stabilisce che entro il 31 dicembre 2020 essi possano chiedere un permesso per soggiornanti nell'Unione europea di lungo periodo ove iscritti nell'anagrafe della popolazione residente o se in possesso di carta di soggiorno. La richiesta è accolta se il soggiorno regolare nel territorio italiano è attestato per almeno 5 anni dalla data di recesso. Ove difettasse questo requisito, i soggetti interessati possono richiedere un permesso di soggiorno « per residenza » di validità quinquennale. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo una volta maturati i cinque anni. Ricorda che i commi 6 e 7 del medesimo articolo 14 attengono al regime definitivo dei cittadini britannici in Italia, i quali, a decorrere dal primo gennaio 2012, ove non rientranti nella categoria di quanti abbiano approfittato della disciplina transitoria appena esposta, saranno trattati secondo le norme sull'immigrazione.

Rileva che l'articolo 15 attiene alla concessione della cittadinanza italiana ai cittadini britannici. Se costoro presentino domanda entro il 31 dicembre 2020 si potrà conferire loro la cittadinanza italiana se avranno maturato il requisito della residenza legale in Italia da almeno quattro anni.

Segnala che l'articolo 16, viceversa, riguarda la tutela dei cittadini italiani nel Regno Unito, prevedendo innanzitutto il rafforzamento delle sedi consolari italiane, disponendo all'uopo le coperture finanziarie. Il comma 3-bis, introdotto al Senato, stabilisce che all'impiegato a contratto, per i viaggi di servizio, siano rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.

Osserva che l'articolo 17 riguarda le prestazioni nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociali. Vi si prevede che il regolamento 2004/883/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si continui ad applicare fino al 31 dicembre 2020 ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione britannica a condizione di reciprocità.

Sottolinea che nel corso dell'esame al Senato, le norme transitorie in esame sono state estese alle altre prestazioni di sicurezza sociale previste dal medesimo regolamento (CE) n. 883/2004. Quest'ultimo concerne le seguenti prestazioni: di malattia; di maternità e paternità; d'invalidità; di vecchiaia; per i superstiti; per infortunio sul lavoro e malattie professionali; per il caso di morte; di disoccupazione; per pensionamento anticipato; di natura familiare. In tal senso ricorda che il comma 2 prevede che le autorità e le istituzioni italiane applichino nei confronti delle autorità ed istituzioni del Regno Unito le norme del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Osserva, inoltre, che i commi da 2-bis a 2-quater, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, dispongono l'autorizzazione al Ministero della salute a procedere ad assunzioni per rafforzare i propri uffici periferici per le competenze di controllo sulle importazioni dal Regno Unito.

Osserva che l'articolo 17-bis, anch'esso aggiunto al Senato, attiene alla posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque entro l'anno accademico 2019/2020. Sono fatti salvi i loro diritti e doveri a condizioni di reciprocità. Sono altresì fatte salve alle medesime condizioni di reciprocità le qualifiche professionali riconosciute e i processi di riconoscimento già avviati secondo le norme comunitarie.

A tal proposito, segnala che, secondo i dati del *Global Flow of Tertiary-Level Students* dell'UNESCO, gli studenti inglesi della formazione superiore a vario titolo in mobilità in Italia sono 394, mentre gli

studenti italiani in mobilità nel Regno Unito sono 12.086. evidenzia che tali dati sono dati confermati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella relazione che il Governo ha presentato sulla Proposta di regolamento recante « disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ nel quadro del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea », ora divenuto regolamento (UE) n. 2019/499 dopo l'adozione lo scorso 19 marzo 2019 da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, per evitare l'interruzione delle attività di mobilità del programma Erasmus+ qualora il Regno Unito dovesse lasciare l'Unione europea senza un accordo.

Segnala altresì che gli articoli 17-ter e 17-quater, introdotti nel corso dell'esame al Senato, riguardano rispettivamente le tariffe e i collegamenti aeroportuali. L'articolo 17-ter, in particolare, prevede che, fino all'entrata in vigore di un accordo globale sui servizi di trasporto e comunque in mancanza fino al 30 marzo 2020, continuino ad applicarsi i diritti di imbarco dei passeggeri del Regno Unito come se fossero dell'Unione europea. L'articolo 17-quater consente ai vettori di Paesi dell'Unione europea e del Regno Unito, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, di continuare ad operare collegamenti di linea « *point to point* », mediante aeromobili del tipo « *narrow body* » (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità. La finalità prevista dalla norma è quella di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese consentendo il proseguimento dei collegamenti diretti tra Milano Linate e gli aeroporti del Regno Unito, che altrimenti non sarebbero più possibili in quanto la disciplina vigente della ripartizione del traffico aereo su tale

scalo la limita ai collegamenti tra aeroporti situati all'interno dello spazio dell'Unione europea.

Rileva che la Sezione III, recante gli articoli da 18 a 19-quinquies, riguarda la partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali. L'articolo 18 riguarda la Banca europea degli investimenti, un istituto di credito di diritto pubblico dell'Unione europea il cui capitale è detenuto dagli Stati membri: il recesso britannico libera quote di capitali e la disposizione in commento autorizza l'Italia a sottoscrivere un'ulteriore quota di 6,9 miliardi.

Rammenta che l'articolo 19, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza assunzioni nel Ministero dell'economia e delle finanze per rafforzare le attività di negoziato europeo e internazionale, mentre gli articoli 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, aggiunti nel corso dell'esame presso il Senato, tornano ad occuparsi dell'attività bancaria e finanziaria apportando modifiche sia al testo unico bancario sia al testo unico della finanza. In particolare l'articolo 19-ter ammette la Cassa depositi e prestiti alle negoziazioni per conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato mentre gli articoli 19-quater e 19-quinquies concernono i principi contabili internazionali e l'obbligo di costituire riserve indisponibili, con ciò modificando la portata normativa del decreto legislativo n. 38 del 2005 e del decreto-legge n. 119 del 2018.

Evidenzia che il Capo III reca disposizioni in materia di garanzia cartolarizzazione delle sofferenze. In tal senso l'articolo 20 definisce l'ambito di applicazione delle garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze mentre l'articolo 21 apporta a tal riguardo numerose modifiche alla disciplina contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49; segnala, inoltre, che l'articolo 22 prevede relative disposizioni attuative di quanto disposto dal predetto articolo 21, le quali sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che l'articolo

23 prevede le coperture finanziarie per questi ultimi interventi e, infine, che l'articolo 24 dispone l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ricordato che il decreto-legge, emanato il 25 marzo e trasmesso dal Senato il 28 aprile, viene a scadenza il 24 maggio e che il suo esame è previsto in Assemblea a partire dal 13 maggio prossimo, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), chiede al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere che sottoporrà alla Commissione talune osservazioni volte ad assicurare una maggiore tutela degli interessi dei cittadini italiani. Più specificamente ritiene che si dovrebbe sottolineare la necessità che, nell'ambito delle disposizioni previste nell'articolo 16 del provvedimento in esame, venga considerato prioritario il rafforzamento delle risorse umane a disposizione delle sedi consolari italiane nel Regno Unito, come peraltro hanno avuto modo di segnalare i loro responsabili, e quindi venga loro assicurata la possibilità di assumere ulteriore personale. Evidenzia quindi l'opportunità di segnalare l'esigenza di mantenere

l'equipollenza tra i titoli di studio conseguiti nei due Paesi. Infine rileva come sarebbe altresì opportuno compiere ogni sforzo possibile per rispondere alla richiesta di rilascio della carta d'identità elettronica proveniente dai cittadini italiani residenti nel Regno Unito, anche in considerazione del fatto che in quel Paese è già in atto la conversione digitale della pubblica amministrazione e che quindi lo svolgimento delle sue funzioni a beneficio dei fruitori dei servizi collegati avviene con le conseguenti modalità.

Sergio BATTELLI, *presidente*, osserva che il parere che sarà espresso dalla Commissione dovrà contenere indicazioni su materie rientranti nel perimetro delle proprie competenze.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. S. 1248 Governo (Parere alle Commissioni 8 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	145
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	152
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. S. 1249 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	154
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	155

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. S. 1248 Governo.

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), *relatrice*, nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda che al Capo I (articoli da 1 a 5), esso reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Tra le disposizioni più significative ricorda, all'articolo 1, la reintroduzione del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice, da adottare entro 180 giorni con decreto del Presidente della Repubblica; conseguentemente, sono eliminati dal codice dei contratti pubblici numerosi rinvii a successive linee guida dell'ANAC e a decreti ministeriali, prevedendo però che quelli già adottati rimangano in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento

unico. Inoltre, le stazioni appaltanti sono autorizzate ad affidare sulla base del progetto definitivo, invece che su quello esecutivo, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza limiti di importo ma con l'esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. Viene ancora modificata la disciplina dei contratti sotto soglia, prevedendo che per affidamenti di lavori tra i 40.000 e i 200.000 euro si ricorra alla procedura negoziata (con riduzione da 10 a 3 del numero di operatori da consultare), mentre dai 200.000 euro fino alla soglia si ricorra alla procedura aperta, con esclusione obbligatoria degli offerenti che abbiano presentato offerte anomale. L'articolo 1 modifica anche la disciplina del subappalto, prevedendo che la stazione appaltante possa decidere nel bando che i lavori subappaltabili possano raggiungere il 50 per cento dell'importo complessivo di lavori, servizi o forniture; eliminando il divieto di affidare il subappalto a chi abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e l'obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione. L'articolo 4 prevede invece che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, disponga la nomina di uno o più Commissari straordinari. I Commissari straordinari, ai quali spetta ogni determinazione necessaria per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

Il Capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etna con disposizioni molto dettagliate. Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca infine disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro-Italia

negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia nel 2017.

Il provvedimento appare quindi prevalentemente riconducibile alla materia « governo del territorio », di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) e l'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l*). Si pone pertanto l'esigenza, per la Commissione, di verificare la presenza nel testo di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Al riguardo, segnala in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, lettera *mm*), n. 7, nel prevedere la già ricordata reintroduzione di un regolamento unico in materia di contratti pubblici in luogo delle linee guida dell'ANAC, opportunamente dispone che tale regolamento sia adottato, tra le altre cose, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Ulteriori forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali sono previste all'articolo 3, comma 5, lettera *d*), capoverso 2, dove si dispone l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione delle linee guida per interventi strutturali in zone sismiche; all'articolo 4, comma 2 che prevede che i progetti predisposti dai Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali prioritari siano adottati d'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti; all'articolo 4, comma 6 dove viene prevista l'intesa del presidente della regione Sicilia ai fini della nomina del Commissario straordinario per la rete viaria siciliana e all'articolo 6, comma 2 dove si prevede l'intesa dei presidenti delle regioni interessate per la nomina dei Commissari per il sisma di Campobasso dell'agosto 2018 e per quello di Catania del dicembre 2018.

Segnala poi che l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), è prevista una modifica all'articolo 2-*bis* del testo unico in materia

edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) ai sensi della quale le regioni e le province autonome introducono disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 che definisce gli *standard* urbanistici. La disciplina previgente prevedeva invece una facoltà, per regioni e province autonome, di derogare al citato decreto.

Al riguardo rileva l'opportunità di un approfondimento sulla formulazione della disposizione; questa sembra infatti prefigurare un obbligo di deroga imposto alle regioni, il quale potrebbe presentare delle problematiche con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica.

Segnala, infine, che l'articolo 25 modifica una disposizione contenuta nell'ultima legge di bilancio (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 998) prevedendo l'adozione, ai fini della definizione del rimborso ai comuni del minor gettito derivante da esenzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa di occupazione degli spazi pubblici prevista dalla medesima legge, di un decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-città, in luogo del regolamento adottato d'intesa con la Conferenza inizialmente previsto dalla norma. In proposito, propone di valutare l'opportunità di mantenere la previsione dell'intesa e non del semplice parere.

Il deputato Roberto PELLA (FI) fa presente che la Commissione sta procedendo a dare il parere su questo provvedimento prima ancora che la Commissione di merito ne abbia iniziato l'esame. Ricordando che il gruppo di Forza Italia si esprimerà comunque nelle Commissioni di merito fa presente tuttavia che l'associazione nazionale dei costruttori edili ha posto una serie di tematiche che espongono alcune criticità, che auspica che il Parlamento prenda comunque in considerazione. Ricorda che le opere incompiute sono circa 600 per un valore di 53 miliardi euro con 800 posti di lavoro in meno e che

le grandi opere incompiute sono 49 per un valore di 51 miliardi di euro. Sottolinea come questo provvedimento non potrà risolvere alcun problema. Rileva come nel testo siano previsti almeno 15 provvedimenti attuativi da adottare tra cui l'adozione del regolamento che dovrà sostituire le linee guida dell'ANAC e che, molto probabilmente, non sarà di immediata attuazione. Allo stesso modo per gli interventi nei piccoli comuni è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero dell'economia. Sarà parimenti necessario un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la nomina del commissario straordinario per l'esecuzione degli interventi nella rete viaria Siciliana e sempre con un decreto saranno nominati i commissari per la ricostruzione e anche per i rimborsi è necessario un successivo decreto. Rileva come manchi la previsione che consente di intervenire nelle zone terremotate di Abruzzo, Lazio e Marche e anche per l'individuazione delle linee guida sarà necessario un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Ne conclude che queste misure molto probabilmente non sbloccheranno alcunché. Dovrebbero invece essere adottate norme di semplificazione per i piccoli comuni, quali l'incentivazione dell'utilizzo delle stazioni appaltanti unico e dell'appalto integrato. Ribadisce la necessità di attendere un avanzamento dell'*iter* del provvedimento presso la Commissione di merito prima di esprimere un parere.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), *relatrice*, fa presente che le audizioni sono già iniziate nella Commissione di merito e che sono state numerose e molto interessanti. Con riferimento all'audizione dell'associazione nazionale costruttori edili ricorda come il presidente abbia elogiato, nel corso della sua audizione, il provvedimento in esame in particolare per l'eliminazione del criterio del massimo ribasso. Per quanto riguarda invece la sospensione della TARI, ricorda come non si tratti di una scelta casuale o immotivata dovuta all'inesperienza, come

viene detto, ma è dovuto al fatto che la legge n. 147 del 2013 in riferimento alla TARI presuppone che il calcolo sia fatto con riferimento agli immobili che producono rifiuti e dunque evidentemente, un immobile crollato non può produrne. Aggiunge poi che non si tratta affatto di un provvedimento disastroso, ricorda che nella provincia di Catania, recentemente colpita da un terremoto, molti tecnici del settore hanno avuto modo di apprezzare il provvedimento. Ricorda come una norma redatta in maniera troppo specifica e minuziosa può essere controproducente.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), dichiara che il provvedimento non intende evidentemente risolvere tutta la problematica degli appalti pubblici e ne è dimostrazione il fatto che è in discussione al Senato un più ampio disegno di legge delega di riforma del settore. Il decreto-legge intende essere un punto di partenza, un inizio per sbloccare centinaia di lavori che sono stati rallentati e spesso bloccati per via della burocrazia. Questa normativa viene in aiuto ai piccoli comuni sbloccando i lavori cosiddetti « sottosoglia », consentendo di ricorrere a una procedura negoziata. Ricorda come le semplici procedure di aggiudicazione di appalto possono richiedere anche mesi e che questo provvedimento è finalizzato a sbloccare l'intero settore delle costruzioni che versa in una profonda crisi dal 2008. Si dichiara consapevole dell'impatto che il rilancio di questo settore può avere sulla crescita del prodotto interno lordo e dichiara l'urgenza del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI), invita i colleghi, ed in particolare i colleghi del gruppo della Lega, che fa parte della maggioranza, a fare proprie le proposte di emendamento avanzate dall'associazione nazionale dei costruttori edili e dell'ANCI.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), *relatrice*, ricorda come, in provincia di Catania sia stato costituito, nell'ambito di un comitato per la ricostruzione composto da cittadini, un tavolo

tecnico con esperti ed ingegneri, al quale ha avuto l'onore e il piacere di partecipare. In quella sede sono stati elaborati circa 20 emendamenti, che quindi recepiscono istanze che vengono dal basso, e che risultano anch'essi meritevoli di attenzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

S. 1249 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione ha espresso il proprio parere su tale provvedimento, nel corso dell'iter al Senato, l'11 aprile scorso e che in quell'occasione la Commissione ha in particolare espresso un parere favorevole con un'osservazione che richiedeva l'inserimento, all'articolo 3, comma 3, della previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto chiamato a definire le modalità di attuazione degli obblighi di registrazione introdotti per i primi acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari. Segnala con soddisfazione che tale osservazione è stata recepita.

Riassumendo in estrema sintesi il decreto-legge, evidenzia come questo rechi interventi in materia di agricoltura, volti a incidere su realtà che, seppure con diverse modalità, sono accomunate da un evidente stato di crisi. I settori interessati sono l'olivicolo-oleario, l'agrumicolo e il lattiero-caseario del comparto ovino e caprino

e il settore ittico. Il provvedimento reca, inoltre, all'ultimo capo, disposizioni urgenti finalizzate alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e la bonifica dello stabilimento ex-industriale Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

In tale senso, le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie « tutela dell'ambiente », di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, « alimentazione », di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e agricoltura di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.

Alla luce di questo intreccio di competenze e della giurisprudenza costituzionale in materia, è quindi compito della Commissione verificare, per le modifiche introdotte alla Camera, la presenza di adeguate procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali. Con riferimento alle modifiche introdotte dalla Camera durante l'esame in prima lettura d'interesse della Commissione, ricorda che è stato inserito l'articolo 4-*bis* che, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini (« Lingua blu »), l'intero territorio nazionale sia considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione.

Ulteriori disposizioni inserite alla Camera prevedono poi specifici contributi per fronteggiare emergenze territorialmente circoscritte. Si tratta in particolare dell'articolo 6-*bis*, recante un contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, e dei commi da 2-*bis* a 2-*quater* dell'articolo 7, recanti interventi compensativi per le imprese del settore olivicolo-oleario colpite da incendi in specifici comuni della provincia di Pisa.

L'articolo 8-*quater* prevede poi la predisposizione di un piano straordinario per la rigenerazione olivicola nella regione Puglia per cui sono stati stanziati 8 milioni

di euro. Il piano dovrà essere approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, previo parere della Conferenza Stato-regioni.

Alla Camera è stato poi specificato, con riferimento allo stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati, di cui all'articolo 11, che sull'argomento dovranno essere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 11-*bis* prevede l'adozione di un fondo nazionale per suinocoltura. Il testo opportunamente prevede che il decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e per cui sono stati stanziati 5 milioni di euro. All'articolo 12, relativo alla bonifica del sito Stoppani, la Camera ha inserito la possibilità per il Commissario straordinario per l'emergenza, il prefetto di Genova, di indire conferenze di servizi. Nell'ambito della conferenza il dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale e paesaggistico-territoriale o alla tutela della salute può essere superata, in deroga all'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, con l'assenso del ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, ove il dissenso sia espresso da un'amministrazione regionale. La procedura ordinaria prevederebbe invece nuove riunioni con le amministrazioni dissenzienti e, nel caso non si raggiunga un'intesa, la trasmissione della questione al Consiglio dei ministri. Al riguardo, rimettendo alle sedi competenti le valutazioni più complessive sul merito della disposizione, segnala che le competenze delle autonomie territoriali appaiono tutelate dal previsto coinvolgimento delle giunte regionali.

Il deputato Roberto PELLA (FI), dichiara il voto di astensione su questo provvedimento del gruppo di Forza Italia,

dovuta al fatto che il provvedimento è troppo sbilanciato sulla regione Puglia mentre il resto del territorio italiano è trascurato.

Il deputato Flavio GASTALDI (Lega), *relatore*, fa presente che nel provvedimento vi sono interventi sulla regolamentazione della produzione del latte a beneficio della pastorizia che produrranno effetti positivi in Sardegna, nel Lazio e in Toscana. Dunque il provvedimento ha un respiro nazionale e non locale. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, in considerazione dell'impossibilità della relatrice, deputata Faro, ad intervenire nella seduta, invita il deputato Antonio Federico a svolgerne le funzioni.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'iter al Senato, il 10 aprile scorso.

Il provvedimento, originariamente composto di 24 articoli, ha subito diverse modifiche e aggiunte nel corso dell'iter di conversione al Senato. In termini generali, il Capo I, composto dal solo articolo 1, inerisce alla materia delle telecomunicazioni e – modificando il decreto-legge n. 21 del 2012 – estende l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo alla banda larga cosiddetta 5G. Il Capo II (composto dagli articoli

da 2 a 19-*quinquies*), attengono a molteplici profili applicativi dei principi comunitari della libera circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi, di cui all'articolo 26, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il Capo III (composto dagli articoli da 20 a 24) del provvedimento consente inoltre la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), già disciplinate dal decreto-legge n. 18 del 2016.

Ricorda che le norme del decreto-legge saranno superate ove, entro il 31 ottobre 2019, fosse recepito dal Regno Unito l'accordo di recesso già stipulato *ex* articolo 50 TUE e, per le future relazioni con l'Unione Europea, si addivenisse a un accordo (analogamente, le norme del decreto – legge sarebbero prive di operatività ove il Regno Unito esercitasse l'opzione di revocare la notifica di recesso dall'Unione).

Passando a una breve analisi delle modifiche apportate dal Senato, segnala anzitutto le modifiche apportate all'articolo 17 che autorizzano il Ministero della salute, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica un contingente di personale pari a massimo 67 unità, provvedendo al conseguente incremento della dotazione organica, nonché alla copertura finanziaria degli oneri. Tali assunzioni sono autorizzate al fine di fronteggiare l'incremento (conseguente al suddetto recesso del Regno Unito) delle attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute in materia di controlli sulle importazioni. Alle assunzioni in esame si può procedere in deroga sia ai vigenti limiti in materia di facoltà assunzionali, sia all'obbligo di preventivo esperimento delle procedure di mobilità volontaria.

Per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione, segnala che la disposizione appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale, ordina-

mento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera g).

Il nuovo articolo 17-*bis* fa salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020.

La disposizione appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale concernente le norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n).

L'articolo 17-*ter* interviene in materia di diritti aeroportuali, prevedendo che, ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 5 della legge n. 324 del 1976, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli con destinazione un aeroporto del Regno Unito siano equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi con destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità. Si stabilisce ciò avvenga fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.

Anche la disciplina in materia di diritti aeroportuali risulta riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e).

L'articolo 17-*quater* consente ai vettori comunitari e del Regno Unito, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, di continuare ad operare collegamenti di linea «*point to point*», mediante aeromobili del tipo «*narrow body*» (a corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.

La finalità della norma è quella di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci.

La disposizione, intervenendo sulla ripartizione del traffico aereo, appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale concernente la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e).

L'articolo 19-*bis* inserisce nel Titolo II, Capo II, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), il principio di reciprocità quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare l'attività bancaria da parte della Banca d'Italia all'operatività senza stabilimento di succursali sul territorio della Repubblica delle banche extracomunitarie.

L'articolo 19-*ter* ammette la Cassa depositi e prestiti (CDP) alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato.

L'articolo 19-*quater* apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 38 del 2005, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

L'articolo 19-*quinqüies* estende l'ambito di applicazione dell'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori di iscrizione in bilancio e i valori di mercato, al netto del relativo onere fiscale.

Le disposizioni appaiono riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale concernente la tutela del risparmio e i mercati finanziari (articolo 117, secondo comma, lettera e).

Conclude che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione e formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il deputato Roberto PELLA (FI), dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

Disegno di legge S. 1248 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 (« Sblocca cantieri »).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1248 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 recante disposizioni urgenti per il rilancio dei settori dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che la disciplina in materia di contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) e l'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l); si pone pertanto l'esigenza di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

al riguardo, l'articolo 1, comma 1, lettera mm), n. 7, nel prevedere la reintroduzione di un regolamento unico in materia di contratti pubblici in luogo delle linee guida dell'ANAC, opportunamente dispone che tale regolamento sia adottato, tra le altre cose, sentita la Conferenza Stato-regioni;

ulteriori disposizioni del testo prevedono forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali; in particolare all'articolo 3, comma 5, lettera d), capoverso 2, si

dispone l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione delle linee guida per interventi strutturali in zone sismiche; all'articolo 4, comma 2, si prevede che i progetti predisposti dai Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali prioritari siano adottati d'intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti; all'articolo 4, comma 6, è prevista l'intesa del presidente della regione Sicilia ai fini della nomina del Commissario straordinario per la rete viaria siciliana; all'articolo 6, comma 2, si prevede l'intesa dei presidenti delle regioni interessate per la nomina dei Commissari per il sisma di Campobasso dell'agosto 2018 e per quello di Catania del dicembre 2018;

l'articolo 5, comma 1, lettera a), prevede, con una modifica all'articolo 2-bis del testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che le regioni e le province autonome introducano, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 che definisce gli *standard* urbanistici; la disciplina previgente prevedeva invece una facoltà, per regioni e province autonome, di derogare al citato decreto; al riguardo, si rileva l'opportunità di un approfondimento sulla formulazione della disposizione; questa sembra infatti prefigurare un obbligo di deroga imposto alle regioni, il quale potrebbe presentare delle problematiche con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica;

l'articolo 25 modifica una disposizione dell'ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 998 della legge n. 145 del 2018) prevedendo l'adozione, ai fini della definizione del rimborso ai comuni del minor gettito derivante da esenzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa di occupazione degli spazi pubblici previste dalla medesima legge, di un decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-città, in luogo del regolamento adottato d'intesa con la Conferenza inizialmente previsto dalla norma; al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità di mantenere la previsione dell'intesa e non del semplice parere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire la formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*);

sostituire, all'articolo 25, comma 1, le parole: « sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali » con la seguente: « d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ».

ALLEGATO 2

Disegno di legge S. 1249 di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019 (agricoltura e sito Stoppani).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1249 di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto, approvato dalla Camera;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta dell'11 aprile 2019;

segnalato che l'osservazione contenuta in quel parere è stata recepita nel corso dell'esame alla Camera;

rilevato, con riferimento alle ulteriori modificazioni apportate dalla Camera, che:

le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie « tutela dell'ambiente », di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, « alimentazione », di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e agricoltura di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma;

alla luce di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale è orientata a giustificare l'intervento legislativo statale in presenza di adeguate procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali;

l'articolo 6-*bis* e i commi da 2-*bis* a 2-*quater* dell'articolo 7 prevedono specifici contributi per fronteggiare emergenze territorialmente circoscritte, rispettivamente in Puglia e in alcuni comuni della provincia di Pisa;

l'articolo 8-*quater* prevede la predisposizione di un piano straordinario per la rigenerazione olivicola nella regione Puglia; il piano dovrà essere approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, previo parere della Conferenza Stato-regioni;

nel corso dell'esame alla Camera, è stato poi specificato, con riferimento allo stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino, di cui all'articolo 11, che sull'argomento dovranno essere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Disegno di legge C. 1789 di conversione del decreto-legge n. 22 del 2019 (Stabilità finanziaria e Brexit).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1789 di conversione del decreto-legge n. 22 del 2019 recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, approvato dal Senato;

richiamato il parere sul provvedimento espresso nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 10 aprile 2019;

rilevato che:

le disposizioni del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili a materie di esclusiva competenza statale come quella dei rapporti internazionali dello Stato e dei rapporti con l'Unione europea (articolo 117, secondo comma, lettera *a*) e quelle « tutela del risparmio,

mercati finanziari » e « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*);

per quanto concerne le disposizioni inserite nel corso dell'esame al Senato, queste appaiono riconducibili all'esclusiva competenza statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici (articolo 117, secondo comma, lettera *g*), con riferimento all'articolo 17, comma 2-*bis*); norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *n*, con riferimento all'articolo 17-*bis*); tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e*), con riferimento agli articoli 17-*ter* e 17-*quater*); la tutela del risparmio e i mercati finanziari (articolo 117, secondo comma, lettera *e*), con riferimento agli articoli 19-*bis*, 19-*ter*, 19-*quater* e 19-*quinqies*);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 156

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 7 maggio 2019. – Presidenza del
presidente Alberto BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.20 alle 12.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI	157
---	-----

COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI

*Martedì 7 maggio 2019. — Coordinatore
PRETTO.*

Il Comitato si è riunito dalle 20.50 alle
21.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	158
Indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.	
Audizione del Presidente della Covip	158

Martedì 7 maggio 2019. – Presidenza del presidente Sergio PUGLIA.

La seduta comincia alle 11.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.

Audizione del Presidente della Covip.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il presidente Padula per la sua disponibi-

lità a partecipare ai lavori della Commissione, ricorda che questi è chiamato, in questa sede, a fornire il suo autorevole contributo sul tema delle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali: un patrimonio di attività che supera i 250 miliardi di euro, che rappresenta il capitale su cui è e sarà basata l'erogazione di una parte importante delle prestazioni pensionistiche e, allo stesso tempo, di risorse in grado di finanziare l'economia italiana. Precisa che, come già affermato nel corso dell'audizione del Sottosegretario di Stato onorevole Durigon, per quanto riguarda la quota ascrivibile alle casse private, ovvero più di 80 miliardi di euro, si tratta di investimenti che attendono da tempo la definizione di una cornice regolatoria che armonizzi alcuni comportamenti, nel rispetto dell'autonomia degli enti, ed è anche a questo fine che è stata richiesta la presenza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), che esercita istituzionalmente il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali « privati », ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 98 del 2011, oltre a supportare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli altri ministeri vigilanti nell'adempimento dei rispettivi compiti di vigilanza.

Il presidente PADULA precisa come il complessivo risparmio previdenziale sul quale la Covip è chiamata a svolgere il proprio ruolo di vigilanza supera i 250 miliardi di euro e riguarda circa dieci milioni di soggetti tra iscritti e pensionati. Ricorda che la Covip costituisce l'unica Autorità di vigilanza nell'ambito della previdenza complementare e che la Relazione nella quale dà annualmente conto della propria attività sarà presentata al pubblico nel mese di giugno 2019. Con riguardo alle Casse professionali, il presidente Padula ricorda come l'azione della Covip si inserisca in un più articolato sistema di vigilanza che coinvolge anche altre Istituzioni. Precisa, a tal proposito, che il Regolamento delegato che doveva definire la disciplina in materia di investimento delle risorse finanziarie non è ancora stato adottato e come, quindi, le Casse siano ancora prive di una regolamentazione unitaria in materia, contrariamente a quanto richiesto ripetutamente dalla Covip stessa. Aggiunge che prima di essere approvato, tale Regolamento andrà comunque adeguato al mutato contesto normativo. Precisa, infine, che, malgrado il quadro normativo incompleto, la Covip ha comunque svolto in questi anni le proprie funzioni di controllo sugli investimenti delle Casse, predisponendo un unico sistema di segnalazioni volto ad acquisire dati classificati a valori di bilancio e valori di mercato, trasmettendo analitici referti ai Ministeri del lavoro e dell'economia e svolgendo diversi approfondimenti su specifici aspetti della gestione, nonché attraverso iniziative di carattere ispettivo. Precisa, infine, come l'assenza di una regolamentazione unitaria abbia in qualche modo reso più complessa l'attività di controllo svolta dalla Covip.

Il presidente PUGLIA prende atto del fatto che la Commissione da lui presieduta, considerate le ingenti risorse impiegate dagli enti gestori, sia investita da grandi responsabilità. Sottolinea come l'intervento del presidente Padula abbia chiarito le difficoltà relative ai compiti dell'Autorità di vigilanza e i relativi elementi di criticità. Aggiunge che un ruolo cru-

ziale, nell'attività di vigilanza, è legato alla capacità di gestire grandi quantità di dati, citando, come modello, l'Agenzia delle entrate e l'Inps, che si giovano della trasmissione telematica dei dati e di *software* che permettono un'automatizzazione di molti controlli, sia in fase di acquisizione che in fase di elaborazione delle informazioni tramite i cosiddetti *alert*. Chiede quindi al presidente Padula a che punto si trovi la Covip in tale ambito e se la Commissione possa essere in grado di fornire qualche forma di assistenza in tal senso.

Il senatore SICLARI (FI-BP) sottolinea come, oltre all'adozione del Regolamento, sia importante mettere in atto dei sistemi di vigilanza basati su sistemi automatizzati che possano anche ridurre gli oneri amministrativi. Chiede se le casse negli ultimi dieci anni abbiano cambiato la tipologia degli investimenti e se abbiano seguito a tal proposito percorsi simili o divergenti. Chiede quindi al presidente Padula se la Covip possa essere in grado di fornire dei consigli alle Casse prima che investano. Chiede inoltre di chiarire i rapporti fra le Casse e i vari governi, ovvero se venga loro richiesto di percorrere specifiche strategie di investimento a supporto dell'economia del Paese.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) chiede che vengano forniti alla Commissione eventuali suggerimenti volti a migliorare l'efficacia della vigilanza svolta dall'Autorità.

Il presidente PADULA replica agli interventi individuando due profili: da una parte la necessità di adottare urgentemente un Regolamento unitario, senza il quale mancherebbero le premesse per svolgere un'efficace azione di vigilanza. Dall'altra la revisione delle procedure e degli strumenti di intervento dell'Autorità. Le Casse, infatti, sono gli unici investitori istituzionali privi di una regolamentazione unitaria. Per quanto riguarda il modello delle segnalazioni, l'Autorità ha avviato un lavoro per applicare alle Casse quello già utilizzato per i fondi pensione. E tuttavia

sottolinea nuovamente come il controllo sugli investimenti necessiti di regole armonizzate che conformino l'attività degli enti gestori nel rispetto della loro autonomia. Solo a seguito dell'adozione del Regolamento investimenti sarà possibile utilizzare al meglio il modello di segnalazione che prevede l'invio di informazioni molto dettagliate sulle scelte dei gestori fino al singolo titolo detenuto in portafoglio. Con riferimento al cambiamento delle politiche di investimento delle Casse, fa presente che questi soggetti sono stati storicamente caratterizzati da una forte esposizione sul settore immobiliare che, tuttavia, si è ridotta in maniera significativa negli ultimi cinque anni. Questa riduzione ha seguito due strade: da una parte si è ridotta la quota di investimenti immobiliari e dall'altra è cambiata la modalità di gestione degli stessi, privilegiando la gestione indiretta, attraverso fondi immobiliare, rispetto a quella diretta. Il presidente Pa-

dula fa presente che la Covip non può indirizzare le singole Casse sugli investimenti da intraprendere ma vigila sulle modalità utilizzate per la scelta di tali investimenti e sulla loro adeguatezza rispetto alla relativa strategia. Con riferimento al miglioramento dell'efficacia della vigilanza svolta dall'Autorità sottolinea l'opportunità di ampliare gli strumenti di intervento preventivo rispetto a quelli di intervento successivo che gestiscono ma non evitano gli eventi patologici. Sottolinea, infine, nuovamente come per svolgere al meglio le proprie funzioni di vigilanza la Covip abbia bisogno di una pietra angolare, ovvero dell'emanazione di un Regolamento sugli investimenti degli enti gestori.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Padula e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.42.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	161
Audizione del Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Stefano Laporta	161
Comunicazioni del Presidente	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Stefano Laporta.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Stefano Laporta, accompagnato dal direttore generale, Ales-

sandro Bratti, e dal responsabile dell'area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati, Fabio Pascarella.

Stefano LAPORTA, *presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)*, Fabio PASCARELLA, *responsabile dell'area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati (Ispra)*, svolgono relazioni.

Alessandro BRATTI, *direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)*, aggiunge ulteriori elementi di informazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le deputate Chiara BRAGA (PD), Marzia FERRAIOLI (FI), Rossella MURONI (LeU), i senatori Paola NUGNES (M5S), Piero LOREFICE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Stefano LAPORTA, *presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca*

ambientale (Ispra), Alessandro BRATTI, *direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)*, Fabio PASCARELLA, *responsabile dell'area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati (Ispra)*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 10.55 è ripresa alle 11.10.

Comunicazioni del Presidente.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi ha convenuto che la missione nella provincia di Roma, prevista il 14 maggio 2019, abbia luogo l'11 giugno 2019. È stato altresì convenuto che abbia luogo una missione in Campania il 30 e 31 maggio 2019.

La seduta termina alle 11.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.55 alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. Atto n. 76 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	5

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi, in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di liceità dell'eutanasia, di Mauro Ronco, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Padova e presidente del Centro studi Livatino, di rappresentanti del Consiglio nazionale forense e di Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Atto n. 79 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	10
Indagine conoscitiva sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.	
Audizione di rappresentanti di Milan Center for food law and policy; Osservatorio Placido Rizzotto; Terra ! Onlus; Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; Oxfam Italia; Goel-Gruppo Cooperativo; SOS Rosarno e Associazione No Cap	10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Alessandro Bernasconi, Professore ordinario di procedura penale presso l'Università di Brescia, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura »	11
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 506 Morani (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	11
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	15
--	----

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Emendamenti C. 1074-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Esame emendamenti C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva	14
--	----

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. Esame emendamenti C. 1616, approvata dal Senato	14
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	16
--	----

ALLEGATO (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	31
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Intese, raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea, per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo. Atto n. 80 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	21
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. C. 1678 Petrocelli, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ...	24
---	----

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. C. 1679 Petrocelli, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	26
---	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996. C. 1797 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	28
--	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate:

Audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Giovanni Nistri (Svolgimento e conclusione)	32
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 22/2019 – Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	35
Sulla missione di studio presso il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) svolta il 26 febbraio 2019	35
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	39

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	35
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti all'emendamento 10.4 della relatrice</i>)	44
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	45

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585 cost., approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	48
Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	49
Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	59
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. Nuovo testo C. 622 (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	71

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Atto n. 79 (Rilievi alle Commissioni VII e XI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	67
---	----

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	92

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. Emendamenti C. 1074-A Ruocco	91
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello, recanti: Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, audizione di Giovanni Solimine, professore ordinario presso l'Università « La Sapienza » di Roma, e di Giorgio Tamburlini, membro del coordinamento nazionale di « Nati per leggere », e audizione di rappresentanti dell'ANCI	97
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (esame C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello)	97
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	98
Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte. Atto n. 77 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	98
Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della tabella triennale 2018-2020 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 78 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	98

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Dubai per la partecipazione al <i>Global Education and Skills Forum</i> 2019	102
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.	
Audizione di rappresentanti di UNIRIMA (Unione Nazionale imprese recupero e riciclo maceri) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	105

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-00271 Paita: Iniziative per il miglioramento dei servizi offerti presso la stazione ferroviaria di La Spezia	106
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	111
5-00328 Bergamini: Gravi carenze relative alla sicurezza e ai controlli presso la stazione ferroviaria di Carrara Avenza	107
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	112

5-01446 Gallinella: Riavvio urgente dei corsi di formazione per gli ispettori dei centri di revisione dei veicoli a motore	107
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	113
5-01652 Anzaldi: Iniziative volte a chiarire i rischi connessi all'utilizzo del Boeing 737 Max-8 da parte delle compagnie aeree	107
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	114
5-01943 Grippa: Iniziative urgenti in tema di revisione degli etilometri e abilitazione di banchi di prova sul territorio nazionale	108
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	115
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> .	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) del Ministero dello sviluppo economico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
Audizione di rappresentanti del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell'interno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
SEDE CONSULTIVA:	
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	109
X Attività produttive, commercio e turismo	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.	
Audizione di rappresentanti di Energia Libera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	116
SEDE CONSULTIVA:	
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	117
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 506 Morani (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	123
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli	126
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
DL 35/2019 recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	127

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Nuovo testo C. 506 Morani (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Terra! Onlus, Oxfam Italia e Osservatorio Placido Rizzotto, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1549 Cenni, recante disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione	138
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. S. 1248 Governo (Parere alle Commissioni 8 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	145
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	152
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto. S. 1249 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	154
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. C. 1789 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRA TI	157

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	158
Indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.	
Audizione del Presidente della Covip	158

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	161
Audizione del Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Stefano Laporta	161
Comunicazioni del Presidente	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0058950